

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 104 articoli suddivisi in dodici Titoli, è predisposto in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. La delega prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti, relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del terzo settore. Tale attività di revisione e riordino è finalizzata al sostegno dell’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, alla valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione.

I Titoli primo e secondo recano disposizioni di carattere generale relative agli enti del Terzo settore.

Il Titolo terzo prevede disposizioni in materia di volontari e di attività di volontariato.

I Titoli quarto e quinto disciplinano le specifiche tipologie di enti del Terzo settore, in particolare le associazioni e le fondazioni, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative e le società di mutuo soccorso. E’ inoltre prevista una norma di rinvio – articolo 40 – alla disciplina delle imprese sociali dettata dal decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e alla disciplina delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il Titolo sesto disciplina il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Titolo settimo reca la disciplina relativa ai rapporti con gli enti pubblici.

Il Titolo ottavo detta disposizioni in materia di promozione e di sostegno degli enti del Terzo settore prevedendo l’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, la disciplina dei centri di servizio per il volontariato e norme in materia di risorse finanziarie destinate agli enti medesimi.

Il Titolo nono reca disposizioni in materia di titoli di solidarietà degli enti del Terzo settore e altre forme di finanza sociale.

Il Titolo decimo disciplina il regime fiscale degli enti in parola.

Il Titolo undicesimo detta disposizioni in materia di controlli e coordinamento .

Infine il Titolo dodicesimo reca disposizioni transitorie e finali.

Il **Titolo primo** del Codice contiene alcune disposizioni generali. Segnatamente, l’**articolo 1** presenta, in linea con quanto previsto dalla legge delega, gli obiettivi legislativi che ci si propone di realizzare attraverso il Codice; mentre l’**articolo 2** contiene una norma di principio nella quale, riconosciuto il particolare ruolo degli enti del Terzo settore per il perseguimento di finalità costituzionalmente rilevanti, si prevede la loro promozione da parte della Repubblica italiana. I due articoli possono rilevare anche ai fini dell’interpretazione delle restanti disposizioni del Codice, orientando l’interprete, nel dubbio, verso quelle soluzioni interpretative che siano maggiormente compatibili con i principi espressi dagli articoli 1 e 2 del Codice.

Di particolare importanza, nell’ambito del titolo primo, è l’**articolo 3**, che individua le fonti di disciplina degli enti del Terzo settore ed illustra il rapporto tra le medesime. Innanzitutto, il primo comma chiarisce che anche agli enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare, come ad

esempio le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, si applicano le restanti disposizioni del Codice, a condizione, ovviamente, che esse non siano derogate dalle norme particolari relative alla specifica figura organizzativa del Terzo settore e siano con queste ultime compatibili. Pertanto, a titolo di esempio, alle organizzazioni di volontariato di cui al Titolo V, capo I, si applicherà, tra gli altri, l'articolo 11 sull'iscrizione in registri, ma non già l'articolo 12, comma 1, poiché derogato dalla disposizione particolare di cui all'articolo 32, comma 3, secondo cui "la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV". Potenzialmente, il primo comma dell'articolo 3 si applica non solo agli enti del Terzo settore che sono destinatari di una disciplina particolare all'interno del Codice del Terzo settore, ma anche a quelli che eventualmente lo siano all'esterno del Codice del Terzo settore (nell'ambito, cioè, di una legge "speciale" rispetto a quest'ultimo). In tal modo, il Codice assurge al rango di fonte principale del diritto degli enti del Terzo settore globalmente considerato. Il secondo comma prevede l'applicazione del Codice civile nel caso di lacune di previsione accertate nel Codice del terzo settore, previa verifica di compatibilità. Evidentemente, il rinvio generico al Codice civile deve intendersi come riferito in particolare alle norme del Codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione, che disciplinano i vari tipi organizzativi (associazione, ecc.). Infine, il comma 3 ribadisce quanto già previsto nella legge delega, ovverosia che le disposizioni del Codice non si applicano alle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Un'unica eccezione alla suddetta regola generale si rinviene nelle disposizioni del capo II del Titolo VIII, là dove si disciplinano i centri di servizio per il volontariato, prevedendosi, in sintonia con la legge delega, l'obbligo delle fondazioni di origine bancaria di contribuire all'attività e alle funzioni di questi centri.

Il **Titolo secondo** reca disposizioni generali sugli enti del Terzo settore, volte soprattutto alla loro identificazione generale e dunque a disegnare la loro identità giuridica di fondo. L'**articolo 4**, comma 1, li individua, chiarendo che sono enti del Terzo settore non solo quelli "nominati" e specificamente disciplinati dalla legge, come le organizzazioni di volontariato o le imprese sociali, ma anche tutte le altre associazioni, **riconosciute o non riconosciute**, e fondazioni **e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società** che, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgano una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e che siano inoltre iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore. Pertanto, oltre a enti del Terzo settore "tipici", il Codice ammette enti del Terzo settore "atipici" in forma di associazione o di fondazione. Oltre alle finalità e all'attività, anche l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore è uno degli elementi essenziali dell'ente del Terzo settore, sicché non potranno configurarsi enti del Terzo settore non iscritti al registro, ed enti non iscritti nel registro che si auto-definissero del Terzo settore violerebbero l'articolo 12, comma 3, che riserva l'uso della denominazione di ente del Terzo settore o della locuzione "ETS" agli enti del Terzo settore. Il comma 2 dell'articolo 4 esclude dal perimetro del Terzo settore le amministrazioni pubbliche ed altre categorie di soggetti, tra cui i partiti politici e i sindacati. Il comma 3 è specificamente dedicato agli enti ~~ecclesiastici~~ **religiosi** civilmente riconosciuti ~~e a quelli delle confessioni religiose che hanno stipulato per effetto di patti, accordi o intese con lo Stato~~, e individua i limiti e le condizioni di applicabilità a questi enti delle norme del Codice, ~~nel rispetto dei medesimi patti, accordi o intese~~ tenendo conto della particolare natura di questi enti.

L'**articolo 5** è norma fondamentale del Codice in quanto individua le attività di interesse generale che devono costituire l'oggetto sociale esclusivo o principale di un ente del Terzo settore; diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, in ragione della specificità della normativa applicabile ad esse. Si chiarisce che le attività devono comunque essere svolte nel rispetto della (eventuale) normativa specifica loro applicabile. Se dunque, ad esempio, una normativa settoriale pone una riserva o una condizione (ad esempio, l'iscrizione in appositi albi o registri) per l'esercizio di una determinata attività, tali riserve e condizioni si applicherebbero anche agli enti del Terzo settore. Il comma 1 presenta una lista molto lunga di attività di interesse generale. In essa si è voluto,

da un lato, comprendere tutte le attività che già, storicamente, gli enti del Terzo settore svolgono, anche per espressa previsione legislativa (come nel caso, emblematico, degli interventi e servizi sociali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328), dall'altro includere attività "nuove" in cui gli enti del Terzo settore possono giocare un ruolo fondamentale per la promozione dell'interesse generale (come ad esempio la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata). L'elenco di attività di cui al comma 1 è esaustivo, nel senso che solo le attività elencate costituiscono attività di interesse generale ai fini del Codice. Tuttavia, deve osservarsi che molte attività non nominate non devono ritenersi, solo per questo, escluse, perché potrebbero rientrare in una o più attività individuate nell'elenco. Ad esempio, l'attività di "promozione sociale" potrebbe collocarsi, tra le altre, nelle lettere a), e), f), i) dell'articolo 5, comma 1, a seconda di quale sia il suo oggetto specifico. D'altronde, compaiono nell'elenco formule, come quella di cui alla lettera w), che si prestano ad includere varie attività di interesse generale non specificamente individuate nell'elenco. In ogni caso, il comma 2 dell'articolo 5, attuando uno specifico punto di delega, consente l'aggiornamento, nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, **nonché delle finalità e dei principi espressi ai precedenti articoli 1 e 2 dell'elenco di attività mediante decreto di natura regolamentare** del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, **previa intesa in sede di Conferenza unificata**.

L'**articolo 6** permette agli enti del Terzo settore di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto **di natura regolamentare** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, anche tenendo conto dell'insieme delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) impiegate in tali attività, in rapporto ~~a quelle~~ **all'insieme delle risorse** impiegate nelle attività di interesse generale, **incluse quelle volontarie e gratuite**. Tale decreto dovrà dunque individuare criteri non solo quantitativi ma anche qualitativi alla luce del parametro della strumentalità. Inoltre, nel definire quantitativamente il carattere secondario dell'attività di cui all'articolo 6 rispetto all'attività di cui all'articolo 5 del Codice, dovrà tenere conto non solo dei ricavi dell'attività secondaria, ma anche, tra l'altro, dei suoi costi, anche figurati, considerato il riferimento svolto dal Codice "all'insieme delle risorse impiegate in tali attività".

L'**articolo 7** definisce l'attività di raccolta fondi, di cui gli enti del Terzo settore, ~~diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali,~~ possono avvalersi per finanziare le proprie attività di interesse generale, cioè quelle di cui all'articolo 5 del Codice. Ammette, al secondo comma, che gli enti del Terzo settore la realizzino anche in forma organizzata e continuativa, o mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni ~~e servizi~~ di modico valore **o servizi**, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e ispirandosi a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 58, nonché la Cabina di regia di cui all'articolo 97.

Altra norma di centrale rilevanza è l'**articolo 8**. Esso pone un vincolo di destinazione di eventuali utili e, più in generale, del patrimonio degli enti del Terzo settore allo svolgimento delle attività ~~di interesse generale per~~ **stautaria ai fini** dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Secondo una prassi normativa ricorrente nella legislazione previgente, al fine di evitare ogni possibile aggiramento del vincolo di destinazione di cui al comma 1, il comma 2 dell'articolo in questione reca il divieto di distribuzione sia diretta che indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi ~~associativi~~ **sociali**, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il comma 3

individua alcune fattispecie che costituiscono “in ogni caso” una distribuzione indiretta non consentita, come ad esempio “la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ~~e ed in ogni caso non superiori ad euro ottantamila annui~~”. In tal modo, il comma 3 non esclude che altre fattispecie “atipiche” di distribuzione possano configurarsi. Con riferimento alla lettera d) del comma 3 va precisato che tale disposizione non impedisce, ma anzi conferma la possibilità della cessione o della prestazione gratuite o verso corrispettivi inferiori al loro valore normale di beni o servizi(da intendersi alla luce del paragrafo 9 del TUIR) qualora esse costituiscano proprio l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5 e realizzino pertanto le finalità dell’ente del Terzo settore. Conseguentemente, ad esempio, l’organizzazione di volontariato che svolga attività di assistenza sociale o sanitaria potrebbe erogare gratuitamente i propri servizi agli associati, senza che ciò costituisca distribuzione indiretta di utili. Infine viene parimenti considerata distribuzione indiretta di utili la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Si prevede che tale ultimo limite possa essere aggiornato, in relazione all’andamento del mercato finanziario, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’**articolo 9** costituisce un corollario logico dell’articolo 8, poiché impedisce che il patrimonio residuo dell’ente del Terzo settore possa costituire oggetto di appropriazione individuale in sede di liquidazione, e che, quindi, ciò che era impedito durante l’esistenza dell’ente, possa liberamente realizzarsi al momento della sua estinzione o del suo scioglimento. Tale patrimonio, infatti, deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere deve essere reso dall’ufficio competente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso il predetto termine, il silenzio dell’ufficio viene considerato dal legislatore significativo dell’assenso all’atto di devoluzione. La norma prevede la sanzione civilistica della nullità degli atti di devoluzione posti in essere in assenza o in difformità dal predetto parere.

L’**articolo 10** consente agli enti del Terzo dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice civile.

L’**articolo 11**, da leggersi in combinato disposto con l’articolo 4, comma 1, pone per gli enti del Terzo settore il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore e l’obbligo di indicare gli estremi di tale iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Inoltre, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono anche soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese. Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione “imprese sociali” del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

L’**articolo 12** da un lato obbliga gli enti del Terzo settore ad inserire nella propria denominazione sociale l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo “ETS” e a farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; dall’altro lato, al comma 3, fa divieto ad enti diversi da quelli del Terzo settore di usare l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo “ETS”, ovvero parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli. Il comma 2 pone una deroga con riguardo agli enti di cui all’articolo 4, comma 3.

L'**articolo 13** obbliga tutti gli enti del Terzo settore a redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore il bilancio di esercizio secondo modelli predisposti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore. Tuttavia, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, oltre a dover tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile, devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-*bis* o 2435-*ter* del Codice civile. Il comma 6 dispone che l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

L'**articolo 14** pone un ulteriore obbligo, che è quello di redigere e depositare, nonché pubblicare nel proprio sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e la Cabina di regia, alla luce di alcuni criteri già indicati dal medesimo articolo 14. Tale obbligo esiste però soltanto per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad 1 milione di euro. Tutti gli altri enti del Terzo settore, ancorché non obbligati, possono ovviamente redigere un bilancio sociale, soprattutto qualora intendano in tal modo documentare e testimoniare l'impatto sociale delle proprie attività di interesse generale. A medesimi fini di trasparenza, e in ossequio al criterio di graduazione, risponde la previsione dell'obbligo in capo agli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a ~~cinquantamila~~ **centomila** euro annui di pubblicare annualmente ed aggiornare nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, ~~ad esclusione delle retribuzioni e dei compensi versati agli associati in quanto lavoratori subordinati e autonomi.~~

L'**articolo 15** obbliga gli enti del Terzo settore a tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Codice, altri libri sociali. S'intende che ciascun ente deve tenere solo i libri sociali che sono compatibili con la sua forma giuridica. Il libro degli associati, ad esempio, non deve essere tenuto da una fondazione. Il comma 2 individua l'organo obbligato alla tenuta dei libri sociali. Il comma 3 pone il diritto di ciascun associato di esaminare i libri sociali, da esercitarsi secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto dell'ente. Il comma 4 pone una deroga con riguardo agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

L'**articolo 16** ribadisce il diritto dei lavoratori degli enti del Terzo settore a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al suo secondo comma, per evidente esigenze equitative nell'ambito di enti orientati verso l'interesse generale, impone che, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non sia superiore al rapporto uno a ~~sei~~ **otto**, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore devono dar conto del rispetto di questo parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, cioè là dove l'ente del Terzo settore non rediga un bilancio sociale perché tra l'altro ad esso non obbligato dall'articolo 14, nella relazione di missione di cui all'articolo 13, comma 1.

Nel **Titolo terzo** si rinvencono le nozioni, valide ai fini del Codice, di volontario e di attività di volontariato, nonché la relativa disciplina. La scelta compiuta dal legislatore delegato è quella di operare un chiaro ed omogeneo inquadramento giuridico del volontario, anche in ragione del fatto che quest'ultimo può esplicare la propria attività nelle molteplici tipologie di enti del Terzo settore, e non soltanto nelle organizzazioni di volontariato. L'**articolo 17**, comma 1, consente agli enti del Terzo settore di avvalersi di volontari nello svolgimento delle **proprie** attività e **sono tenuti ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale**

~~di interesse generale, dei quali devono tenere un apposito registro.~~ Il comma 2 definisce, ai fini del ~~Codice~~, il volontario come “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, **anche** per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Dalla gratuità dell’attività del volontario discende il divieto assoluto ed incondizionato di retribuire l’attività del volontario. Al volontario possono soltanto essere rimborsate, dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività, le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, peraltro entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Il comma 4 ammette la possibilità, entro certi limiti quantitativi, e comunque nel rispetto del divieto di rimborsi forfetari, del rimborso di spese autocertificate dal volontario ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Questa particolare modalità di rimborso non è ammessa con riferimento alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi. Il comma 5 pone l’importante principio, a tutela del volontario e al fine di evitare abusi, della incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale costui svolge la propria attività volontaria. Il comma 6 stabilisce che non si considera volontario l’associato ~~che eserciti gratuitamente una carica sociale o~~ che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. Infine, il comma 7 dichiara non applicabili le disposizioni del titolo terzo agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, **nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n.74**, in ragione della previsione della remunerazione delle attività da questi prestate, nonché della specificità della normativa di settore.

L’**articolo 18** impone agli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il secondo comma prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, siano individuati meccanismi assicurativi semplificati, riguardanti le diverse tipologie di polizze attivabili (individuale, numerica e collettiva) e siano disciplinati i relativi controlli. Il comma 3 stabilisce che la copertura assicurativa dei volontari è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e che i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica controparte del rapporto convenzionale.

L’**articolo 19** si rivolge alle amministrazioni pubbliche, che chiama a promuovere in vario modo, nei limiti delle risorse disponibili, la cultura del volontariato. Il ruolo delle amministrazioni pubbliche nella valorizzazione del volontariato trova il suo fondamento nella considerazione che la cultura e i valori del volontariato (reciprocità, condivisione, solidarietà, ecc.) concorrano al perseguimento del bene comune, realizzando mutamenti positivi nel contesto sociale di riferimento. A tal riguardo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro per la semplificazione e la PA, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definirà attraverso un successivo decreto criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nella realizzazione di attività o percorsi di volontariato.

E’ stato altresì previsto che ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

Particolari disposizioni sono dettate con riguardo alla promozione del volontariato tra i giovani, cioè in scuole ed università. Infine, il comma 4 contiene una modifica all'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64.

Il **Titolo quarto**, suddiviso in capi, del Codice è dedicato alle associazioni e alle fondazioni del Terzo settore, ovvero, come chiarisce l'**articolo 20**, contiene disposizioni applicabili a tutti gli enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, ancorché appartenenti alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare, come ad esempio le organizzazioni di volontariato, che hanno la forma di associazione, anche non riconosciuta come persona giuridica, o gli enti filantropici, che possono avere la forma di associazione o di fondazione. Tale titolo contiene dunque disposizioni altresì applicabili, alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, alle imprese sociali costituite in forma di associazione o di fondazione. Nel dettare queste norme ci si è ispirati al principio del rafforzamento dell'autonomia statutaria di questi enti. D'altra parte, tenuto conto del limitato numero di norme dedicate nel Codice civile ad associazioni e fondazioni, si sono dettate norme relative al governo e all'amministrazione di questi enti, necessarie per il loro adeguato funzionamento in coerenza con le loro finalità tipiche. Alcune misure di *governance*, come l'obbligo di nominare un organo di controllo interno e un revisore legale dei conti, pur rappresentando un appesantimento rispetto alla disciplina di associazioni e fondazioni del codice civile e alla normativa previgente, sono state ritenute necessarie anche al fine di assicurare un adeguato livello di controllo in enti beneficiari di un trattamento fiscale agevolativo nonché di altre misure di sostegno da parte delle amministrazioni pubbliche. Nel disciplinare la materia, si è peraltro applicato un principio di gradualità, nel senso che gli obblighi inerenti la *governance* dell'ente sono stati commisurati alle sue dimensioni, espresse sulla base di parametri predeterminati.

L'**articolo 21** individua il contenuto minimo essenziale dell'atto costitutivo e dello statuto delle associazioni e fondazioni del Terzo settore e chiarisce che lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se costituisce oggetto di atto separato, rappresenta parte integrante dell'atto costitutivo, nonché che in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

L'**articolo 22** consente alle associazioni e alle fondazioni del Terzo settore, che abbiano un patrimonio minimo rispettivamente di euro 15.000 e di euro 30.000, di acquisire la personalità giuridica, in deroga al d.P.R. 1 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Questo articolo attua un preciso punto di delega in cui si chiedeva la semplificazione del procedimento di riconoscimento della personalità giuridica. L'articolo 22 si ispira al diritto societario, affidando un ruolo centrale al preventivo controllo di legalità da parte del notaio e riducendo alla mera verifica della regolarità formale della documentazione il ruolo dell'ente pubblico. In tal modo, il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica degli enti del Terzo settore diventa automatico come per le società. Il comma 2 individua i compiti del notaio e dispone che l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso. Con l'iscrizione, l'ente del Terzo settore acquista la personalità giuridica e dell'obbligazioni dell'ente, come dispone il comma 7, risponde solo l'ente con il suo patrimonio. Ovviamente, nulla impedisce alle associazioni e fondazioni del Terzo settore di acquisire la personalità giuridica mediante la procedura ordinaria di cui al d.P.R. 1 febbraio 2000, n. 361. Il comma 3 stabilisce in merito all'ipotesi in cui il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo. Se, in tal caso, fondatori o amministratori o associati insistono col domandare direttamente all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la domanda si intende negata con il meccanismo del silenzio rigetto nel termine di ~~tre~~ **sessanta** giorni dalla sua presentazione. Tale meccanismo si spiega in ragione del diniego di deposito da parte del notaio, che presuppone un difetto di legalità. Il comma 4 individua il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica e dispone che se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una

relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il comma 5 contiene una disposizione a tutela dell'integrità del patrimonio minimo di cui al comma 4: quando esso risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 si applica anche alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

L'**articolo 23** dispone in merito alla procedura di ammissione di nuovi associati in un'associazione del Terzo settore, ispirandosi al principio dell'apertura dell'associazione a nuove adesioni, e segnatamente alla disciplina delle società cooperative contenuta nel Codice civile. In particolare, il comma 1 individua l'organo competente a decidere sulle nuove ammissioni, lasciando ampia autonomia statutaria al riguardo. Il comma 2 pone comunque l'obbligo di motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e di comunicarla agli interessati, affinché, come prevede il comma 3, essi possano fare appello all'assemblea dei soci o ad altro organo eletto dalla medesima affinché riesamino la questione. Il comma 4 estende le disposizioni dell'articolo alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dal loro statuto.

L'**articolo 24** disciplina il funzionamento dell'assemblea nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore. I commi 1 e 2 dispongono in merito al diritto di voto. In particolare, il comma 2 prevede il voto per teste, con possibilità di deroga statutaria, comunque sottoposta al limite di cinque voti, nel caso in cui l'associato sia un ente del Terzo settore. Il comma 3 regola la delega di voto, e precisamente il meccanismo e i limiti di questa particolare forma di espressione del voto, distinguendo al riguardo tra associazioni che hanno meno di cinquecento associati ed associazioni che hanno almeno cinquecento associati (e tra queste ultime, dunque, anche le reti associative di cui all'articolo 41). Il comma 4 consente di prevedere per statuto l'intervento degli associati all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Il comma 5 consente nelle associazioni che hanno almeno cinquecento associati (e tra queste ultime, dunque, anche alle reti associative di cui all'articolo 41) di costituire assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali, prevedendo che a tali assemblee si applichino le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili. Il comma in questione intende recepire una prassi in uso nelle grandi associazioni o reti associative di enti del Terzo settore, ovvero di prevedere statutariamente forme di democrazia indiretta al fine di rendere possibile e più efficace il governo di associazioni con un numero molto consistente di associati. La base sociale complessiva è, pertanto, articolata in assemblee separate individuate per materia, territorio o categorie di associati. Queste assemblee separate eleggono propri delegati che formano l'assemblea generale dei delegati, che opera in sostituzione dell'assemblea generale di tutti gli associati, di cui ha i relativi poteri. I delegati non necessariamente operano alla stregua di *nuncii* ma ad essi potrebbero anche essere accordata discrezionalità nelle decisioni, secondo le disposizioni statutarie in merito. Sempre secondo le previsioni statutarie, l'assemblea dei delegati potrebbe operare per singoli atti (ed esaurire così le sue funzioni) ovvero anche stabilmente per il compimento di più atti in un determinato periodo di tempo. Di tali forme di democrazia rappresentativa nelle associazioni più grandi si terrà conto anche in altre disposizioni dell'articolo 25. Infine, il comma 6 dell'articolo 24 estende le disposizioni dell'articolo alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dal loro statuto.

L'**articolo 25** individua, al comma 1, le competenze inderogabili dell'assemblea degli associati. Il comma 2 consente di derogare al comma 1 nelle associazioni che hanno almeno cinquecento associati (incluse dunque le reti associative): lo statuto potrebbe infatti attribuire alcune competenze all'organo amministrativo o ad altro organo comunque denominato eletto dall'assemblea degli associati o dall'assemblea dei delegati. ~~Nelle reti associative lo statuto potrebbe inoltre attribuire altre competenze, in luogo dell'assemblea degli associati, all'assemblea dei delegati o ad altro organo eletto dalla medesima.~~ Infine, il comma 3 attribuisce una facoltà alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato.

L'**articolo 26** vincola gli enti del Terzo settore a nominare un organo di amministrazione, prevedendo, **salvo deroga ai sensi dell'articolo 25, comma 2**, che tale nomina spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Il comma 2, al fine di evitare un'eccessiva separazione tra proprietà dell'ente e gestione ed assicurare così una misura minima di autogestione da parte degli associati, prevede che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero ~~tra le persone~~ indicate dagli enti giuridici associati, con conseguente applicazione dell'articolo 2382 del Codice civile. Il comma 3 consente all'atto costitutivo o allo statuto di subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento a requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore, prevedendosi in tal caso l'applicazione dell'articolo 2382 del Codice civile. Inoltre, il comma 4 consente ad atto costitutivo o statuto di prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati, anche al fine di assicurare una gestione partecipata da tutti i diversi *stakeholder* dell'ente del Terzo settore (volontari, sostenitori, lavoratori, utenti, ecc.). Ancora, il comma 5 consente all'atto costitutivo o allo statuto di attribuire a soggetti esterni all'ente, segnatamente ad enti del Terzo settore **o senza scopo di lucro**, enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti, la nomina in via extraassembleare di uno o più amministratori. In ogni caso, tuttavia, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea, **salvo deroga ai sensi dell'articolo 25, comma 2**. Il comma 6 prevede che gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, debbano chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore. Il comma 7 riguarda il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e il regime di opponibilità di eventuali limitazioni di tale potere. Il comma 8 è specificamente dedicato alle fondazioni del Terzo settore e prevede anche qui l'obbligatorietà della nomina di un organo di amministrazione e l'applicazione di alcune disposizioni dell'articolo (quelle non specificamente dedicate alle associazioni e compatibili con la forma di fondazione). Si dispone infine che nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i precedenti commi 4 e 5.

L'**articolo 27** estende agli amministratori degli enti del Terzo settore l'articolo 2475-ter del Codice civile in materia di conflitti di interesse.

L'**articolo 28** estende agli amministratori degli enti del Terzo settore, nonché ai direttori, ai componenti dell'organo di controllo, ove nominato, e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato, il regime di responsabilità di cui agli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e all'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

L'**articolo 29** estende agli enti del Terzo settore la previsione di cui all'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile. E stabilisce, al suo secondo comma, che ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il

quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, comma 2, del codice civile. Il comma 3 dichiara non applicabile l'articolo 29 agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

L'**articolo 30** concerne la nomina di un organo di controllo interno, anche monocratico. Segnatamente, tale nomina è sempre obbligatoria nelle fondazioni del Terzo settore. Invece, nelle associazioni del Terzo settore è obbligatoria solo quando per due esercizi consecutivi siano stati superati alcuni parametri, indicati al comma 2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni ~~separati~~ **destinati** ai sensi dell'articolo 10. Si prevede che i componenti dell'organo di controllo debbano essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i requisiti di professionalità devono essere posseduti da almeno un componente. Ai componenti dell'organo di controllo si applica in ogni caso l'articolo 2399 del codice civile. I commi 6 e 7 individuano i compiti dell'organo di controllo interno. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Infine, il comma 8, attribuisce alcuni specifici poteri ai componenti dell'organo di controllo, cioè procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'**articolo 31** pone in capo agli enti del Terzo settore l'obbligo di nominare un soggetto incaricato della revisione legale dei conti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, allorché siano superati per due esercizi consecutivi alcuni parametri. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è inoltre obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni ~~separati~~ **destinati** ai sensi dell'articolo 10. In ogni caso, la nomina non è obbligatoria allorché il controllo contabile sia effettuato dall'organo di controllo interno composto da almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il **Titolo quinto** del Codice è dedicato a particolari categorie di enti del terzo settore, ovvero a enti del Terzo settore destinatari di una disciplina particolare. Ad ogni capo in cui il titolo quinto è suddiviso, corrisponde una diversa tipologia (o "famiglia") di enti del Terzo settore, ovvero sia, nell'ordine proposto, quella delle ODV, delle APS, degli enti filantropici, delle imprese sociali, delle reti associative ed infine delle società di mutuo soccorso. L'individuazione delle categorie non soltanto corrisponde all'assetto normativo previgente, dove per ogni famiglia vigeva un autonomo provvedimento normativo, ma soddisfa anche esigenze di sistemazione e razionalizzazione del sistema normativo degli enti del Terzo settore, con particolare riferimento alla materia fiscale.

L'**articolo 32** contiene al comma 1 la definizione di organizzazione di volontariato individuandone le caratteristiche specifiche nell'ambito degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del Codice: la forma associativa, l'irrelevanza del possesso della personalità giuridica, l'essere costituita da un numero di associati non inferiore a ~~novi~~ **sette persone fisiche** o a ~~tre~~ **cinque** organizzazioni di volontariato, le finalità (lo svolgimento di una o più attività di cui all'articolo 5, ~~con~~

~~esclusione di quelle di commercio equo e solidale e di agricoltura sociale, riservate ad enti aventi natura di impresa~~), i destinatari (i terzi in via prevalente) e le modalità di svolgimento dell'attività (attraverso l'apporto prevalente dei volontari associati).

Il comma 2 introduce una specifica disposizione, per cui, in coerenza con la nozione di ente del Terzo settore introdotta dalla legge n. 106/2016, possono entrare nella compagine associativa anche enti del terzo settore **o senza scopo di lucro** diversi dalle organizzazioni di volontariato, purché il loro numero non sia superiore al ~~tre~~**cinquanta** per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Il comma 3 prevede che la denominazione sociale debba contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV; viceversa, inibisce l'utilizzo di tale denominazione o del relativo acronimo, come pure di altre locuzioni equivalenti o parole comunque anche potenzialmente ingannevoli, a soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

Tale disposizione è finalizzata a dare sin dal primo momento al pubblico l'esatta consapevolezza del tipo di ente con cui ci si relaziona e impedire, invece, comportamenti scorretti da parte di entità che non possiedono la caratteristica di organizzazioni di volontariato.

L'ultimo comma fa salve, per le organizzazioni di volontariato che operano nel settore della protezione civile, le disposizioni specifiche che regolano la materia, in ragione della peculiarità della stessa, anche alla luce dell'attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di protezione civile.

L'**articolo 33**, al fine di salvaguardare la specifica identità delle ODV nell'ambito degli enti del Terzo settore, cioè la loro natura di organizzazioni di volontari, consente alle ODV di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, prevedendo che, in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non possa essere superiore al ~~venti~~**cinquanta** per cento del numero dei volontari. I commi 2 e 3 dispongono in merito alle entrate ammissibili delle ODV. In particolare, il comma 3 chiarisce che per le attività di interesse generale presate le ODV hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ~~senza null'altro poter pretendere da beneficiari, terzi o dalle PP.AA.~~

Quanto alla *governance* delle ODV, l'**articolo 34** prevede alcune disposizioni particolari, quale quella per cui tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato devono essere scelti tra **le persone fisiche associate** ~~i volontari associati~~ ovvero ~~tra le persone~~ indicate, tra i propri ~~volontari~~ associati, dalle organizzazioni di volontariato associate, con conseguente applicazione dell'articolo 2382 del Codice civile. Inoltre, il comma 2 specifica che ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Unica deroga è prevista per i casi nei quali l'ODV, ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 30, sia tenuta a costituire un organo di controllo all'interno del quale è prevista obbligatoriamente la presenza di almeno un componente in possesso dei requisiti di professionalità specificamente previsti dall'articolo 2397, comma 2, del Codice civile: In questo caso l'articolo in esame consente all'ODV la remunerazione dell'opera prestata dal professionista, in quanto derivante dall'adempimento di una norma imperativa.

L'**articolo 35** contiene al comma 1 la definizione di associazione di promozione sociale individuandone le caratteristiche specifiche nell'ambito degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del Codice: la forma associativa, l'irrelevanza del possesso della personalità giuridica, l'essere costituita da un numero di associati non inferiore a ~~nove~~**sette** persone fisiche o a ~~cinque~~**tre** associazioni di promozione sociale, le finalità (lo svolgimento di una o più attività di cui all'articolo 5, ~~con esclusione di quelle di commercio equo e solidale e di agricoltura sociale, riservate ad enti aventi natura di impresa~~), i destinatari (i propri associati, i loro familiari o i terzi, in linea con la precedente

normativa di settore) e le modalità (attraverso l'apporto prevalente dell'attività volontaria e gratuita dei propri associati).

Il comma 2 dell'articolo contiene specifiche limitazioni già presenti nella vigente legge n. 383/2000, per cui non si considerano associazioni di promozione sociale i circoli privati, le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, in modo da garantire ampiamente l'ammissione di nuovi soci e la partecipazione alla vita associativa in condizioni di uguaglianza e democraticità.

Il comma 3 introduce una specifica disposizione, per cui, in coerenza con la nozione di ente del Terzo settore introdotta dalla legge n.106/2016, possono entrare nella compagine associativa anche enti del terzo settore **o senza scopo di lucro diversi dalle associazioni di promozione sociale**, purché il loro numero non sia superiore al ~~trenta~~ **cinquanta** per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Tale disposizione non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.

Il comma 5 prevede che la denominazione sociale debba contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS; viceversa, inibisce l'utilizzo di tale denominazione o del relativo acronimo, come pure di altre locuzioni equivalenti o parole comunque anche potenzialmente ingannevoli, a soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

Tale disposizione è finalizzata a dare sin dal primo momento al pubblico l'esatta consapevolezza del tipo di ente con cui ci si relaziona e impedire, invece, comportamenti scorretti da parte di entità che non possiedono la caratteristica di associazioni di promozione sociale.

L'**articolo 36**, in continuità con quanto già previsto dalla legge n. 383 del 2000, prevede che le associazioni di promozione sociale, possono assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia strettamente necessario, ferma restando la prevalenza dell'apporto volontario dei propri associati.

Viene comunque fatta salva la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 17, per cui la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, disposizione volta a garantire e tutelare il lavoratore impedendo che la sua prestazione possa essere (anche in elusione alla vigente normativa lavoristica) considerata in parte come prestazione lavorativa e in parte come prestazione volontaria.

La possibilità di avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi viene limitata per valorizzare le caratteristiche dell'apporto dei volontari e le finalità della legge nel suo complesso, superando le difficoltà interpretative della normativa vigente: il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al ~~venti~~ **cinquanta** per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero complessivo degli associati.

L'**articolo 37** individua una nuova tipologia organizzativa nell'ambito degli enti del Terzo settore, quella degli enti filantropici. Si tratta di enti che non potrebbero farsi rientrare né nella categoria delle ODV né in quella delle APS né tanto meno in quella delle imprese sociali, ma che pure sono molto diffusi nella prassi, sotto diverse forme (fondazioni filantropiche, fondazioni di comunità, associazioni che raccolgono fondi da erogare poi in ricerca scientifica per la cura di malattie gravi; ecc.). Tali enti possono essere costituiti sia in forma di associazione che di fondazione ed hanno natura erogativa. Infatti, si propongono di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Il comma 2 precisa che la loro denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico e che tale indicazione, così

come di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.

L'**articolo 38** individua le entrate ammissibili degli enti filantropici, stabilendo che essi traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. I loro atti costitutivi indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti di terzo settore.

L'**articolo 39** stabilisce che il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, **con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche**. Tale prescrizione è conseguenza del rilievo primario che in questa categoria di enti del Terzo settore riveste il momento erogativo.

L'**articolo 40** si limita a rinviare, per quanto riguarda le imprese sociali e tra esse le cooperative sociali, alla loro normativa specifica. Si tratta, però, di una disposizione di rinvio utile a chiarire che le imprese sociali, ancorché oggetto di un atto legislativo autonomo, sono comunque enti del Terzo settore, e che dunque nei confronti delle imprese sociali possono trovare applicazione le norme del Codice nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 3 e, per quanto riguarda le imprese sociali in forma di associazione o di fondazione, di cui all'articolo 20.

L'**articolo 41** tratta delle reti associative di cui all'articolo 4 comma 1 lettera p) della legge n. 106/2016, disciplinandone requisiti e compiti. Si tratta di enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, anche non riconosciuta, che associno almeno ~~500~~ **100** enti o, **in alternativa**, almeno ~~100~~ **20** fondazioni localizzate in almeno cinque regioni del territorio nazionale.

Sono reti associative nazionali le reti associative che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), relativo alla composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'iscrizione delle reti in un'apposita sezione dell'istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché la loro costituzione e operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per l'accesso delle reti medesime alle risorse del Fondo di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), della legge n. 106/ 2016. In ogni caso tali risorse non potranno essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni, pur facenti parte della rete medesima, in attuazione di quanto disposto dalla norma primaria istitutiva del Fondo, in base alla quale lo stesso è destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni.

Il comma 6 fa salve alcune disposizioni in materia di protezione civile, con riferimento alle reti associative operanti in tale ambito, in ragione della peculiarità della materia, anche alla luce dell'attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di protezione civile.

I commi 7, 8, 9 e 10 prevedono che gli atti costitutivi o gli statuti disciplinino l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2, nonché le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3 e, infine, le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

Gli **articoli 42-44** (capo VI) sono dedicati alle società di mutuo soccorso. In particolare:

L'articolo 42 opera un rinvio alla disciplina di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

L'articolo 43 prevede che le società di mutuo soccorso esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, possono entro tre anni trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio;

L'articolo 44 esclude, nei confronti delle società di mutuo soccorso l'obbligo di versamento del contributo del 3% sugli utili netti annuali di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 previsto a carico delle società cooperative. Tale obbligo non è difatti configurabile in capo alle società di mutuo soccorso in considerazione del fatto che il relativo modello societario è istituzionalmente inidoneo a produrre utili (infatti le società di mutuo soccorso sono enti non lucrativi, che non svolgono attività d'impresa, non hanno capitale sociale e vi è l'obbligo di impiegare la totalità dei contributi dei soci in attività in favore dei medesimi). La norma in esame prevede inoltre che le stesse non sono obbligate ad iscriversi nella apposita sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese, qualora abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro o non gestiscano fondi sanitari integrativi.

Il **Titolo sesto** disciplina il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'articolo 45 al comma 1 supera l'attuale molteplicità di registri (nazionale e delle regioni e province autonome per la legge 383/2000 in materia di associazioni di promozione sociale, delle regioni e province autonome in materia di organizzazioni di volontariato, istituiti e disciplinati rispettivamente da normative nazionali e regionali) ed introduce un Registro unico nazionale del terzo settore – istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - che raccoglie oltre alle APS e alle ODV anche altri enti del Terzo settore; il registro, unitario, sarà operativamente gestito con modalità informatiche uniformi, ~~da uffici appartenenti alle~~ **in collaborazione con le** regioni e province autonome che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame ~~dovranno essere individuati da ciascuna regione e provincia autonoma~~ **individuano le strutture competenti**. L'individuazione dell'ufficio competente, a livello statale, sarà fatta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente.

Il comma 2 stabilisce che il Registro è pubblico e accessibile a tutti gli interessati attraverso strumenti telematici da qualunque parte del territorio nazionale.

L'articolo 46 prevede per il Registro unico diverse sezioni ciascuna delle quali rappresenta una specifica tipologia di enti definiti dai vari articoli del Codice: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali (incluse le cooperative sociali), reti associative, società di mutuo soccorso, altri enti del terzo settore. Quest'ultima voce ha carattere residuale ed è volta a consentire l'iscrizione anche a soggetti "sui generis" che pur in possesso dei requisiti generali previsti per la generalità degli enti, presentano difficoltà a riconoscersi in una specifica categoria. In tal modo la disposizione non "ingessa" la libertà organizzativa degli enti,

soprattutto quelli di nuova costituzione, consentendo l'emersione di nuove tipologie organizzative al momento difficilmente individuabili ma in grado, in futuro, di svilupparsi con caratteristiche originali.

La numerosità delle sezioni di cui al comma 1 trova un bilanciamento nel comma 2, che inibisce la contemporanea iscrizione in più sezioni del Registro, in linea con quanto già disposto alcune normative regionali che, stabilendo tale principio hanno inteso orientare i vari enti ad una connotazione e configurazione precisa e definita, anche al fine di evitare comportamenti "opportunistici" da parte degli enti. L'unica eccezione al principio della incompatibilità è previsto, in ragione della loro specifica natura, nei confronti delle reti associative, che possono avere composizioni variabili e aggregare enti del terzo settore anche tra loro disomogenei.

Una ulteriore misura di flessibilità del sistema è prevista dal comma 3, che stabilisce che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può istituire con proprio decreto, **sentita la Conferenza Unificata**, nuove sezioni o sottosezioni o modificare le sezioni già esistenti, in modo da aggiornare le disposizioni alla realtà sociale ed organizzativa degli enti del terzo settore.

L'articolo 47 disciplina in via generale (fatte salve le necessarie misure di dettaglio previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 54) l'iscrizione nel Registro unico.

Il comma 1 individua il soggetto autorizzato a presentare l'istanza (ferma restando la specifica previsione di cui all'articolo 22, relativo alla disciplina per l'acquisto della personalità giuridica), ovvero il legale rappresentante dell'ente o quello della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisce, l'ufficio competente (quello del Registro unico nazionale della regione o della provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale) e specifica che dovranno essere depositati contestualmente l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati nonché indicata la sezione del Registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. In caso di reti associative, in ragione degli specifici compiti e caratteristiche di tali tipologie di enti, la domanda deve essere presentata **all'Ufficio statale del Registro unico nazionale individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali** ai fini dell'iscrizione nella specifica sezione ad esse dedicata.

Il comma 2 prevede che l'ufficio del Registro verifichi la sussistenza delle condizioni previste dal codice per ricomprendere l'ente nel Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

Il comma 3 individua in 60 giorni dalla presentazione della domanda i termini entro i quali l'ufficio del Registro può iscrivere l'ente, rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato (fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/1990 in materia di procedimento amministrativo) oppure invitare l'ente a completare o rettificare la domanda o ad integrare la documentazione presentata. In questo caso può assegnare un ulteriore termine per la presentazione della domanda rettificata o integrata.

Il comma 4 prevede che decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda principale o in caso di rettifica completamente o integrazione, la domanda si intende accolta secondo il principio del "silenzio assenso" già previsto in tali termini dalla legge n.383/2000 nella parte relativa all'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale.

Il comma 5 introduce una specifica forma di semplificazione e riduzione dei tempi procedurali nel caso in cui lo statuto e l'atto costitutivo dell'ente siano redatti secondo modelli standard tipizzati, predisposti dalle reti associative e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali: in tal caso l'ufficio del Registro unico, verificata la regolarità formale della documentazione iscriverà in assenza di ragioni ostative specifiche l'ente nel Registro unico entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Il comma 6 prevede quale rimedio giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego di iscrizione al Registro il ricorso davanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

L'articolo 48 stabilisce le informazioni e gli atti che relativamente a ciascun ente iscritto devono necessariamente essere rispettivamente contenute nel Registro unico (con le relative modalità di aggiornamento) o depositati presso di esso al fine di renderli accessibili al pubblico, nell'ottica di rendere trasparenti e accessibili importanti informazioni relative a soggetti che grazie all'iscrizione,

possono essere ammessi a percepire fondi pubblici o a ricevere specifici benefici in considerazione della loro natura di enti del terzo settore, nonché il relativo regime di sanzioni e responsabilità.

Il comma 1 elenca analiticamente le informazioni che obbligatoriamente l'ente iscritto deve fornire e che devono sempre essere contenute nel Registro: la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, le eventuali sedi secondarie, la data di costituzione, l'oggetto dell'attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita IVA, **il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo** ~~l'eventuale patrimonio minimo~~, le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza dell'ente, le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

Il comma 2 prevede inoltre che nel Registro unico devono essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, che dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Il comma 3 prevede che i rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 ~~e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente e il rendiconto relativo ai contributi pubblici percepiti~~ devono essere depositati entro **il 30 giugno di ogni anno** ~~30 giorni, rispettivamente, dalla loro approvazione o dal termine del periodo di riferimento del rendiconto stesso~~. Nel medesimo termine, **Entro 30 giorni decorrenti** ~~a decorrere da ciascuna modifica~~, devono essere trasmesse le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui al comma 1 e 2.

Il comma 4 prevede **in caso di mancato o incompleto deposito, nei termini, degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, che l'Ufficio del Registro diffidi l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro** ~~a carico degli enti che non provvedano al deposito degli atti e dei loro aggiornamenti o non rendano le informazioni obbligatorie previste dall'articolo, nel termine di 180 giorni, la specifica sanzione della cancellazione dal Registro~~.

Il comma 5 individua negli amministratori i soggetti onerati agli adempimenti di cui ai commi precedenti, prevedendo nei loro confronti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 2630 del Codice civile (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).

Il comma 6, infine, prevede, in relazione all'iscrizione degli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni, l'obbligo per l'ufficio del Registro unico nazionale di acquisire l'informazione antimafia di cui all'articolo 91 del D.L.gs n.159/2011 ("codice delle leggi antimafia")

L'articolo 49 disciplina le ipotesi di estinzione e di scioglimento dell'ente.

In particolare il comma 1 prevede che l'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore accerti, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dia comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale competente per territorio affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e ss. delle disposizioni di attuazione del codice civile (nomina dei liquidatori).

Il comma 2 prevede che una volta chiusa la procedura di liquidazione, ne sia data comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore che provvede alla conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

L'articolo 50 disciplina i casi in cui l'ufficio del Registro unico può disporre la cancellazione dell'ente del Terzo settore dal Registro stesso. Esso può avvenire su richiesta dell'ente stesso o d'ufficio, anche sulla base di provvedimenti delle autorità giudiziaria o tributaria, quando l'ente sia venuto meno o non risulti più in possesso dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione. Nel secondo caso, quando l'ente sia operante ma non più in possesso dei requisiti, la cancellazione comporta l'obbligo di devoluzione del patrimonio (in linea con quanto attualmente previsto in caso di

cancellazione dall'anagrafe delle Onlus), per la parte incrementatasi nel periodo di iscrizione al Registro.

Qualora l'ente, tuttora in vita, abbia perso (ad es. a seguito di una modifica statutaria o di situazioni e circostanze oggettive) i requisiti per l'iscrizione in una delle sezioni specifiche ma mantenga caratteristiche tali da consentire l'iscrizione in altra sezione del Registro, può rivolgere istanza di migrazione ad altra sezione all'Ufficio del Registro unico competente, che procede previa verifica dei presupposti di legge (come in caso di nuova iscrizione). ~~Anche in questo caso si procede alla devoluzione del patrimonio incrementale, a beneficio dei soggetti che continuano ad essere iscritti nella originaria sezione.~~

Il rimedio giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti di cancellazione è attivabile ai sensi del comma 4 con ricorso al T.A.R. competente.

L'articolo 51 assoggetta ciascuno degli enti iscritti al registro ad una revisione d'ufficio a scadenza ~~almeno~~ triennale affinché sia verificata (secondo una previsione già rinvenibile nella normativa sulle associazioni di promozione sociale, in particolare all'art. 8 della legge 383/2000) in capo agli enti la permanenza dei requisiti di legge.

L'art. 52 disciplina la funzione di pubblicità dichiarativa del Registro unico, prevedendo che gli atti iscritti annotati o depositati presso il Registro e quindi conoscibili ai terzi siano ad essi opponibili nell'interesse dell'ente solo dopo la loro pubblicazione nel Registro (a meno che non sia provata a cura dell'ente la loro effettiva conoscenza da parte dei terzi stessi), analogamente a quanto previsto per le imprese dagli artt. 2188 del codice civile in materia di registro delle imprese e da varie norme speciali. Il comma 2 consente ai terzi di dimostrare l'impossibilità di prendere conoscenza degli atti ad essi opponibili una volta pubblicati ma tale possibilità è mantenuta in essere per un margine di 15 giorni, decorsi i quali l'atto pubblicato diventa comunque pienamente opponibile.

L'articolo 53 individua la tempistica per l'attuazione piena del Registro Unico: entro un anno, con atto non regolamentare assunto previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce la procedura per l'iscrizione nel Registro e individua i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti, unitamente alle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nonché le sue modalità di comunicazione con il Registro delle Imprese. Tale atto è indispensabile per assicurare su tutto il territorio nazionale l'uniformità delle regole e dei requisiti di cui all'art. 5 comma 1 lett. h) e art. 7 comma 1 della legge delega.

Sulla base di tale atto ai sensi del comma 2 dell'articolo, le Regioni disciplinano ~~con proprie leggi~~ i procedimenti amministrativi per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione e, sulla base della struttura informatica unitaria rendono operativo il Registro unico.

Il comma 3 quantifica le risorse da impiegare per l'infrastruttura informatica e per la gestione del Registro unico e l'operatività degli uffici e prevede che tali risorse siano assegnate sulla base di specifici accordi con le Regioni e le province autonome.

L'articolo 54 prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo precedente disciplini anche il confluire dei dati relativi alle associazioni di promozione sociale già in possesso delle Amministrazioni territoriali nella struttura unitaria del Registro unico gestita dagli uffici del Registro operanti presso le regioni stesse. Una volta completate tali attività di trasmigrazione, ciascun ufficio del Registro unico nazionale richiede agli enti previamente iscritti nei registri preesistenti le integrazioni necessarie ai sensi della nuova normativa (informazioni o documenti da depositare). Il comma 3 assegna agli enti candidati all'iscrizione nel registro Unico un termine per integrare informazioni e documentazioni richieste, prevedendo in caso di omissione la sanzione della mancata iscrizione; il comma 4 prevede un regime temporaneo grazie al quale gli enti iscritti nei preesistenti registri che non hanno ancora visto perfezionata l'iscrizione nei nuovi registri

possono continuare a beneficiare dei diritti derivanti dalla pregressa iscrizione senza soluzione di continuità.

Il **Titolo settimo** affronta la materia dei rapporti tra gli enti del Terzo settore e le pubbliche amministrazioni. In via preliminare la delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione viene fatta attraverso il richiamo alla previsione dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.165/2001. Il tema viene affrontato nelle diverse fasi nelle quali si possono concretizzare forme relazionali tra la P.A. e gli enti del Terzo settore, dalla fase di programmazione, a quella di progettazione per finire a quella di attuazione dell'intervento. Il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nelle fasi sopra indicate deve rispondere alla duplice esigenza di favorire processi e strumenti di partecipazione che possano accrescere la qualità delle scelte finali, ferme restando le prerogative proprie dell'Amministrazione procedente in ordine a tali scelte. Il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, in tale cornice, si pone come espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, di sussidiarietà e di autonomia. Sotto il profilo dell'ambito oggettivo, il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, che sulla base della L. n.328/2000 e del successivo D.P.C.M. 30.3.2001, era limitato agli interventi e servizi sociali, viene esteso a tutti i settori inerenti alle attività di interesse generale. Detto coinvolgimento dovrà essere attuato dalle amministrazioni precedenti nel rispetto dei principi in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti, con particolare riguardo alla programmazione sociale di zona.

L'**articolo 55**, recependo l'orientamento espresso dall'ANAC nella delibera n. 20 gennaio 2016, n.32, recante "Determinazione delle linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali" definisce al comma 2 la co-programmazione come il processo attraverso il quale la pubblica amministrazione individua i bisogni da soddisfare, gli interventi a tal fine necessari, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili. Il successivo comma 3 definisce la co-progettazione come il processo attraverso il quale la pubblica amministrazione definisce ed eventualmente realizza specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare individuati anche all'esito della precedente fase di programmazione. Anche la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato. L'individuazione degli enti del Terzo settore da coinvolgere nel partenariato, **anche mediante forme di accreditamento**, dovrà avvenire attraverso procedimenti ex articolo 12 della legge n.241/1990, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Centrale sarà il ruolo dell'amministrazione procedente alla quale compete, come già enunciato dalla richiamata delibera ANAC n. 32/2016, la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici del progetto, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner. Una volta individuato l'ente o gli enti partner, lo sviluppo dell'attività vera e propria di co-progettazione non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del progetto ma esclusivamente modalità attuative e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner.

L'**articolo 56** contiene la disciplina delle convenzioni che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 possono sottoscrivere sia con le associazioni di promozione sociale che con le organizzazioni di volontariato, riallacciandosi alle previsioni contenute rispettivamente nell'articolo 30 della legge n. 383/2000 e nell'articolo 7 della legge n.266/1990. La convenzione è lo strumento giuridico mediante il quale il soggetto pubblico riconosce in capo all'ente del Terzo settore rientrante in una delle due tipologie sopra indicate i requisiti necessari per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, mette a disposizione di tale soggetto le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi predefiniti, controlla, verifica e valuta la conformità dell'operato dell'ente alle prescrizioni convenzionali.

Il comma 1 introduce innanzitutto un limite di carattere temporale e prevede che solo le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro unico del terzo settore possono stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche, limitazione presente, con riferimento alle associazioni di promozione sociale, anche nell'articolo 30 della legge n. 383 del 2000.

Le convenzioni sono finalizzate allo svolgimento di attività o servizi **sociali** di interesse generale, **se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato**, da espletarsi in favore di terzi.

Il comma 2 prevede poi che soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate dalle associazioni di promozione sociale o di volontariato potranno essere ammesse a rimborso. Si tratta del cd. "criterio dei costi reali", reso necessario dal fatto che gli enti in parola sono enti senza fini di lucro.

Il comma 3 enuclea i principi che le amministrazioni pubbliche sono tenute a rispettare nell'individuazione delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato con cui sottoscrivere le convenzioni: principi di imparzialità, **pubblicità**, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, espressi nella legge n.241/1990. Detta individuazione avverrà pertanto nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 12 della citata legge, ~~anche~~ attraverso l'espletamento di procedure comparative riservate alle medesime. La disposizione prevede anche, in capo alle amministrazioni pubbliche, la potestà di individuare, naturalmente in via preventiva, specifici requisiti di moralità professionale e di adeguatezza da valutarsi in base ad una serie specifica di parametri, puntualmente elencati dalla norma quali: la struttura dell'associazione o organizzazione, l'attività concretamente svolta, le finalità perseguite, il numero degli aderenti, le risorse a disposizione e la capacità tecnica e professionale. Quest'ultimo requisito viene definito dalla norma quale concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto della convenzione; a titolo esemplificativo, la disposizione individua alcuni criteri per valutare la capacità tecnica e professionale, ovvero l'esperienza maturata, l'organizzazione, la formazione e aggiornamento dei volontari.

Il comma 4 individua specificamente alcuni contenuti obbligatori delle convenzioni,: le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto delle stesse, il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e degli standard organizzativi e strutturali eventualmente previsti dalla normativa nazionale o regionale, la durata del rapporto regolato dalla convenzione stessa; il contenuto e le modalità dell'impiego dei volontari; il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività oggetto della convenzione; le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici; le coperture assicurative, i rapporti finanziari (le spese da ammettere a rimborso, fra cui necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa); le modalità di risoluzione del rapporto; le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità; la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese.

Con riferimento a tale ultimo punto, la norma ribadisce che le stesse devono essere effettive e viene espressamente esclusa qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, mentre il rimborso dei costi indiretti è limitato alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione. Tale previsione consente contribuisce a rimarcare la differenza tra le convenzioni in parola e i contratti per l'affidamento di servizi: nel primo caso, la convenzione prevede una forma di sostegno finanziario alle attività oggetto della medesima, poste in essere dall'ente del Terzo settore, che riceve una somma di danaro dalla pubblica amministrazione esclusivamente a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute e rendicontate. Nel secondo caso, il contratto ha per oggetto la prestazione di un servizio, a fronte del quale è previsto il pagamento di un corrispettivo. Diverse sono anche le procedure amministrative sottostanti all'individuazione della controparte: nel primo caso, viene preso in considerazione l'articolo 12 della legge n.241/1990; nel secondo caso il codice dei contratti pubblici.

L'**articolo 57** detta una disciplina speciale per quanto concerne i servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza: in ragione della peculiarità del servizio, strettamente connesso alla tutela della salute della persona, si prevede che detti servizi possano costituire oggetto, in via prioritaria, di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, in presenza di specifici requisiti e

condizioni. Sotto il profilo soggettivo, la norma prevede un rafforzamento dell'affidabilità, prescrivendo oltre al requisito dell'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'adesione ad una rete associativa e **l'accreditamento ai sensi della normativa regionale, ove esistente**. Inoltre, in coerenza con i recenti orientamenti espressi dalla Corte di giustizia europea, l'affidamento diretto dei servizi in parola deve contribuire effettivamente al raggiungimento delle finalità sociali, sia diretto al soddisfacimento di finalità solidaristiche, e costituisca una scelta tutoria dell'economicità dell'azione amministrativa, più specificamente, di efficienza del bilancio. Inoltre i servizi devono essere effettuati solo a rimborso delle spese effettivamente sostenute, non potendo le organizzazioni affidatarie trarre alcun profitto dal servizio, né tantomeno procurarlo ai propri membri. La norma in esame esplicita e salvaguarda detti presupposti, anche attraverso il richiamo alle disposizioni contenute nel precedente articolo 56. Tale disposizione si colloca inoltre all'interno della più recente cornice normativa europea, con specifico riguardo alla Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, la quale, in tema di servizi alla persona, prevede che gli Stati membri sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione. Pertanto, la previsione contenuta negli art.142 e 143 del D.Lgs n.50/2016, che recepisce la sopra menzionata direttiva n.24/2014, nel disciplinare il particolare regime giuridico degli appalti nei servizi sociali, lascia impregiudicata la facoltà di affidare i servizi in parola attraverso modalità diverse, quali l'affidamento in convenzione, già presente nel nostro ordinamento con le richiamate disposizioni di cui all'art.7 della legge n.266/1990 e all'art.30 della legge n.383/2000.

Il **Titolo ottavo**, suddiviso in capi, disciplina la promozione e il sostegno degli Enti del Terzo settore: viene in primo luogo in considerazione il Consiglio nazionale del Terzo settore, che la legge delega, all'articolo 5, comma 1, lettera g), configura quale organismo collegiale di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale, nella prospettiva del superamento del vigente sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, previsti, rispettivamente dall'articolo 12 della legge n. 266/1991 e dagli articoli 11 e ss. della legge n.383/2000.

Più specificamente, **l'articolo 58** prevede l'istituzione del Consiglio nazionale del terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attribuendone la presidenza al Ministro del lavoro e delle politiche sociali o ad un suo delegato.

Ai sensi dell'**articolo 59**, tale organo consultivo è composto da:

a) **sei otto** rappresentanti designati dall'associazione degli enti Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti aderenti alla stessa, calcolati sulla base dei dati amministrativi ricavabili dagli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore. La designazione di tali componenti dovrà essere effettuata in modo da assicurare pluralismo all'interno di tale organismo, facendo sì che tutte le diverse componenti del Terzo settore siano adeguatamente rappresentate, tenendo in particolare conto della tripartizione delineata dal legislatore delegante tra enti che realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita, enti che realizzano tali attività mediante forme di mutualità ed enti che le realizzano mediante forme di produzione e scambio di beni e servizi;

b) ~~dieci~~ **quattordici** rappresentanti di reti associative, **di cui otto nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore** ~~iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore;~~

c) cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di terzo settore, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria;

d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, ed uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresì parte, senza diritto di voto:

a) un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con comprovata esperienza in materia di terzo settore;

b) un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP con comprovata esperienza in materia di terzo settore;

c) il direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si prevede inoltre che i componenti del Consiglio siano nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che per ogni componente effettivo del Consiglio debba essere nominato un supplente, che i componenti del Consiglio rimangano in carica per tre anni e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi, al fine di assicurare l'opportuna rotazione. Viene stabilito inoltre il principio della gratuità della partecipazione al Consiglio, da parte dei suoi componenti effettivi e supplenti. Detta partecipazione, pertanto, non origina alcun diritto alla corresponsione di compensi, indennità, rimborsi od emolumenti comunque denominati.

Nel delineare la composizione del nuovo organo consultivo, si è inteso superare l'approccio settoriale sottostante ai preesistenti Osservatori, nonché la frammentarietà delle necessarie forme di interazione con i livelli della *governance* territoriale, attraverso la costituzione di un organismo collegiale, che si configura quale sede unitaria rappresentativa dei diversi livelli di governo ed esponenziale del pluralismo organizzativo del Terzo settore.

L'**articolo 60** individua i compiti, di natura consultiva, svolti dal Consiglio.

Esso esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore; sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie statali specificamente destinate al Terzo settore; esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti di terzo settore; designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia sociale, di cui all'art.10 della legge n.106/2016, ed è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del terzo settore, ai sensi del comma 1, dell'articolo 7, della legge n.106/2016, con il supporto delle reti associative **nazionali**; designa, infine, i rappresentanti degli enti del terzo settore presso il CNEL, come previsto dalla legge n.936/1986.

Per lo svolgimento di tali compiti il Consiglio si avvarrà delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le modalità di funzionamento del Consiglio saranno fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il capo II, dedicato ai centri di servizio per il volontariato, dà attuazione al dettato dell'art.5, comma 1, lettera e) della legge delega, che prevede la revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato introdotti nell'ordinamento giuridico dall'art.15 della legge 11.8.1991, n.266 "Legge-quadro sul volontariato".

Più specificamente, l'**articolo 61** stabilisce i requisiti prescritti per l'accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato: a tal fine, in armonia con il criterio direttivo espresso nella legge delega, secondo il quale alla costituzione e gestione dei CSV possano concorrere tutti gli enti del terzo settore, ad eccezione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile, assumendo la personalità giuridica ed una delle forme giuridiche previste per gli enti del terzo settore, il nuovo regime giuridico prevede che i CSV assumano la forma giuridica di associazione riconosciuta del Terzo settore, avente personalità giuridica, e siano costituiti da organizzazioni di volontariato di cui alla sopra citata legge 11 agosto 1991, n. 266 e da altri enti del Terzo settore, ad esclusione di quelli

costituiti in forma societaria. Il medesimo articolo 61 stabilisce inoltre puntuali prescrizioni in ordine al contenuto degli statuti dei CSV, che si pongono come condizioni necessarie al fine del rilascio del prescritto accreditamento. In particolare, la costituzione dei CSV, in coerenza con gli specifici criteri direttivi contenuti nella legge di delega, deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo, al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari nei diversi enti del terzo settore: tale attività di supporto sarà rivolta non solo alle organizzazioni di volontariato, ma anche ad altri enti del Terzo settore, pur se non associati al CSV medesimo; il divieto di utilizzare risorse provenienti dal Fondo di finanziamento stabile dei CSV per effettuare erogazioni pecuniarie dirette a terzi ovvero cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse; l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonti diverse dal Fondo di finanziamento stabile dei CSV. Sotto tale profilo, tra le fonti ulteriori di finanziamento dei CSV sono annoverabili anche i proventi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, consentita ai CSV, purché non pregiudichi l'espletamento dei compiti demandati ai CSV medesimi nel successivo art. 63 e rispetti il requisito dell'assenza dello scopo di lucro, richiesto quale contenuto statutario necessario. L'articolo 61 individua, quali ulteriori prescrizioni che devono necessariamente essere contemplate nello statuto, l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, che ne facciano richiesta, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del Codice civile; il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno; l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato; misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati; misure volte a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV; specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per i titolari di cariche sociali, con particolare riferimento al presidente dell'organo di amministrazione; il limite massimo di mandati consecutivi per gli amministratori ed il limite massimo di copertura, da parte della stessa persona, della carica di presidente dell'organo di amministrazione; la presenza di un rappresentante dell'Organismo territoriale di controllo di cui al successivo art.9, nell'ambito dell'organo di controllo interno del CSV; l'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale; misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità degli atti del CSV.

I commi 2 e 3 dettano le condizioni e i limiti in ordine al rilascio degli accreditamenti, stabilendo che il numero di CSV accreditabili sul territorio nazionale è fissato dall'Organismo Nazionale di Controllo, disciplinato nel successivo articolo 64: nella fissazione di tale limite numerico, dovrà in ogni caso essere garantita la presenza di almeno un CSV per ogni Regione e provincia autonoma, senza poter superare, sempre per ciascuna regione o provincia autonoma, il limite massimo costituito dal numero dei CSV presenti nel territorio regionale (o della provincia autonoma) alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ed evitando la compresenza di più CSV in uno stesso territorio. In tale cornice, l'ONC accrediterà un CSV per ogni città metropolitana (sia nelle Regioni a statuto ordinario che in quelle previste dagli ordinamenti di ciascuna Regione a statuto speciale) e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nei territori delle città metropolitane e delle province sopra citate. L'Organismo Nazionale di Controllo potrà derogare ai criteri di accreditamento sopra indicati, con proprio atto motivato, nel quale dovrà essere dato conto delle specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi alla base della determinazione assunta in deroga. Viene infine fissato, al comma 4, il principio di tassatività delle cause di revoca dell'accredimento.

L'articolo 62 disciplina il finanziamento dei CSV, in coerenza con il dettato dell'art.5, comma 1, lettera e) della legge n.106/2016, nel punto in cui prevede il finanziamento stabile dei CSV medesimi, attraverso un programma triennale, con le risorse già previste dall'articolo 15 della legge quadro sul volontariato. Per il finanziamento stabile dei CSV, viene istituito un Fondo unico

nazionale, alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria, mediante contributi annuali obbligatori, integrativi o volontari, ed amministrato dall'Organismo nazionale di controllo, di cui al successivo articolo 64. I contributi annuali obbligatori corrispondono, ai sensi del comma 3, ad una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti, individuati in conformità alle previsioni del decreto legislativo n.153/1999. Le Fondazioni di origine bancaria calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme in tal modo dovute, versandole al Fondo unico nazionale entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio. Quanto ai contributi integrativi, si è ritenuta necessaria la previsione del relativo obbligo di versamento al fine di attuare il punto di delega riguardante la necessità che il finanziamento dei CSV sia "stabile", attraverso "un programma triennale" (articolo 5, comma 1, lettera e) n.3 della legge n.106/2016). Poiché il 1/15 è calcolato annualmente ed è variabile di anno in anno, evidentemente i contributi integrativi sono indispensabili affinché il finanziamento dei CSV possa essere stabile nel triennio programmato. Peraltro, le FOB sono obbligate a versare contributi integrativi solo in mancanza di riserve accantonate sufficienti ad assicurare la stabilità del finanziamento quando il 1/15 da solo non lo consenta. Le Fondazioni possono altresì versare contributi volontari ulteriori rispetto a quelli obbligatori, nonché contributi integrativi, negli anni in cui i contributi obbligatori versati risultino inferiori ai costi annuali del sistema dei CSV, ed anche la riserva con finalità di stabilizzazione sia insufficiente per la loro copertura: in tal caso ciascuna Fondazione sarà tenuta a versare al Fondo unico nazionale un contributo integrativo proporzionale al contributo obbligatorio già versato. Il comma 6 prevede, a decorrere dall'anno 2018, il riconoscimento alle Fondazioni di origine bancaria che effettuano i versamenti al Fondo unico nazionale (indipendentemente dalla loro natura, siano essi obbligatori, integrativi o volontari) di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per il solo anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Tale disposizione trova copertura attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che prevede risorse per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale pari a 190 milioni di euro annui a regime dall'anno 2017.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

Il comma 7 attribuisce all'Organismo nazionale di controllo il compito di stabilire l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche tenendo conto sia del criterio del fabbisogno storico, che del criterio dinamico delle esigenze di promozione del volontariato, nonché il compito di ripartire annualmente e territorialmente, su base regionale, le risorse provenienti dalle Fondazioni, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi. La definizione dei criteri di riparto dovrà tenere nel debito conto, da un lato, la provenienza territoriale delle risorse conferite dalle Fondazioni e, dall'altro, esigenze di perequazione territoriale e il flusso storico dell'attribuzione territoriale delle risorse, al fine precipuo di assicurare l'effettivo soddisfacimento delle finalità di promozione e rafforzamento della presenza e del ruolo dei volontari negli enti del terzo settore. L'Organismo nazionale di controllo, nell'ambito della fondamentale funzione di determinazione e ripartizione del finanziamento stabile triennale dei CSV, può destinare una quota di tale finanziamento all'associazione di CSV più rappresentativa sul territorio nazionale (in ragione del numero dei CSV aderenti) per la realizzazione di azioni di sistema, che possano più efficacemente svolgersi su scala nazionale. L'Organismo nazionale di controllo determina altresì, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta strumentalità alle funzioni da svolgere, il fabbisogno occorrente alla copertura delle proprie spese di organizzazione e funzionamento, ivi incluse quelle relative alle proprie articolazioni territoriali (Organismi territoriali di controllo) e quelle relative ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati dagli Organismi territoriali di controllo, nel rispetto di due limiti ben definiti: la quantificazione di tali voci di costo non può eccedere il 5% del totale dei contributi obbligatori versati dalle Fondazioni di origine

bancaria; eventuali compensi riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell' Organismo nazionale e degli Organismi territoriali di controllo non possono gravare sulle risorse del Fondo unico nazionale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f) della legge delega, che prescrive che detti emolumenti debbano essere posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici. Eventuali economie emergenti dalle spese di organizzazione e funzionamento saranno utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del relativo bilancio, riducendo, conseguenzialmente, per un importo equivalente, le somme da destinarsi nell'esercizio successivo alle spese di organizzazione e di funzionamento. Il comma 9 stabilisce altresì il principio della destinazione esclusiva delle risorse del medesimo Fondo alla copertura dei costi del sistema dei CSV. L'articolo in esame prevede inoltre un sistema di stabilizzazione degli introiti derivanti dai contributi obbligatori: negli anni in cui tali contributi siano superiori al fabbisogno annuale del sistema dei CSV, l'eccedenza viene accantonata a titolo di riserva, ai fini del suo successivo utilizzo negli anni nei quali, viceversa, il gettito contributivo obbligatorio risulti inferiore al fabbisogno annuale. I CSV possono utilizzare anche risorse finanziarie diverse da quelle costitutive del Fondo unico nazionale, che possono essere liberamente percepite e gestite dai CSV medesimi, anche attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, purché in coerenza con le proprie funzioni e compiti, adottando per tali risorse ulteriori una contabilità separata. Viceversa, i CSV non potranno accedere alle risorse pubbliche del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, disciplinato nel successivo articolo 72, in quanto essi già usufruiscono di uno specifico finanziamento attraverso le risorse del FUN, ai cui oneri vi è una compartecipazione dell'erario pubblico, sotto forma di riconoscimento del credito d'imposta.

L'**articolo 63** declina le funzioni e i compiti dei centri di servizio per il volontariato, rispondenti alla missione loro assegnata dalla legge n.106/2016 di fornire servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo, con l'obiettivo di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore, senza distinzione tra enti associati e non associati, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto ed in coerenza con gli indirizzi strategici stabiliti dall'Organismo nazionale di controllo.

Il provvedimento in esame elenca le tipologie di servizi erogabili dai Centri di servizio per il volontariato:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare conoscenze e competenze dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico/sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato degli enti del Terzo settore, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;

~~g) servizi relativi al controllo degli enti del Terzo settore, secondo le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge delega.~~

L'erogazione dei servizi deve conformarsi ai principi di gratuità, qualità, economicità, territorialità e prossimità, universalità, integrazione, pubblicità e trasparenza.

I commi 4 e 5 dell'articolo 63 disciplinano, rispettivamente, la destinazione delle risorse finanziarie residue, nonché dei beni mobili o immobili acquistati mediante le risorse del Fondo unico nazionale, in caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento: nella prima fattispecie, sorge l'obbligo del versamento delle risorse residue all'Organismo nazionale di controllo, che potrà destinarle al nuovo Centro di servizio accreditato in sostituzione del precedente, o, in mancanza, ad altri CSV della medesima regione, o, in mancanza ancora, alla riserva con finalità di stabilizzazione del Fondo unico nazionale. Nella seconda fattispecie, i beni dovranno essere trasferiti in conformità alle indicazioni espresse dall'Organismo nazionale di controllo.

Gli articoli 64 e 65 definiscono il nuovo modello di governance del sistema dei Centri di servizio per il volontariato, in coerenza con il dettato dell'art.5, comma 1, lettera f) della legge di delega, che prevede l'attribuzione delle funzioni di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato ad organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, da costituirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse provenienti dalle fondazioni bancarie finanziatrici. La governance del sistema individua un assetto organizzativo incentrato su di un Organismo nazionale di controllo (ONC), avente la natura giuridica della fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dotata di autonomia statutaria e gestionale, sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La fondazione si articola territorialmente (a livello regionale o sovraregionale) in 10 Organismi territoriali di controllo (OTC), privi di autonoma soggettività giuridica, cui è demandata la realizzazione dei controlli sui CSV.

L'**articolo 64** attribuisce all'ONC funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV, che si esplicano attraverso i seguenti compiti:

a) amministra il Fondo unico nazionale e riceve i contributi delle Fondazioni di origine bancaria secondo modalità da esso individuate;

b) determina i contributi integrativi dovuti dalle Fondazioni ;

c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale;

d) definisce triennialmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza degli enti del Terzo settore e del volontariato, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del Fondo unico nazionale;

e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale del sistema dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale;

f) versa annualmente ai CSV ed, ove previsto, all'Associazione nazionale dei CSV, le somme loro assegnate;

g) verifica la legittimità e la correttezza dell'attività svolta dall'Associazione nazionale dei CSV attraverso le somme alla medesima assegnate;

h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV, nominati dagli OTC;

i) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento di servizi alle

organizzazioni di volontariato e agli enti del Terzo settore, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali;

j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale, da rendersi pubblico ;

k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio delle proprie funzioni, di cui approva il regolamento di funzionamento;

l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del Fondo unico nazionale;

m) controlla l'operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate;

n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC;

o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica della qualità dei servizi erogati attraverso le risorse del Fondo unico nazionale e ne valuta gli esiti;

p) predispone una relazione annuale sulla proprie attività e sull'attività e lo stato del sistema dei CSV, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica con modalità telematiche.

La fondazione è composta da:

a) sei **sette** componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'Associazione delle Fondazioni bancarie più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero delle fondazioni alla medesima aderenti;

b) due componenti designati dall'Associazione di CSV più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero dei Centri di servizio alla stessa aderenti;

c) due componenti (di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato) designati dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa degli enti del Terzo settore sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti aderenti alla stessa, calcolati sulla base dei dati degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore;

d) un componente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni.

Si prevede inoltre che i componenti dell'ONC rimangano in carica per tre anni, che non possano essere nominati per più di tre mandati consecutivi, che per ogni componente effettivo dell'ONC debba essere nominato un supplente e che per la partecipazione all'ONC non possano essere corrisposti compensi a favore dei membri, gravanti sul Fondo unico nazionale o sul bilancio dello Stato, conformemente a quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera f) della legge delega, che pone l'onere finanziario relativo ad eventuali emolumenti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici.

Si prevede inoltre una maggioranza qualificata per l'adozione dello statuto della Fondazione e per le modifiche statutarie.

L'**articolo 65** attribuisce agli OTC funzioni di controllo dei Centri di servizio per il volontariato nel territorio di riferimento, individuando a tal fine ~~10~~ **14** ambiti territoriali, aventi dimensioni regionali o sovraregionali.

Le funzioni di controllo si esplicano attraverso i seguenti compiti demandati agli OTC:

a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;

b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come Centri di servizio per il volontariato; sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30% di enti associati o un numero non inferiore a cento enti del Terzo settore non associati al CSV;

c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna Regione il finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale e ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV;

d) verificano la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del Fondo unico nazionale, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall'ONC;

e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del Centro di servizio per il volontariato con funzioni di presidente;

f) propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Centri di servizio per il volontariato;

g) predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all'ONC e rendono pubblica mediante modalità telematiche.

Ciascun OTC è formato da: componenti designati dalle Fondazioni bancarie, componenti espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio designati dall'associazione nazionale degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento, in ragione del numero di enti aderenti alla stessa, componenti designati dall'ANCI e componenti designati dalle Regioni, in numero variabile a seconda del territorio di riferimento.

~~a) cinque componenti designati dalle Fondazioni bancarie con sede legale nel territorio di riferimento, di cui uno con funzioni di Presidente;~~

~~b) due componenti, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati dall'Associazione nazionale degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento, in ragione del numero di enti aderenti alla stessa, calcolati sulla base dei dati degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore;~~

~~c) un componente designato dall'ANCI;~~

~~d) un componente designato dalle Regioni e/o dalle Province autonome del territorio di riferimento.~~

Similmente a quanto disposto per l'Organismo nazionale di controllo, si prevede inoltre che i componenti degli OTC rimangano in carica per tre anni, che non possano essere nominati per più di tre mandati consecutivi, che per ogni componente effettivo dell'ONC debba essere nominato un supplente e che per la partecipazione all'OTC non possano essere corrisposti compensi a favore dei membri, gravanti sul Fondo unico nazionale o sul bilancio dello Stato.

Ciascun OTC adotta un proprio regolamento di funzionamento, sottoposto all'approvazione da parte dell'Organismo nazionale di controllo.

L'**articolo 66** regola il sistema sanzionatorio e gli strumenti di tutela giurisdizionale. Per quanto attiene al primo aspetto, nell'ambito dei poteri di controllo ad essi assegnati, gli Organismi territoriali di controllo, in presenza di irregolarità, invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanare tali irregolarità. Il comma 2 disciplina le violazioni più gravi, prevedendo in capo all'Organismo territoriale di controllo, in caso di irregolarità non sanabili o non sanate, un obbligo di segnalazione di tali irregolarità all'Organismo nazionale, che potrà adottare i seguenti provvedimenti: a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarità; b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV. Per quanto concerne la tutela giurisdizionale, il comma 4 prevede l'impugnabilità dei provvedimenti dell'Organismo nazionale di controllo davanti al TAR del Lazio, in primo grado, e davanti al Consiglio di Stato, in secondo grado.

Il capo III prevede ulteriori specifiche misure aventi la funzione di sostegno per gli enti del Terzo settore.

L'**articolo 67** costituisce la riproposizione dell'articolo 24 comma 1 della legge 383/2000, consentendo alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato che svolgano attività sulla base di progetti o risultino affidatarie di servizi di interesse generale in regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni, di beneficiare, senza oneri per lo Stato, delle forme di agevolazione creditizia o di garanzie già previste dalle norme vigenti in favore di cooperative e loro consorzi (si fa in particolare richiamo alla legge 24 novembre 2003, n.326). La ratio della norma originaria e della sua riproposizione in questa sede è quella di estendere a enti che per definizione svolgono attività e servizi di interesse generale e in particolare lo fanno in regime convenzionale con le pubbliche amministrazioni, il favor già riservato dal legislatore agli enti cooperativi anche in forma consortile.

L'**articolo 68** ripropone estendendola anche alle organizzazioni di volontariato, in virtù della loro peculiare funzione e del riconoscimento del particolare valore sociale di tali soggetti, i benefici già previsti in favore delle associazioni di promozione sociale dall'articolo 24, commi 2 e 3 della legge n. 383/2000 recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale. La ratio della norma risiede appunto nella "presunzione di meritevolezza" delle attività di interesse generale delle predette organizzazioni, considerato che le previsioni dell'art. 2751 bis fanno riferimento a crediti maturati dai lavoratori subordinati e parasubordinati, dai lavoratori autonomi, dagli artigiani e coltivatori diretti ecc., tutti soggetti che l'ordinamento ritiene meritevoli di particolare tutela, tutela che si ritiene di riconoscere anche a quei soggetti privi di finalità lucrative che svolgono compiti di riconosciuto valore sociale.

L'**articolo 69** ripropone pressochè integralmente, con gli aggiornamenti necessari estendendola a tutti gli enti del Terzo settore, in virtù della loro peculiare funzione e del riconoscimento del particolare valore sociale di tali soggetti, la disposizione di cui all'articolo 28 della legge 383/2000 di disciplina delle associazioni di promozione sociale, disciplina che nella formulazione originaria era relativa esclusivamente alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato. La ratio della norma è quella di promuovere l'accesso degli enti del terzo settore ai fondi dell'Unione europea, in particolare (ma non solo) a quelli del Fondo sociale europeo, anche alla luce del ruolo riconosciuto a livello comunitario ai soggetti dell'economia sociale, ai quali sono appunto da ricondurre gli enti del Terzo settore.

L'**articolo 70** ripropone estendendoli a tutti gli enti del Terzo settore di cui alla legge 106/2016 e al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2 della legge n. 383/2000, previste per le associazioni di promozione sociale e per le organizzazioni di volontariato. La disposizione prevede al comma 1 che lo Stato, le Regioni e province autonome e gli enti locali possano nella loro autonomia individuare forme di concessione temporanea in uso, a titolo gratuito, dei propri beni immobili e mobili in favore degli enti del terzo settore, in occasione di particolari occasioni (manifestazioni e iniziative) nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pluralismo e uguaglianza che devono comunque caratterizzare l'azione delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 prevede la possibilità, sempre in tali occasioni a carattere temporaneo, di somministrare al pubblico alimenti e bevande presso i locali e gli spazi dove si tengono le manifestazioni, previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune e senza la necessità del possesso di specifici requisiti professionali. a disposizione di cui trattasi è peraltro in linea con quanto già previsto dall'art. 41 del d.l. 5/2012 convertito con l. 35/2012, secondo cui " L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa segnalazione certificata

di inizio attività' priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.

L'**articolo 71** ripropone estendendo i relativi benefici a tutti gli enti del Terzo settore di cui alla legge 106/2016 e al presente decreto legislativo, con l'eccezione delle imprese sociali in ragione della specificità di queste ultime e per evitare situazioni distorsive della concorrenza con le altre tipologie di imprese, alcune disposizioni già in vigore. In particolare, il comma 1 corrisponde al comma 4 dell'art. 32 della legge 383/2000, che consente alle APS di svolgere le proprie attività istituzionali presso le proprie sedi e i locali a disposizione senza previo cambio di destinazione d'uso. La ratio è consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di interesse generale presso la propria sede anche temporanea, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali stessi; naturalmente tali attività, comunque di tipo istituzionale, non devono avere carattere produttivo.

I commi 2 e 4 estendono a tutti gli enti del terzo settore (sempre con esclusione delle imprese sociali) i benefici già previsti rispettivamente dai commi 1 (per le sole associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato) e 5 (per le sole APS) del citato articolo 32 della legge 383/2000, consentendo rispettivamente agli enti del terzo settore, per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, di ottenere in comodato dallo Stato, dalle Regioni e Province autonome e dagli enti locali beni immobili e mobili di proprietà delle stesse ma non utilizzati (ponendo a carico degli enti comodatari l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e spesa, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile); nonché di accedere alle forme di agevolazione e alle facilitazioni previste per i privati (ad esempio alle forme di credito edilizio agevolato previsto dalla normativa nazionale e regionale) in caso di costruzione o manutenzione conservativa e straordinaria, di adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza, delle strutture e degli edifici da utilizzare per lo svolgimento delle attività istituzionali. Ciò, naturalmente, a parità di condizioni con gli altri soggetti privati e nel limite delle risorse finanziarie comunque disponibili.

Anche in questo caso la ratio è quella di estendere (fatta la suddetta eccezione delle imprese sociali) a tutti gli enti del terzo settore, disciplinati congiuntamente, forme di benefici finora rinvenibili in disposizioni specifiche riferite solo ad alcune tipologie di esse (prevalentemente le associazioni di promozione sociale e in alcuni casi le organizzazioni di volontariato), in considerazione del particolare riconoscimento del valore sociale delle attività svolte dagli enti del terzo settore nel loro complesso. Infine, il comma 3 si propone di coordinare la normativa già esistente in materia di concessione di immobili demaniali culturali a soggetti privati a canone agevolato per finalità di restauro e apertura alla pubblica fruizione (art.3- bis del decreto –legge n.351/2001 e art.1, commi 303, 304 e 305 della legge n.311/2004), incentrata sul principio di solidarietà, con la disciplina del partenariato pubblico –privato introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici (art.151, comma 3 del d.lgs .n.50/2016). Tale disciplina introduce procedure semplificate di scelta del partner finalizzate alla valorizzazione degli immobili culturali demaniali, e appare particolarmente opportuna laddove il partner sia un ente del Terzo settore. Si prevede che le concessioni in parola siano assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

Il capo IV, dedicato alle risorse finanziarie per gli enti del Terzo settore, recepisce i contenuti dell'articolo 9, comma 1 della legge n.106/2016, che demanda alla legislazione delegata il compito di provvedere alla disciplina delle misure di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, nonché l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un nuovo strumento finanziario

In particolare, l'**articolo 72** reca la disciplina di tale nuovo strumento finanziario, il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore

iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore. Le iniziative e i progetti potranno essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165. In tal modo si intende favorire l'attivazione di sinergie nel quadro di un'organica governance multilivello, capace di favorire l'integrazione tra le diverse fonti di finanziamento disponibili (comunitarie, statali e regionali), da convogliare verso priorità condivise. La norma prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determini annualmente con proprio atto di indirizzo gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo e che in attuazione di tale atto di indirizzo le strutture amministrative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuino, all'esito delle procedure a tal fine necessarie (ex artt.12 e 15 della legge n.241/1990), i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo. Premesso che l'articolo 9, comma 1, lettera g) della legge n. 106 del 2016, prevede che il Fondo sia articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, la seconda di carattere non rotativo, il comma 5 dell'articolo in esame stabilisce che ~~per l'anno decorrente dall'anno~~ **per l'anno decorrente dall'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del medesimo Fondo sia incrementata di 10 milioni 45 milioni di euro e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, salvo che per l'anno 2021 per il quale è incrementata di 2,2 milioni di euro.** Tale incremento trova copertura attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che prevede risorse per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale pari a 190 milioni di euro annui a regime dall'anno 2017.

L'**articolo 73**, nell'ottica di una migliore gestione e allocazione della spesa, prevede che, a decorrere dall'anno 2017, gli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativi ad alcune disposizioni di legge, cessino di essere finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e siano trasferiti, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Le norme considerate sono:

a) articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro, relativo al Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome, per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro, relativo al contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale;

c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro, relativo alle risorse per l'acquisto, da parte delle associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;

d) articoli 12 e 13 della legge 7 dicembre 2000, n.383, per un ammontare di 7,05 milioni di euro, relativi al sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla citata legge, nonché relativi a progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri disciplinati dalla legge, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

La norma prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisca annualmente con uno o più atti di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili sopra quantificate, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse a tre specifiche finalità individuate dalla norma stessa, rinvenienti dalle originarie norme istitutive: a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato; b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale; c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali. In attuazione di tale atto di indirizzo le strutture amministrative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individueranno i soggetti attuatori degli interventi finanziabili, all'esito delle procedure a tal fine necessarie, da attuarsi nel rispetto dei principi posti dalla legge n.241/1990 in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici. La nuova disciplina consegue il duplice obiettivo di permettere alla P.A. di operare un'efficace programmazione, in virtù dell'immediata disponibilità delle risorse finanziarie acquisita per effetto della legge di bilancio e di disporre di una flessibilità nell'allocazione delle risorse medesime verso i fini stabiliti dalla norma primaria.

I successivi tre articoli declinano i contenuti delle finalità al cui soddisfacimento sono destinate le risorse di cui al precedente articolo 73. In particolare, l'**articolo 74** prevede la concessione di contributi per la realizzazione di progettualità da parte delle organizzazioni di volontariato per fare fronte ad emergenze sociali e per l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. Viene previsto che i progetti possano essere realizzati anche attraverso partenariati con altre organizzazioni di volontariato ed in collaborazione con gli Enti locali, ai fini della maggiore efficacia degli stessi.

Analoga previsione è contenuta nell'**articolo 75**, riguardante le associazioni di promozione sociale, per le quali, in ragione della loro natura, si prevede che le iniziative progettuali possano essere destinate altresì alla formazione degli associati e più in generale al rafforzamento della *capacity building*. Il comma 3 dell'articolo mantiene in essere per le cd. 5 "associazioni storiche" (ENS - Ente nazionale sordi, ANMIL - associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro, UICI - unione italiana ciechi e ipovedenti, UNMS - unione nazionale mutilati per servizio, ANMIC - Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, tutte persone giuridiche privatizzate) il finanziamento delle attività istituzionali di promozione e integrazione sociale degli aderenti, appartenenti a categorie particolarmente meritevoli di tutela, già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 476 del 1987, nella misura indicata all'articolo 1 comma 2, della legge n. 438 del 1998 (si tratta di un finanziamento complessivo di 2.580.000,00 euro da ripartirsi in parti uguali tra tutti i suindicati enti).

A fronte di tale finanziamento si prevede la sottoposizione delle stesse a specifici obblighi, a partire dalla trasmissione all'amministrazione erogatrice del contributo, entro un anno dalla erogazione del contributo, il rendiconto sull'utilizzo del contributo ricevuto per l'anno precedente. Ulteriori obblighi sono disciplinati nel titolo unidicesimo, concernente i controlli.

L'**articolo 76** prevede, in continuità con l'originaria norma istitutiva, l'erogazione di contributi alle organizzazioni di volontariato per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, per le sole fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. L'elemento innovativo riguarda la possibilità dell'erogazione del contributo anche per l'acquisto di autoveicoli per attività sanitarie (ad esempio per trasporto sangue, organi, ecc.); inoltre, per ragioni di economicità procedimentale, si prevede che nel caso di organizzazioni di volontariato aderenti ad una rete associativa, la richiesta e l'erogazione del contributo avvenga per il tramite della rete medesima. Ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è rimessa la fissazione della disciplina attuativa dell'articolo in commento.

Il titolo IX disciplina i titoli di solidarietà e altre forme di finanza sociale tenendo conto di quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera f), n. 1 e h) della legge 6 giugno 2016 n. 106 ove è espressamente prevista possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia con quanto previsto per le start-up innovative, nonché l'introduzione di meccanismi volti alla diffusione di titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale. A tal fine l'**articolo 77** prevede che le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, possano emettere obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore. Su tali titoli le banche emittenti non potranno applicare le commissioni di collocamento con l'obbligo di destinare l'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei Titoli agli enti del Terzo settore tenendo conto degli obiettivi di solidarietà sociale perseguiti. Una quota pari almeno allo 0,6% della raccolta potrà essere devoluta a titolo di liberalità agli enti del Terzo settore con assegnazione, in questo caso, di un credito d'imposta pari al 50 per cento della stessa erogazione liberale. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento derivante dai titoli di cui sopra sono assoggettati al medesimo regime fiscale previsto per i Titoli di Stato. Agli acquisti dei Titoli non si applica la disciplina antielusiva che comporta la sterilizzazione dalla base di computo dell'aiuto alla crescita economica, ex articolo 1, comma 6-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. I titoli inoltre non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario soggetto ad imposta di successione e non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli. In particolare con il comma 1 si prevede che le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono emettere specifici "titoli di solidarietà" (di seguito i "Titoli"). Su tali titoli, gli Emittenti non applicano le commissioni di collocamento. Con il comma 2 si chiarisce che i Titoli possono essere sia i) obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, sia ii) certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario. Il comma 3 chiarisce che alle obbligazioni ed agli altri titoli di debito si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni attuative. Lo stesso comma 3 chiarisce che ai certificati di deposito, consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Il comma 4 disciplina il livello di remunerazione che devono garantire le obbligazioni e gli altri titoli di debito che deve essere pari al maggiore tra i) il tasso di rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'Emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei Titoli e ii) il tasso di rendimento lordo annuo dei Titoli di Stato con vita residua simile a quella dei Titoli. Lo stesso comma 4 disciplina il livello di remunerazione che devono garantire i certificati di deposito che deve essere pari al maggiore tra i) il tasso di rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'Emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei Titoli e ii) il tasso di rendimento lordo annuo dei Titoli di Stato con vita residua simile a quella dei Titoli. Sia con riferimento alle obbligazioni ed agli altri titoli di debito sia con riferimento ai certificati di deposito, gli Emittenti possono anche applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento. Le modalità attraverso le quali il minore onere della raccolta si riverbera sui minori ricavi degli impieghi devono essere precisate nel decreto che attua la norma primaria. Il comma 5 prevede che gli Emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, ad uno o più Enti del Terzo Settore, una somma correlata all'ammontare nominale collocato dei Titoli. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60% del predetto ammontare, agli emittenti spetta un credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni liberali effettuata.

Tali erogazioni sono funzionali al sostegno di attività istituzionali dell'Ente, ritenute meritevoli sulla base di un progetto predisposto dagli Enti richiedenti che gli Emittenti devono valutare secondo i parametri

specificati nel previsto decreto attuativo. In base al comma 6, gli Emittenti sono obbligati a destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei Titoli (al netto dell'erogazione liberale di cui sopra) ad impieghi a favore degli Enti del Terzo settore per garantire il sostegno finanziario ad iniziative istituzionali realizzate dagli stessi Enti. Il comma 7 evidenzia che il rispetto della previsioni di cui ai commi 5 e 6, cioè l'erogazione di una liberalità e l'utilizzo della raccolta al finanziamento delle iniziative istituzionali degli enti del Terzo settore, consente l'applicazione di previsioni di favore; in particolare:

- a) i Titoli non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB (comma 8);
- b) gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto, relativi ai Titoli di cui al comma 2 (obbligazioni e gli altri titoli di debito nonché certificati di deposito), sono soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a Titoli di Stato, ivi inclusa l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239 per le obbligazioni e gli altri titoli di debito (comma 9);
- c) agli Emittenti, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in danaro effettuate a favore degli enti del Terzo settore, a compensazione della disapplicazione di ogni commissione di collocamento sui Titoli (comma 10);
- d) gli acquisti dei Titoli non rilevano ai fini della previsione antielusiva che comporta la sterilizzazione dalla base di computo dell'aiuto alla crescita economica, ex articolo 1, comma 6-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (comma 11);
- e) i Titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario soggetto ad imposta di successione (comma 12);
- f) i Titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli (comma 13).

Il comma 14 istituisce l'obbligo per gli Emittenti di comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Organismo di vigilanza del Terzo settore, il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell'anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a favore degli enti del Terzo settore e gli importi erogati a titolo di liberalità specificando l'ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi impiegati specificando le iniziative oggetto di finanziamento.

Ai sensi del comma 15, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di natura regolamentare sono stabilite le modalità attuative delle predette disposizioni.

Con l'**articolo 78** si disciplina il regime fiscale del c.d. "social lending" (di cui alla sezione IX del Provvedimento della Banca d'Italia, emanato l'8 novembre 2016, recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche) al fine di favorire la raccolta di capitale da parte degli Enti del Terzo settore assoggettando, per il tramite di una ritenuta a titolo d'imposta, la remunerazione del capitale al medesimo trattamento fiscale previsto per i Titoli di stato. In particolare si prevede, al comma 1, che i soggetti gestori dei portali on-line, che intervengono nel pagamento degli importi percepiti dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, operano sugli stessi importi una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, secondo le previsioni dell'art. 26, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota prevista per i Titoli di Stato. Il comma 2 specifica inoltre che, per i soggetti che non svolgono attività d'impresa, gli importi percepiti attraverso i portali costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44 comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di natura regolamentare, sono stabilite le modalità attuative delle predette disposizioni.

La disciplina fiscale del Terzo settore, contenuta nel **Titolo decimo**, è finalizzata ad operare una semplificazione ed armonizzazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, del quadro legislativo oggi esistente (art. 9 comma 1 della legge 6 giugno 2016 n. 106), caratterizzato da una estrema

frammentazione, con una pluralità di disposizioni che si sono stratificate nel corso del tempo creando un sistema fiscale non del tutto omogeneo per enti del terzo settore.

Il quadro attuale prevede, infatti, accanto alle norme di carattere generale e residuale sugli enti non commerciali, contenute negli articoli 143 e ss. del TUIR, una pluralità di disposizioni relative a particolari tipologie di enti, come, ad esempio, le organizzazioni di volontariato (L. 11 agosto 1991, n. 266), le associazioni e società sportive dilettantistiche (L. 16 dicembre 1991, n. 398 e L. 27 dicembre 2002, n. 289), le associazioni di promozione sociale (L. 7 dicembre 2000, n. 383) o le ONLUS (D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460). Il moltiplicarsi di discipline di dettaglio è stato finora di ostacolo alla costruzione di un percorso di semplificazione fiscale e procedimentale per gli enti in esame e soprattutto per gli operatori del settore, chiamati a confrontarsi con definizioni normative, adempimenti (ad es. in materia di pubblicità e di raccolta fondi) e modalità di attuazione dei fini statutarî diversificati a seconda delle varie tipologie di enti, oltre che con qualificazioni fiscali delle attività a volte simili ma non sovrapponibili, come è avvenuto per il diverso inquadramento e trattamento delle attività commerciali “connesse” (per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale) o “marginali” (si pensi alle organizzazioni di volontariato) rispetto alle finalità principali e di carattere prevalentemente non commerciale dell’ente. Non è difficile immaginare come, in questo scenario generale, sia gradualmente cresciuta la richiesta di semplificazione e riordino da parte degli operatori del settore, alle prese con un quadro particolarmente complesso e frastagliato. Occorre, infatti, considerare che la disciplina applicabile ai diversi enti del Terzo settore deve essere ricavata, allo stato attuale, attraverso una faticosa opera di coordinamento tra norme introdotte in tempi e secondo modalità diverse, cui possono ricollegarsi dubbi legati all’effettiva corrispondenza tra la meritevolezza degli interessi perseguiti ed il trattamento fiscale spettante. Questo ha portato anche a specifiche problematiche interpretative legate al controllo delle molteplici tipologie di enti, assoggettati a regimi pubblicitari variegati, che possono accedere a forme di tassazione forfetaria del reddito.

Nell’intento di riordinare questo settore legislativo, la Legge delega per la riforma del Terzo settore ha fornito all’articolo 9 una serie di criteri direttivi per riformare la disciplina tributaria in esame, soffermandosi, in particolare, sulla necessità di una revisione complessiva della definizione di ente non commerciale (articolo 9, comma 1, lettera *a*)), di una razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali (articolo 9, comma 1, lettera *b*)) e dei regimi fiscali e contabili semplificati previsti per gli enti del Terzo settore (articolo 9, comma 1, lettera *e*)) nonché sull’opportunità di introdurre agevolazioni per favorire il trasferimento di beni patrimoniali a detti enti (articolo 9, comma 1, lettera *l*)) e di rivedere l’attuale disciplina delle ONLUS, con particolare riguardo alla definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fatte salve le condizioni di maggior favore previste per le attuali ONLUS “di diritto” (articolo 9, comma 1, lettera *m*)). A questo si aggiunga la necessità di un quadro più armonizzato delle discipline vigenti in quei settori ove il perseguimento delle finalità di interesse generale viene attuato grazie all’ausilio del volontariato, uno dei pilastri fondamentali per tutto il Terzo settore. In questi termini la Legge delega richiede, dunque, di porre particolare attenzione all’armonizzazione della disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (articolo 5, lettera *a*)).

Nel quadro generale appena descritto il regime fiscale degli enti del Terzo settore, contenuto nel Titolo X, è stato disegnato tenendo conto della distinzione tra attività commerciali e non commerciali svolte e, dunque, in base alla natura dell’ente medesimo, inserendosi organicamente nella struttura del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Tale distinzione consente di disciplinare in termini differenti la fiscalità degli enti che svolgono l’attività istituzionale di cui all’articolo 5 con modalità commerciali rispetto a quelli che non esercitano (od esercitano solo marginalmente) l’attività di impresa, al fine di rendere l’intervento di riforma compatibile con il diritto dell’Unione europea e di superare le problematiche che, nel sistema attuale, derivano dalla sovrapposizione e difficile coesistenza tra un modello generale (quello del titolo II del TUIR) ed uno derogatorio (quello della disciplina ONLUS, di cui al D.lgs. n. 460/1997, senza contare la presenza di ulteriori discipline legislative, come quelle richiamate in apertura).

Il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore intende, dunque, per un verso, semplificare, attraverso la sostituzione di diversi micro-regimi oggi esistenti e, per l'altro, armonizzare, in modo da creare sistematicità nell'ordinamento e maggiore certezza applicativa, anche salvaguardando le varie possibilità di scelta degli enti al momento della iscrizione nel Registro del Terzo settore.

In questa prospettiva, la riforma è strutturata secondo tre linee di intervento.

In primo luogo, la riforma consente di meglio definire il concetto di non commercialità, in rapporto alle singole e specifiche attività di cui agli articoli 5 e 6 ed alle modalità di gestione dell'ente e di individuare coerentemente la natura commerciale o non commerciale dell'ente, attraverso criteri in grado di fornire una maggiore certezza applicativa, rispetto al sistema esistente (articolo 79).

In secondo luogo, la riforma prevede una serie di misure di sostegno che si giustificano in termini sistemici: la non applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a favore dell'ente, l'applicazione in misura solo fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e l'esenzione da bollo e altri tributi minori di cui all'articolo 82; le deduzioni e le detrazioni per coloro che effettuano liberalità a favore di tali enti (articolo 83) nonché il "social bonus", che assegna crediti d'imposta pari al 65 per cento, per i soggetti IRPEF, e al 50 per cento per i soggetti IRES, in caso di erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore assegnatari di immobili pubblici o beni mobili o immobili confiscati alla mafia (articolo 81) a patto che gli immobili vengano destinati ad attività non commerciali. Inoltre, con riferimento alle organizzazioni di volontariato (ODV) ed alle associazioni di promozione sociale (APS), oltre a prevedere specifiche misure di favore, la non commercialità è ulteriormente valorizzata, considerando una serie di attività nei confronti dei terzi e degli stessi soci, che non assumono rilevanza sotto il profilo fiscale (cfr. articoli 84 e 85).

In terzo luogo, la riforma valorizza adeguatamente sul piano tributario l'eventuale carattere commerciale delle attività, principali o secondarie, esercitate dall'ente. La commercialità, nelle finalità con cui è stato costruito il nuovo Codice del Terzo settore, può costituire un elemento del tutto fisiologico in rapporto alle finalità di interesse generale perseguite. Per questo, essa richiede una particolare attenzione sul piano fiscale, ancorché con una disciplina necessariamente differente da quella prevista per le attività non commerciali, per evidenti esigenze di sistema.

Per questo, la riforma introduce un regime *ad hoc* di determinazione del reddito, avente carattere opzionale, per le attività commerciali svolte (in modo non prevalente o secondario) dagli enti aventi natura non commerciale, basato su diversi coefficienti che si applicano, a scaglioni, sull'ammontare dei ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi o cessioni di beni, la cui efficacia viene subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, che sarà richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. articolo 80 ed articolo 100, comma 10).

Inoltre, per le ODV e le APS, la riforma introduce un regime forfetario ordinario applicabile in caso di ricavi non superiori ad una determinata soglia che semplifica di gran lunga, sia dal punto di vista delle imposte dirette sia dell'IVA, gli adempimenti a carico di ODV e APS (articolo 86).

Infine, proprio per garantire la libertà di scelta delle realtà del Terzo settore, sono previste una serie di norme di raccordo con le altre previsioni del sistema fiscale, che continuano ad essere applicabili a quei soggetti che decidono di non iscriversi al Registro (articolo 89).

In questo quadro generale le disposizioni del titolo X vanno lette in stretta correlazione con quelle in tema di impresa sociale che saranno destinate ad attrarre tutti quei soggetti che svolgono attività commerciale prevalente e la cui organizzazione, pur nel perseguimento di finalità di interesse generale, è associabile, sotto il profilo organizzativo, a quella di un'impresa con i limiti derivanti dal reinvestimento degli utili nelle finalità sopra citate. Va detto che il modello dell'impresa sociale, tenendo conto dell'assenza di specifiche disposizioni fiscali nella legislazione previgente, non è stato fino ad oggi fonte di attrazione per quegli enti che, pur perseguendo obiettivi di interesse generale, svolgono o potrebbero svolgere attività commerciali secondo modalità organizzative di carattere imprenditoriale. Nel quadro della riforma del Terzo settore

l'impresa sociale trova finalmente un puntuale inquadramento fiscale con un trattamento agevolato, connesso al reinvestimento degli utili nelle finalità di interesse generale perseguite.

Pertanto gli Enti del Terzo settore potranno, in virtù di quanto sopra, scegliere la specifica sezione del Registro unico nazionale in cui collocarsi tenendo conto del proprio modello organizzativo, del tipo di attività svolta e del nuovo regime fiscale a questo associabile.

Sotto questo profilo dunque l'introduzione di specifici e paralleli regimi fiscali, destinati agli enti del Terzo settore ed all'impresa sociale, costituisce un ulteriore e fondamentale tassello nel complessivo quadro di riforma avviato con la Legge n. 106/2016.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore delle suddette norme, si prevede che le disposizioni in materia di "social bonus", le agevolazioni specifiche in materia di imposte indirette e tributi locali, le detrazioni e deduzioni in caso di erogazioni liberali, e l'esenzione dalle imposte sul reddito per gli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale dalle organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale entreranno in vigore a far tempo dal 1 gennaio 2018.

Le altre disposizioni, concernenti in massima parte i criteri di determinazione e tassazione del reddito d'impresa e di quelli prodotti dagli enti del Terzo settore in funzione della specifica sezione di appartenenza, entreranno progressivamente in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, che verrà richiesta ai sensi dell'articolo 100, comma 10 con riferimento all'articolo 80, e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello in cui diventerà operativo il Registro unico nazionale del Terzo Settore..

Il diverso lasso temporale che caratterizza il momento di entrata in vigore delle suddette disposizioni si concilia anche con quanto specificatamente indicato all'articolo 7, comma 4 della L. n. 106/2016 (e ribadito dall'articolo 100, comma 9) che richiede di svolgere un monitoraggio sui criteri applicativi della stessa Legge delega ed gli effetti da questa derivanti. Nello specifico si pone l'opportunità di monitorare l'impatto della riforma su tutti gli enti del Terzo settore, tenendo conto delle attività da questi svolte e dei criteri di scelta che si potranno applicare grazie alle maggiori opportunità oggi concesse, con l'impresa sociale, per coloro che svolgono anche attività di natura commerciale. In questi termini la Legge delega assegna al Governo un periodo di 12 mesi per introdurre disposizioni correttive ed integrative che tengano conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse anche a fronte del citato monitoraggio.

Tanto premesso, il Titolo X del presente schema di decreto legislativo è formato da un corpo unitario di norme raggruppate in quattro capi, dedicati rispettivamente alle disposizioni generali e speciali sugli enti del Terzo settore (Capo I, articoli 79-83), alle disposizioni specifiche sulle organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale iscritte nelle apposite sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore (Capo II, articoli 84-86), agli obblighi di tenuta delle scritture contabili (Capo III, articolo 87) ed alla previsione di opportune disposizioni transitorie e finali (Capo IV, articoli 88-89). In aggiunta a queste disposizioni vanno considerati e commentati l'articolo 94 (dedicato ai controlli fiscali ed inserito nel Titolo XI) e gli articoli 100, 101 e 103 (relativi a regimi transitori, abrogazioni ed entrata in vigore, inseriti nel Titolo XII).

Passando all'analisi delle singole disposizioni, **l'articolo 79** fornisce criteri unitari per determinare la natura non commerciale o commerciale degli enti del Terzo settore, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate.

Il comma 1 stabilisce che agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le norme del titolo X in esame, nonché le disposizioni del titolo II del TUIR in materia di IRES, relative sia agli enti commerciali che a quelli non commerciali, in quanto compatibili con le prime.

Il comma 2 chiarisce che le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, **ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese le amministrazioni pubbliche straniere, l'Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale**, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi **che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali**

importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. In ossequio ai principi comunitari l'attività svolta dagli ETS si considera non commerciale qualora gli eventuali corrispettivi ricevuti, non superino i costi effettivi, considerando anche gli apporti pubblici e fatte salve le compartecipazioni alla spesa previste dall'ordinamento. Questo significa che, affinché l'attività dell'ETS possa considerarsi non commerciale, la somma tra il corrispettivo (proveniente dall'utente o da terzi) e i contributi non potrà superare i costi effettivi, intendendosi per questi ultimi sia i costi diretti che quelli indiretti afferenti la specifica attività. Nell'ipotesi di svolgimento di diverse attività riconducibili all'art. 5, i costi indiretti effettivamente sostenuti dovranno assegnarsi a ciascuna di queste in misura proporzionale al fine di consentire la valutazione in merito alla tipologia di attività svolta, se, dunque, di natura commerciale o non commerciale. È opportuno rilevare che gli eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento non rilevano ai fini della individuazione della natura dell'attività svolta così come sopra descritta.

Il comma 3 stabilisce alla lettera **a)** che le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera **h)** (ricerca scientifica di particolare interesse sociale), sono decommercializzate se poste in essere direttamente dagli enti di cui al comma 1, aventi come finalità principale lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e nei limiti in cui tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati. Viene previsto, inoltre, al fine di garantire una non esclusività nel raggiungimento dei risultati della ricerca, che non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti. Ai sensi della lettera **b)** del comma 1, inoltre, sono considerate non commerciali le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera **h)**, affidate dagli enti del Terzo settore ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

Il comma 4 aggiunge che in ogni caso non concorrono alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Una regola analoga è stabilita anche in relazione ai contributi ed agli apporti erogati da parte da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento delle attività non commerciali in base ai precedenti commi 2 e 3 **(inclusi gli apporti e contributi aventi natura di corrispettivo, cfr. la Circolare n. 124/E/1998)**. La revisione della norma consente di venire incontro alle diverse esigenze degli enti del Terzo settore e, specialmente, quelli di più piccole dimensioni e con minore capacità di attrarre finanziamenti, i quali basano la raccolta fondi su iniziative ricorrenti nel corso dell'anno o ricevono contributi o apporti pubblici per le proprie attività istituzionali. La disposizione riproduce la norma attualmente contenuta nell'attuale articolo 143, comma 3 del TUIR – che per gli enti in esame, diversi dalle imprese sociali, viene disapplicato ai sensi del successivo articolo 89 – adeguandone così la formulazione alla luce delle nuove esigenze e potenzialità assunte dal Terzo settore. **Resta inteso che le entrate di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore che nel loro complesso assumono natura non commerciale (e, cioè, anche quando siano svolte attività commerciali non prevalenti); in caso contrario le stesse sono assoggettate a tassazione quali redditi d'impresa.**

Al comma 5 viene precisato che gli enti del Terzo settore si considerano enti non commerciali se svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto con le modalità precisate nei precedenti commi 2 e 3. L'ente si configura invece come commerciale qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, i proventi delle attività istituzionali di cui all'articolo 5 (svolte secondo modalità commerciali) **ed all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione, svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6**, risultino superiori nel medesimo periodo di imposta rispetto alle entrate derivanti da attività non commerciali; vale a dire i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti (ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 4, lettera **b)**), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività non commerciali (ivi incluse quelle svolte a titolo gratuito, nonché le attività non commerciali proprie delle organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale di cui ai successivi articoli 84 ed 85). L'indicazione delle

attività di sponsorizzazione si intende inserita a titolo non esaustivo rispetto a quelle puntualmente indicate nel decreto di cui all'art. 6 e va intesa in una accezione non restrittiva. Il mutamento della qualifica vale a partire dal periodo d'imposta in cui le attività commerciali assumono valore prevalente rispetto a quelle di carattere non commerciale secondo i criteri fissati nella presente disposizione.

Il comma 6 si riferisce agli enti di natura associativa e fa specifico riferimento ai rapporti ed alle attività svolte nei confronti dei propri associati **e dei loro familiari e conviventi** in conformità alle finalità istituzionali degli enti (che vengono considerate non commerciali) nonché alle somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi (che non concorrono alla formazione del reddito dei suddetti enti). Vanno, tuttavia, considerate di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati **e dei loro familiari e conviventi** verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. In tal caso, i corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi, a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità. La disposizione ricalca il tenore dell'articolo 148, commi 1 e 2 del TUIR che viene disapplicato per gli enti in questione dal successivo articolo 89.

L'**articolo 80** prevede uno specifico regime fiscale opzionale basato su coefficienti di redditività, funzionali alla determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, sempre che i relativi proventi non prevalgano sulle entrate derivanti dalle attività di natura non commerciale di cui all'articolo 79. Tale regime tiene conto di quanto previsto all'articolo 145 del TUIR che, in base al susseguente articolo 89, comma 2, continua ad applicarsi agli enti non iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro ed enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti) nonché agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato che non sono iscritti al citato Registro ovvero, qualora iscritti, alle attività diverse da quelle previste dall'articolo 5 che vengano da questi ultimi esercitate. Il comma 1 elenca i coefficienti di redditività riferiti alle attività di prestazioni di servizi e ad altre attività, distinguendoli a seconda dell'entità dei ricavi conseguiti. A detti ricavi devono essere sommate anche le eventuali plusvalenze patrimoniali (articolo 86 del TUIR), sopravvenienze attive (articolo 88 del TUIR), dividendi ed interessi (articolo 89 del TUIR) e ricavi immobiliari (articolo 90 del TUIR). Il comma 2 chiarisce che in caso di contemporaneo esercizio di prestazioni di servizi e di altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente e che, in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi. Il comma 3 disciplina le modalità di esercizio dell'opzione di cui al presente articolo, che può essere esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi, con effetti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale l'opzione è esercitata e fino a quando la stessa non è revocata, fermo restando un periodo minimo triennale di applicazione. L'eventuale revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto, parimenti, dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata. Il comma 4 precisa, per gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale, che l'opzione può essere esercitata nella dichiarazione di inizio attività da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. **I commi 5 e 6 contengono disposizioni di coordinamento con i regimi fiscali applicati prima dell'adesione al regime forfetario di cui all'art. 80 (richiamati anche dal successivo articolo 86). In particolare il comma 5 prevede che i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Parimenti, il comma 6 prevede che le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR. Il comma 7 stabilisce che gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto**

1993, n. 331 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sistematici di affidabilità di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

L'**articolo 81** prevede, in diretta attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera l) della Legge delega, un credito d'imposta a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro eseguite con modalità tracciabili a favore degli enti del Terzo settore non commerciali che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore. Il comma 1 precisa che in relazione alle suddette erogazioni non è possibile il cumulo con le disposizioni del successivo articolo 83 o con agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. **Il social bonus spetta per le erogazioni a favore di enti del Terzo settore in senso ampio, ricomprendendo quindi anche le imprese sociali. Al fine di evitare profili di incompatibilità comunitaria, l'assegnazione del beneficio fiscale viene assoggettato alla condizione che l'immobile sia dedicato in via esclusiva allo svolgimento di attività di interesse generale di natura non commerciale.**

Relativamente ai soggetti eroganti si prevede che il credito può essere fruito da enti o società, senza fare riferimento alla loro soggettività ai fini dell'IRES, in modo tale da assicurare il beneficio anche alle società di persone e agli altri enti tassati per trasparenza.

I commi 2-6 stabiliscono la misura dell'incentivo, le relative modalità di fruizione e gli obblighi pubblicitari a carico dei beneficiari, in sostanziale analogia a quanto già previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 in materia di "art-bonus". A questo riguardo, si fa presente che il credito in esame può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 sia dai titolari del reddito di impresa, sia dalle persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali. Detto credito non rileva ai fini della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Il comma 5 prevede che il bene oggetto del bonus deve essere fruito in via prevalente per l'esercizio delle attività istituzionali dell'ente di cui all'articolo 5. Ai sensi del comma 7, saranno individuate con decreto **di natura regolamentare** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, **emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 delle legge 23 agosto 1988, n. 400**, le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

L'**articolo 82** prevede, in conformità ai criteri direttivi forniti dalla Legge delega, alcune indicazioni sistematiche volte a chiarire il trattamento fiscale degli enti del Terzo settore, con l'applicazione di ulteriori benefici riconosciuti a questi enti e non già previsti dalle previgenti norme tributarie.

Il comma 1 chiarisce, in via preliminare, che le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite in forma societaria, salvo quanto indicato ai successivi commi 4 e 6 **(applicabili rispettivamente a tutti gli ETS, incluse le imprese sociali e agli enti del terzo settore non commerciali di cui all'art. 79 comma 5)**. La disposizione si applica, dunque, anche ad enti diversi dalle società, come ad esempio fondazioni o enti associativi iscritti nella sezione del registro dedicata alle imprese sociali.

Il comma 2 prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore dei suddetti **enti e da questi utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo quanto stabilito all'art. 8 comma 1.**

Il comma 3 stabilisce che gli atti costitutivi e le modifiche statutarie (comprese le operazioni straordinarie di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore **di cui al comma 1**) scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, in modo tale da garantirne la neutralità come già avviene per le analoghe operazioni eseguite in ambito societario. La disposizione si applica anche i soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, qualora gli atti e le modifiche statutarie riguardino le attività di cui all'articolo 5 da questi svolte. L'esenzione di cui sopra, in coerenza con il principio generale richiamato all'art. 3, comma 4, del D.Lgs 346 del 31 ottobre 1990, si applica anche, a condizione di reciprocità, agli

enti non commerciali aventi le caratteristiche degli ETS non commerciali di cui all'art. 79 comma 5, istituiti in tutti gli altri stati. **Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.**

Il comma 4 introduce una specifica disposizione per le imposte di registro, ipotecaria e catastale che si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore dagli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, con dichiarazione dell'ente contestuale alla stipula dell'atto. Anche in questa circostanza è prevista una specifica sanzione in caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, con l'applicazione dell'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. La disposizione si inserisce tra quelle che comportano l'ampliamento del *favor* verso gli enti del Terzo settore, andando incontro ad una esigenza segnalata anche dalla Legge delega che, all'articolo 9, lettera l), prevede l'introduzione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti del Terzo settore. Si tratta di una disposizione che fino al 2013 era in vigore con riferimento ai soli soggetti ONLUS e che, quindi, viene ora ripristinata con un più ampio ambito applicativo.

Il comma 5 esenta dall'imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, attestazioni **e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato** posti in essere o richiesti dagli enti in questione. Rientrano nell'ambito di questa disposizione, in via esemplificativa, documenti quali le fatture, le ricevute e le quietanze.

Il comma 6 stabilisce un'esenzione dall'IMU e dalla TASI per gli immobili posseduti e utilizzati **dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5**, destinati esclusivamente **allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto**, nel rispetto delle condizioni dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 e relative disposizioni di attuazione.

Il comma 7 prevede, per i tributi diversi dall'IMU e dalla TASI, che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore di cui al comma 1 la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Similmente, il comma 8 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Il comma 9 esenta dall'imposta sugli intrattenimenti le attività ricreative di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 in via occasionale o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione da parte degli enti in questione. Si prevede, comunque, l'obbligo di comunicare preventivamente lo svolgimento delle suddette attività spettacolistiche, all'Ente impositore (SIAE).

Il comma 10 esclude l'applicazione della tassa sulle concessioni governative per gli atti ed i provvedimenti relativi agli enti del Terzo settore di cui al comma 1.

L'**articolo 83** introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali e altresì delle cooperative sociali (cfr. il successivo comma 8), con particolari ed ulteriori vantaggi qualora l'erogazione sia effettuata a favore delle organizzazioni di volontariato. Con la presente disposizione si attuano le indicazioni contenute all'articolo 9, comma 1, lettera b) della Legge delega, consentendo la razionalizzazione e semplificazione del regime delle detrazioni e deduzioni anche attraverso specifiche disposizioni di coordinamento sistematico contenute all'art. 89, con cui vengono fatte salve norme di favore previste settorialmente

dall'ordinamento. Resta inteso, naturalmente, che le erogazioni liberali in esame devono essere esclusivamente destinate allo svolgimento delle attività istituzionali (non commerciali) degli enti e che una diversa destinazione può condurre a riqualificare l'ente come commerciale nonché a verificare i presupposti per la cancellazione dal Registro unico nazionale.

Il comma 1 istituisce una detrazione dall'IRPEF pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in danaro effettuate con modalità tracciabili o in natura, a favore degli enti di cui sopra, per un importo complessivo dell'erogazione non superiore a 30.000,00 Euro in ciascun periodo di imposta. Si tratta di una disposizione che, rispetto a quanto indicato nella normativa vigente, incrementa in modo significativo il vantaggio a favore dei soggetti che attualmente effettuano erogazioni in danaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (che attualmente godono di un'aliquota di detrazione del 26 per cento) o erogazioni a favore di fondazioni operanti nel settore musicale e delle associazioni di promozione sociale (per le quali è attualmente prevista un'aliquota del 19 per cento). La detrazione viene, peraltro, incrementata al 35 per cento per le erogazioni a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il comma 2 prevede una deduzione nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato da enti e società **o da persone fisiche**. La disposizione in esame si ricollega alle erogazioni liberali in danaro effettuate con modalità tracciabili ed a quelle in natura. In questa circostanza la disposizione assegna un vantaggio ulteriore rispetto a quanto indicato all'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 che limitava l'erogazione a 70.000,00 Euro.

Nei caso in cui la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata dal donante in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Questa disposizione assolve allo scopo di salvaguardare la possibilità di mantenere il beneficio conseguente all'erogazione liberale per quei soggetti che non presentano un reddito capiente rispetto all'importo donato nel periodo d'imposta in cui avviene l'erogazione liberale.

Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e verranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 3 richiede, con riferimento a tutte le erogazioni contemplate dal presente articolo, che l'ente beneficiario dichiarare, al momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di qualificarsi come ente non commerciale (sono escluse da questo obbligo, naturalmente, le cooperative sociali). La perdita dei requisiti relativi a questa qualifica deve essere comunicata dal rappresentante legale dell'ente presso il suddetto Registro entro trenta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui detta circostanza si è verificata, a pena di un'apposita sanzione amministrativa di natura tributaria **da 500 a 5.000 euro**. E' comunque onere del soggetto erogante, in via preventiva rispetto alla fruizione della detrazione o deduzione, verificare presso il suddetto Registro se l'ente beneficiario abbia prodotto la citata dichiarazione o acquisire da quest'ultimo un'attestazione in tal senso.

Il comma 4 contiene una disposizione di chiusura, stabilendo che **i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la deducibilità o detraibilità con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.**

Al comma 5, si prevede che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

Il comma 6 ammette l'applicazione delle norme in esame a favore delle cooperative sociali ed alle imprese sociali non costituite in forma di società, richiamando il profilo soggettivo dell'art. 82, comma 1, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini

dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cfr. articolo 8, comma 1).

L'**articolo 84** introduce alcune disposizioni di favore specificamente riferite alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale, con l'intento di graduare il trattamento fiscale a seconda della maggiore meritevolezza degli interessi perseguiti e dell'assenza di finalità lucrative.

Ciò posto la norma, in continuità con le attuali previsioni della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e nella susseguente normativa di attuazione, enumera alcune tipologie di attività che non sono considerate commerciali qualora effettuate dalle suddette organizzazioni senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità. Si tratta di una disposizione con la quale vengono decommercializzate specifiche attività che, solitamente, costituiscono lo strumento per reperire risorse finanziarie necessarie al sostentamento dell'ente. In particolare, oltre alle attività già richiamate all'art. 79 commi 2 e 3 (nonché 79, comma 4, per gli enti non commerciali) si fa riferimento ad attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e di cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario (in entrambe i casi, si ritiene che l'impiego di nuove modalità di vendita – ad esempio tramite portali o aste su internet – non debba necessariamente configurare la presenza di intermediari ai fini di questa disposizione). Rientrano in questo contesto anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. Si tratta di una disposizione già presente nell'ordinamento vigente, diretta a favorire la gestione da parte delle ODV di strutture destinate alla somministrazione di alimenti e bevande che sono naturalmente connaturate alle modalità di svolgimento delle loro attività.

Il comma 2 prevede un'ulteriore agevolazione, con riguardo agli immobili e ai redditi da questi rinvenibili destinati in via esclusiva allo svolgimento o al finanziamento di attività non commerciale, esentandone i redditi ai fini dell'IRES. Si tratta di una disposizione che introduce un beneficio specifico, con una novità nel panorama legislativo fiscale, permettendo alle organizzazioni che basano la propria attività sul supporto dei volontari, di evitare che la tassazione dei redditi immobiliari possa intaccare le risorse destinate allo svolgimento di attività di interesse generale meritevoli di tutela.

L'**articolo 85** si concentra sulle associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, delineandone il regime tributario in sostanziale continuità con gli attuali articolo 148 del TUIR (disapplicato per gli enti del Terzo settore, dal successivo articolo 89) e con la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (abrogata dal successivo articolo 101), con gli opportuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione.

Il comma 1 dispone, riprendendo l'articolo 148, comma 3 del TUIR, che non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale. Si considerano, inoltre, non commerciali, oltre alle attività ritenute tali ai sensi dell'art. 79, quelle svolte secondo i requisiti di cui alla lettera m) dell'articolo 5, consentendo lo svolgimento di attività a favore **degli** enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

Il comma 2 soggiunge che non si considerano commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, neanche le cessioni a terzi di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali. Vanno invece considerate commerciali, ai sensi del comma 3 ed in analogia all'articolo 148, comma 4 del TUIR, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio di attività tipicamente

commerciali elencate in modo specifico (gestione di spacci aziendali e di mense; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari).

La suddetta presunzione di commercialità – similmente a quanto previsto dall'articolo 148, comma 5 del TUIR – è esclusa dal comma 4 per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e) della Legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, con riferimento alla somministrazione di alimenti o bevande, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi simili, nonché all'organizzazione di viaggi e soggiorni. A tale fine devono essere soddisfatte tutte le specifiche condizioni che vengono ora previste per assicurarne la non concorrenzialità sul mercato (attività strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuata nei confronti dei soci o associati o dei familiari conviventi degli stessi, nonché assenza ai fini dello svolgimento di tale attività di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dai soci o associati. Sotto quest'ultimo aspetto il mero utilizzo di strumenti specifici di diffusione rivolti per loro natura ad un pubblico indistinto, come, ad esempio social network o sito internet, non comporta di per se la perdita del beneficio, salvo ovviamente la dimostrazione delle finalità commerciali nell'utilizzo dei predetti strumenti).

Il comma 5 riprende il contenuto delle disposizioni fiscali già previste nella citata Legge n. 383/2000 stabilendo che le quote e i contributi corrisposti alle APS non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

Il comma 6 prevede che per le APS vanno considerate commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

Il comma 7, infine, esclude dall'IRES i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle APS e ricalca i medesimi obiettivi già indicati al comma 2 dell'art.84.

L'articolo 86 prevede – in aggiunta e fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti articoli 81, 82 e 83 – un regime contabile semplificato, con tassazione forfetaria, per le attività commerciali esercitate da organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale. I commi che costituiscono l'articolo 86 riprendono, con i necessari adattamenti, il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54-89 della L. 23 dicembre 2014, n. 190. **Si tratta di un regime opzionale , come indicato espressamente al comma 1 e ribadito piu volte nel testo che si applica ad ODV e APS entro i predetti limiti a prescindere dalla natura commerciale o non commerciale degli stessi.**

Il regime forfetario in questione si applica se nel periodo d'imposta precedente ODV o APS hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori ad euro 130.000 o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

Le OdV ed APS possono avvalersi del regime forfetario comunicando **nella dichiarazione annuale** o nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

il comma 4 dispone che, qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti, si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80, riguardanti, rispettivamente, la tassazione di componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario ed il riporto delle perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario. Per quanto riguarda il riporto delle perdite fiscali anteriori, si considera quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

L'efficacia del presente articolo viene subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica della misura ai sensi dell'art. 108, par. 3 del TFUE (cfr. il successivo articolo 101, comma 10)

L'**articolo 87** si sofferma sugli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili relativi a specifici ambiti di attività.

Il comma 1 riguarda gli enti non commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86 (per opzione, per difetto dei relativi requisiti o perché svolgono unicamente attività istituzionale). Detti enti, a pena di decadenza dai benefici fiscali per essi previsti, devono redigere scritture contabili analitiche per l'attività complessivamente svolta (lettera a)) e, altresì, le scritture contabili riguardanti le attività svolte con modalità commerciali (lettera b)).

A questo riguardo viene chiarito, al comma 2, che gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti sia qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del Codice civile, sia per il tramite di altre modalità comunque analitiche.

Al comma 3 vengono esentati dalla tenuta delle scritture contabili i soggetti di minori dimensioni, in funzione dei proventi prodotti, ai quali potrà essere concesso di tenere un semplice rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive, così come previsto dall'articolo 20-bis, comma 3 del d.P.R. n. 600/1973 da raccordare con l'articolo 13 del Codice. Conseguentemente, il nuovo comma 3 prevede che i soggetti richiamati al comma 1 che, nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50mila euro possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui all'articolo 13, comma 2.

Il successivo comma 4 prevede, per gli enti del Terzo settore non commerciali, l'obbligo di tenere la contabilità separata per l'attività commerciale esercitata. Ai fini della contabilità separata non è stato appositamente previsto che si debba istituire un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività.

Il comma 5 dispone che gli enti del Terzo settore non commerciali non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale per le attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e fatte salve le disposizioni di cui ai commi **5 e 8** dell'articolo 86 per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che aderiscono al relativo regime forfetario.

Il comma 6 è rivolto agli enti del Terzo settore non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi e prevede l'obbligo di inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto un rendiconto specifico, accompagnato da una relazione illustrativa, riguardante le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. La presente disposizione si rivolge, in quanto compatibile, anche alle ODV ed APS che si avvalgono del regime forfetario di cui al precedente articolo 76. A questo riguardo, si può ritenere che la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti, strutturato in modo da poter individuare in ogni momento le voci destinate all'attività istituzionale e quelle destinate all'attività commerciale, non sia di ostacolo all'eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti.

Il comma 7 contiene una norma di chiusura relativa alle ipotesi in cui l'ente del Terzo settore non commerciale debba assumere la qualifica di ente commerciale, in base ai criteri forniti dal precedente articolo 79, comma 5. In questo caso, si prevede che entro tre mesi dal realizzarsi delle suddette condizioni tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, e 16. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica, devono essere eseguite entro tre mesi

decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti, in deroga all'articolo 149, comma 3 del TUIR che viene disapplicato per gli enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 89.

L'**articolo 88** prevede che le disposizioni di cui agli articoli 82, commi 7 e 8 ed 85, commi 2 e 4 possono essere applicate nei soli limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

L'**articolo 89** contiene disposizioni di coordinamento normativo volte a salvaguardare l'effettiva applicazione delle norme fiscali del presente Codice agli enti del Terzo settore. Il comma 1 esclude, per gli enti del Terzo settore, l'applicazione di alcune norme del TUIR relative agli enti non commerciali e, altresì, di disposizioni relative ai trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni **ed alle imposte ipotecaria e catastale nonché al regime semplificato di cui alla L. 398/1991**. Viene così assicurata, in particolare, l'effettività delle previsioni di cui agli articoli 79, 80, 81 ed 86. Al comma 2 **viene fatta salva l'applicazione delle esenzioni di cui agli articoli 3, commi 1 e 2 del D.lgs. 346/1990 (imposta sulle successioni e donazioni) ed agli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3 del D.lgs. n. 347/1990 (imposte ipotecaria e catastale) agli enti ecclesiastici di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, per i trasferimenti a titolo gratuito, relativi a beni che verranno impiegati in attività diverse da quelle previste dall'articolo 5**.

Il comma 3 dispone che l'articolo 145 del TUIR, relativo al regime forfetario degli enti non commerciali, continua ad applicarsi ai soli enti che non possono ottenere l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro ed enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti) nonché agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato che non sono iscritti al citato Registro ovvero, qualora iscritti, alle attività diverse da quelle previste dall'articolo 5 che vengano da questi ultimi esercitate.

Il comma 4 modifica l'articolo 148, comma 3 del TUIR – che esclude la natura commerciale per le attività svolte agli enti associativi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli associati – limitandone l'applicazione agli enti che per definizione restano esclusi dall'ambito del Terzo settore. La presente norma si coordina, per i soggetti iscritti al Registro unico di cui all'articolo 45, con quanto previsto dall'articolo 79, comma 6.

Il comma 5 introduce un nuovo comma 3 all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 allo scopo di evitare una duplicazione di benefici fiscali, prevedendo che “la riduzione [dell'aliquota IRES, n.d.r.] non si applica agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore” e che “ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del Terzo settore la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del medesimo Codice”. In altri termini, la riduzione dell'imposta sul reddito delle società prevista dal citato articolo 6 del d.P.R. n. 601/1973 si applica agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato, qualificati come enti del Terzo settore, limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5.

Il comma 6 modifica l'articolo 52, comma 1 del d.P.R. n. 633/1972 sostituendo le parole “al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460” con “al codice del Terzo settore”, in modo tale da consentire la regolare effettuazione dei necessari accessi, ispezioni e verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il comma 7 chiarisce che si intendono riferite agli enti del Terzo settore **di cui all'articolo 82, comma 1** le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del Codice. **Al secondo periodo viene introdotta ai fini di una maggiore coerenza normativa, una modifica all'articolo 3, comma 3, primo periodo ed all'articolo 10, comma 1, numeri 15), 19), 20) e 27-ter) del d.P.R. n. 633/1972 per consentire l'applicazione agli enti del Terzo settore di natura non commerciale di queste disposizioni (che riguardano, rispettivamente, l'esclusione dal campo di applicazione**

dell’IVA delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a favore degli enti e l’esenzione IVA di talune prestazioni sanitarie, socio-sanitarie ed educative effettuate da queste ultime).

Il comma **8** modifica l’articolo 1, comma 3, della L. 22 giugno 2016, n. 112 sostituendo le parole “organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo” con “enti del Terzo settore non commerciali che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all’articolo 5, comma 1, lettera u)”, adeguando così la c.d. “legge dopo di noi” alla mutata realtà normativa.

Similmente, il comma **9** modifica l’articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 aggiungendo in fine il seguente periodo “Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

Parimenti, il comma **10** modifica l’articolo 6, comma 9, della citata Legge n. 112/2016 sostituendo le parole “le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro” con le parole “le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell’articolo 83, commi 1 e 2 del Codice del Terzo Settore”.

Il comma **11** stabilisce, allo scopo di evitare duplicazioni con l’articolo 83, che ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore non commerciali ed alle cooperative sociali non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, gli articoli 15, comma 1.1 e 100, commi 2, lettera h) del TUIR.

I commi **12, 13 e 14** contengono alcune norme di coordinamento, mutate dall’articolo 13 del D.lgs. n. 460/1997, per evitare il cumulo tra molteplici deduzioni e detrazioni previste dal TUIR per medesime erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il comma **15** prevede che ai soggetti che operano nel settore musicale ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e che sono iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore non si applica l’articolo 25, comma 5 dello stesso decreto legislativo. Ne consegue che gli enti in questione potranno applicare le norme fiscali contenute nel presente titolo iscrivendosi al Registro o continuare ad applicare il loro odierno regime tributario.

Il comma **16** prevede una disposizione di tenore analogo anche per le associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, istituendo un’alternativa tra l’applicazione delle norme del presente titolo (previa iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore) e quelle di cui all’articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in assenza di iscrizione al Registro).

Il comma **17** stabilisce che alle medesime condizioni di cui al precedente articolo 79, comma 3, lett. b) ed in attuazione dell’articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all’articolo 5, comma 1, lettere i), j), k) o z) – attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; comunicazione a carattere comunitario; attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata – individuati attraverso le procedure semplificate di cui all’articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

Al comma 18 viene precisato, analogamente a quanto già previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997, che le attività indicate all’articolo 79, comma 4, lettera a), fermo restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

Ai commi 19-23 sono introdotte disposizioni di coordinamento normativo con la legge n. 166/2016 e le varie norme modificate da quest’ultima, in modo tale da consentirne l’applicazione da parte degli enti del Terzo settore non commerciali.

Il **Titolo undicesimo** del codice contiene le disposizioni in materia di controlli e di coordinamento . In particolare:

L'articolo 90 riguarda i controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile (relativi alle fondazioni), che sono esercitati, sulle fondazioni del Terzo settore, dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'articolo 91 individua i casi in cui i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria e determina i relativi importi:

1) in caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

2) in caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale;

3) in caso di utilizzo illegittimo dell'indicazione di ente del Terzo settore, di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale o i relativi acronimi ETS, ODV o APS, di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli.

Le rispettive sanzioni pecuniarie sono irrogate dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 92 individua i compiti svolti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali: a) vigilare sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e monitorare lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore operanti a livello regionale; b) **promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61** ~~provvedere all'accreditamento delle reti associative iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale autorizzandole ad espletare attività di controllo nei confronti degli enti ad esse aderenti;~~ c) predisporre e trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti dalle regioni e province autonome e dall'organismo nazionale di controllo sui CSV, nonché sullo stato del sistema di registrazione.

Il comma 2 mantiene in capo alle Amministrazioni pubbliche competenti i poteri in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui all'articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

Nell'articolo 93 si definiscono gli ambiti dei controlli sugli Enti del Terzo Settore, che sono finalizzati ad accertare:

a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;

c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

e) il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

Il comma 2 rinvia, per le imprese sociali alle disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2 lett. c) della legge 6 giugno 2016 n. 106.

Il comma 3 individua nell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente rispetto alla sede legale dell'Ente il soggetto competente ad esercitare le attività di controllo di cui alle suddette lettere a), b) e c) del comma 1, e prevede che lo stesso possa procedere ad accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del codice, anche con riferimento ai casi di cui alla lettera b). In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo può attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni.

Il comma 4 affida agli enti pubblici erogatori di risorse finanziarie o che concedono in utilizzo propri beni, il compito di verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche sopra indicate.

Il comma 5 individua i controlli che, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le reti associative e i CSV possono porre in essere nei confronti dei propri aderenti.

Il comma 6 disciplina i requisiti e le modalità di autorizzazione di tali soggetti, da definirsi ulteriormente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Infine il comma 7 individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'Organismo nazionale di controllo i soggetti che vigilano su reti associative e CSV.

L'**articolo 94** è dedicato alla materia dei controlli fiscali, in attuazione dell'articolo 7 della Legge delega. Il comma 1 dispone che l'Amministrazione finanziaria, ivi incluse l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, esercita autonomamente attività di controllo in merito sia al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 (destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro), 9 (devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento), 13 (scritture contabili e bilancio), 15 (libri sociali obbligatori), 23 (procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni) e 24 (assemblea) del Codice, sia al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, avvalendosi dei poteri istruttori ordinari previsti dall'ordinamento tributario. Le violazioni che possono condurre al disconoscimento dei regimi fiscali previsti dal presente Codice devono essere contestate con un avviso di accertamento, preceduto a pena di nullità da un invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti, considerando la particolare delicatezza di tali contestazioni e la possibile gravità delle loro conseguenze per gli enti in questione. In questo caso si segnala che la previsione di un obbligo al contraddittorio valorizza il rapporto di trasparenza tra Fisco e contribuenti garantendo la cooperazione tra le parti già nella fase procedimentale dell'istruttoria relativa alla valutazione dei connotati organizzativi dell'ente. Il contraddittorio è previsto a pena di nullità del relativo atto di accertamento.

Il comma 2 chiarisce in un'ottica di cooperazione tra le varie strutture deputate al controllo che, in ogni caso, l'Amministrazione finanziaria trasmetterà all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 44 ove ne ricorrano i presupposti. Parimenti, **l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.**

In proposito, il comma 3 precisa che ai fini dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione da detto registro degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore resta fermo il controllo eseguito dal citato ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Da ultimo, il comma 4 prevede, sempre nell'ottica di semplificazione allo scopo di evitare duplicazioni sul versante dei controlli e degli adempimenti, l'abrogazione dell'obbligo di presentazione del modello di cui al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. modello EAS) per gli enti del Terzo settore iscritti nel suddetto Registro unico nazionale.

L'**articolo 95** individua le finalità della vigilanza esercitata dal Ministero del lavoro, che è volta a verificare la tenuta complessiva del sistema di registrazione e di quello dei controlli per garantire l'uniformità dei sistemi e dell'osservanza delle norme sull'intero territorio nazionale.

In tale ottica, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e province autonome trasmettano una relazione sull'iscrizione degli enti al Registro, sulla revisione periodica effettuata nell'anno precedente, sui controlli eseguiti e i relativi esiti, e in generale sulle criticità emerse, mentre l'ONC entro il 30 aprile di ogni anno trasmette relazione sulla propria attività e su quella e sullo stato dei CSV.

La disposizione prevede altresì la possibilità di effettuare verifiche mirate in loco avvalendosi degli ispettorati territoriali del lavoro e verifiche a campione sulle attività svolte dagli enti (reti e csv) autorizzati al controllo.

Ai sensi del comma 4, al Ministero compete la vigilanza sulle persone giuridiche privatizzate (ENS - Ente nazionale sordi, ANMIL - associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro, UICI - unione italiana ciechi e ipovedenti, UNMS - unione nazionale mutilati per servizio, ANMIC - Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) della legge 19 novembre 1987 n. 476; a tal fine negli organi di controllo di tali enti deve essere presente un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 5, infine, prevede che il provvedimento di riparto delle risorse finanziarie previste dalla legge finanziaria per il 2007 in favore di alcuni enti del terzo settore (l'Unione Italiana Ciechi, l'Irfor, lo Ierfor, l'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, il Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania) sia adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul cui stato di previsione della spesa sono collocate le risorse suddette, non più dal Ministero dell'Interno, precedente titolare dei capitoli di spesa trasferiti.

L'articolo 96 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, siano definiti forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza controllo e monitoraggio, le forme di raccordo con le altre amministrazioni interessate, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione alla vigilanza delle reti associative, le forme di vigilanza su queste ultime.

L'articolo 97 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia con il compito di coordinare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera q) della legge delega, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore. In particolare la Cabina di regia coordina l'attuazione del codice al fine di assicurarne la tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida; promuove le attività di raccordo con le Amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema; monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del codice in commento. ~~Della Cabina di regia fanno altresì parte due componenti desiganti dalla Conferenza Unificata. Della cabina di regia fanno altresì parte due rappresentanti degli enti territoriali.~~ Viene stabilito inoltre il principio della gratuità della partecipazione alla Cabina di regia, sicché detta partecipazione non origina alcun diritto alla corresponsione, in favore dei componenti la Cabina medesima, di compensi, indennità, rimborsi od emolumenti comunque denominati.

L'istituzione ed il funzionamento della cabina di regia devono garantire l'invarianza finanziaria.

L'articolo 97 bis contiene disposizioni di salvaguardia della tutela delle minoranze linguistiche in relazione alla istituzione e tenuta del registro unico del terzo settore, all'utilizzo degli acronimi e alle funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo.

Il Titolo dodicesimo contiene le disposizioni transitorie e finali, nonché le abrogazioni di disposizioni vigenti.

L'articolo 98 prevede l'inserimento nel codice civile di un nuovo articolo, destinato a favorire i processi di trasformazione, fusione o scissione delle associazioni e fondazioni conseguenti alla nuova configurazione tipologica degli enti del Terzo settore introdotta con il presente decreto legislativo.

Con l'articolo 99, comma 1 sono modificate alcune disposizioni del d.lgs. 178/2012 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa - C.R.I., a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) prevedendo che la Associazione della Croce Rossa Italiana e i relativi comitati territoriali vengano iscritti di diritto nella sezione del Registro unico del terzo settore relativo alle Organizzazioni di volontariato (non più come ora tra le Associazioni di promozione sociale), nell'ottica della più razionale riconduzione tipologica della predetta Associazione alla fattispecie dell'organizzazione di volontariato. Viene conseguentemente abrogata la parte del sopra citato decreto legislativo che prevede la possibilità di accedere alle risorse previste per le Associazioni di promozione sociale.

Il **comma 2** prevede che all'art. 26 comma 2 lett. b) della legge 125/2014 in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo, il richiamo alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sia sostituito con quello agli Enti del terzo settore (ETS) non commerciali di cui all'art. 79 comma 5 del presente codice.

Il comma 3 contiene una disposizione di coordinamento normativo, prevedendo che all'articolo 14, comma 1 del D.L. n. 35/2005 (c.d. "più dai meno versi") dopo le parole: "Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società" sono soppresse le seguenti: "in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,". Detta abrogazione avrà effetto fino alla definitiva soppressione del citato art. 14, commi 1, 2, 3 4, 5 e 6 sensi dei successivi articoli 102, comma 2 e 104, comma 2.

L'articolo 100 reca una clausola di salvaguardia per le province autonome di Trento e Bolzano ~~dispone in via transitoria e fino all'adozione di nuovi provvedimenti ministeriali l'applicazione, in materia di raccolta fondi, di schemi di bilancio di esercizio, di bilancio sociale, dei provvedimenti ("linee guida") finora a carattere non vincolante, a suo tempo predisposti dall'Agenzia del terzo settore. Si fa riferimento alle linee guida per la raccolta dei fondi (seconda edizione, 2011); per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit (ottobre 2009); per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit (aprile 2011).~~

L'articolo 101 in coerenza con quanto disposto all'articolo 1, comma 7 della Legge 6 giugno 2016 n. 106, introduce alcune norme transitorie, riguardanti il Consiglio nazionale del terzo settore, gli effetti derivanti dall'iscrizione ai relativi registri delle Onlus, delle Organizzazioni di volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali, la modalità di adeguamento, per tali enti, dei relativi statuti, nonché alcune disposizioni transitorie in materia di reti associative, di comitati di gestione, di accreditamento dei CSV, di Onlus; in particolare il comma 8 prevede che la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi degli articoli 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dell'articolo 4, comma 7, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Similmente, per gli enti associativi, si prevede che l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi

dell'articolo 148 del TUIR. Le suddette disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione Europea di cui al seguente comma 10.

Il comma 9, considerando la possibilità che vengano emanate disposizioni integrative e correttive ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 6 giugno 2016 n. 106, prevede nel periodo successivo alla entrata in vigore del presente decreto venga svolto uno specifico monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97, nelle modalità ed alle condizioni stabilite nel decreto di cui al citato articolo 7, comma 4 della Legge delega, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze attuative che emergeranno nel periodo transitorio.

Il comma 10 subordina l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, comma 10, 80, e 86 all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 11 prevede un incremento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile.

Il comma 12 fissa il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in commento per l'adozione della normativa di dettaglio ivi contemplata.

L'art. 102 contiene l'elenco delle disposizioni abrogate, alcune delle quali dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui trattasi, altre dall'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge delega. Una particolare rilevanza ricoprono le norme di natura tributaria: nello specifico, con il comma 1, sono immediatamente abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai successivi commi 2, 3 e 4:

- La legge 11 agosto 1991, n. 266 sulle organizzazioni di volontariato e la legge 7 dicembre 2000, n. 383 sulle associazioni di promozione sociale;
- il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, adottato con D.M. 14.9.2010, n.177;
- il decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1997 recante "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni"
- l'articolo 100, comma 2, **lettera l) del TUIR** relativo ad erogazioni liberali nei confronti di ONLUS ed associazioni di promozione sociale, che è necessario abrogare per prevenire sovrapposizioni con il nuovo articolo 73, che regola ora in modo unitario il regime delle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.
- l'articolo 15, comma 1, lettera *i-quater*) del TUIR relativo alle erogazioni liberali nei confronti di associazioni di promozione sociale;
- **l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**

Sono invece abrogate con il comma 2, a decorrere dal termine precisato con il successivo articolo 103, comma 2 (ovvero dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea in merito al regime di determinazione del reddito di impresa degli enti del Terzo settore non commerciali), le seguenti disposizioni:

- articoli da 10 a 29 del D.lgs. n. 460/1997, n. 460 relativi al regime ONLUS, che viene complessivamente sostituito dalle norme contenute nel presente decreto, **fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4 che restano in vigore ai fini del necessario coordinamento con la Legge 19 agosto 2016 n. 166.**
- articolo 20-bis, del d.P.R. n. 600/1973 in materia di scritture contabili delle ONLUS che viene sostituito, con riferimento agli enti del Terzo settore, dal nuovo articolo 77;
- articolo 150 del TUIR sul trattamento delle ONLUS ai fini dell'IRES, allo scopo di evitare sovrapposizioni con le nuove norme tributarie analizzate sopra;

- articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della L. n. 266/1991 sulle agevolazioni fiscali per le organizzazioni di volontariato le quali sono ora disciplinate, anche sotto il profilo fiscale, dalle norme del presente Codice e, in particolare, dagli articoli 84 e 86;
- articolo 9-bis del D.L. n. 417/1991 relativo all'estensione ad associazioni senza fini di lucro ed alle associazioni pro-loco del regime di cui alla L. n. 398/1991, dal momento che a tali enti potranno applicarsi le norme fiscali di cui al presente Codice, contestualmente all'iscrizione nel Registro unico nazionale;
- articolo 2, comma 31, della Legge n. 350/2003 relativo all'estensione alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro del suddetto regime di cui alla L. n. 398/1991 e delle altre disposizioni tributarie riguardanti le A.S.D., per la stessa motivazione di cui sopra;
- articoli 20 e 21 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 sulle agevolazioni fiscali per le associazioni di promozione sociale le quali sono ora disciplinate, anche sotto il profilo fiscale, dalle norme del presente Codice e, in particolare, dagli articoli 85 e 86;
- **l'articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.L. n. 35/2005 riguardante le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e di altri enti del Terzo settore.**

L'art. 103 individua la copertura finanziaria delle disposizioni aventi un effetto di spesa, che viene rinvenuta nella corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2004, n.190. L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale, dall'attuazione del decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 104 reca le disposizioni sull'entrata in vigore del decreto.

Il comma 1 prevede che gli articoli 77, 78, 81, 82 e 83 e 84, comma 2 ed 85, comma 7 (in considerazione della loro portata agevolativa) nonché l'articolo 102, comma 1, **lettere e), f) e g)** (che abrogano le norme del TUIR sulle erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore, ai quali si rivolgono gli articoli 81 e 83) si applicano alle ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, alle OdV di cui alla Legge n. 266/1991 ed alle APS di cui alla L. n. 383/2000, in via transitoria, dal 1° gennaio 2018 fino alla fine del periodo d'imposta nel quale le restanti disposizioni del titolo X entreranno in vigore, secondo quanto indicato al successivo comma 2. Con riferimento agli articoli 77 e 78 la disposizione chiarisce che, in via transitoria, e fino alla definitiva entrata in vigore delle disposizioni del titolo X, le condizioni previste all'art. 77 commi 5 e 6 e 78 comma 1, si intendono riferite alle attività svolte dai soggetti indicati al comma 1 dell'art. 104.

Il comma 2 stabilisce, appunto, che le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto al comma 1, si applicano agli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10 e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

Il comma 3 chiarisce infine che, ad eccezione di quanto previsto ai commi 1 e 2, le norme del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il Consiglio di Stato ha reso il parere nell'adunanza del 31 maggio 2017 formulando le seguenti osservazioni sulle quali si rappresenta quanto segue.

In relazione **all'articolo 3**, ha ritenuto che sarebbe stato preferibile consolidare nel Codice del terzo settore l'intera regolazione della materia (società di mutuo soccorso, cooperative sociali, e così via) **(non accolta)**.

Inoltre al comma 2, ove si legge: «*Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione*» ha ritenuto che sarebbe stato preferibile raccordare con maggiore puntualità la disciplina speciale con quella del codice civile, attraverso quantomeno la ricognizione dei profili di materia per i quali si rinvia **(non accolta)**.

In relazione **all'articolo 4**, comma 3, il quale prevede che solo alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato si applicano (limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5) le disposizioni del Codice del terzo settore, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale norma potrebbe profilare una questione di legittimità costituzionale. Pertanto ha suggerito - onde evitare possibili criticità - di riconsiderare la disposizione, ad esempio modificandola come segue: «*Agli enti religiosi civilmente riconosciuti [...] le norme del presente decreto si applicano ...*» **(non accolta)**.

In relazione **all'articolo 5**, comma 2 ove si precisa che «*l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri*», il Consiglio di Stato osserva che la norma traspone l'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge delega. Ritiene che la circostanza che regole che incidono sulla autonomia privata - sia pure nella direzione promozionale di qualificare determinate attività al fine di renderle destinatarie di benefici economici - scaturiscano da atti di autorità amministrative suggerisce di verificare le condizioni in presenza delle quali le fonti subprimarie possano disciplinare un campo considerato costituzionalmente riservato alla competenza esclusiva delle leggi o degli atti aventi forza di legge, così come prospettato dalla teoria della tutela costituzionale "indiretta" del contratto e della libertà contrattuale. La delega, in tale prospettiva, non può limitarsi alla sola attribuzione di competenza amministrativa, ma deve predisporre un corredo "minimo" di direttrici sostanziali riferite (quantomeno) agli scopi, all'oggetto ed ai presupposti. Pertanto ha suggerito di vincolare le scelte allocative informate alla sussidiarietà sociale attraverso il rinvio all'intera nozione di cui all'articolo 4 dello stesso Codice **(non accolta)**.

Sotto altro profilo, suggerisce di affidare a una fonte regolamentare tipica l'aggiornamento del catalogo delle attività di interesse generale **(accolta)**.

In relazione **all'articolo 6**, ritiene che i medesimi rilievi svolti sull'articolo 5 debbano ripetersi anche con riguardo a tale articolo, che rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle attività diverse che possono essere esercitate al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 5 **(accolta)**.

In relazione **all'articolo 8**, osserva che il comma 1, letto congiuntamente con il successivo articolo 10 – il quale ammette a date condizioni gli enti del Terzo settore a costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare - sembrerebbe deporre nel senso che il vincolo di destinazione di cui si parla non intenda introdurre un dispositivo di *specializzazione* patrimoniale (con conseguente opponibilità, limiti alla circolazione e alla responsabilità patrimoniale). Ha suggerito pertanto di utilizzare una formula meno enfatica, che non faccia riferimento al termine destinazione che può ingenerare confusione **(accolta)**.

Con riferimento al comma 3, lettera c), il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in relazione alla prevista presunzione come distribuzione indiretta di utili ed avanzi di gestione della corresponsione di compensi ad amministratori, a sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, comunque superiore ad 80 mila euro annui, tale limite appaia elevato per le piccole realtà e molto basso per le grandi organizzazioni **(accolta)**.

Nel comma 3, lettera b), la presunzione di un compenso superiore del 20 per cento rispetto a quelli previste dai contratti collettivi non appare inoltre rapportata al limite degli 80 mila euro di cui alla lettera a) **(accolta)**.

~~Ha segnalato, in ogni caso, che la disposizione in esame pone questioni di coordinamento disciplinare con il successivo articolo 91 ("Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi").~~

In relazione **all'articolo 13**, comma 1, osserva che la "*relazione di missione*", che illustra le poste di bilancio e l'andamento economico e le modalità di perseguimento delle finalità

Statutarie, sembrerebbe una sorta di "nota integrativa" e di "relazione degli amministratori", laddove sul rendiconto gestionale non è ben chiaro se debba prevalere il principio di cassa (entrate e uscite) o di competenza (ricavi e costi). Osserva inoltre che mentre sia chiaro come debba essere predisposto il bilancio per gli enti che esercitino la propria attività in forma di impresa commerciale (commi 4 e 5, mediante rinvio al cod. civ.), non è ben chiaro cosa succeda agli altri enti per cui si rinvia alla modulistica da redigere, che rivestirà particolare rilevanza. Ritiene pertanto necessario fornire ulteriori dettagli circa i contenuti della modulistica. Infine, osserva che non appare chiara la differenza tra il bilancio d'esercizio unitamente alla relazione di missione e il bilancio sociale dell'ente **(accolta)**.

In relazione **all'articolo 21**, il Consiglio di Stato propone che venga integrato il titolo, per renderlo rispondente al contenuto, con l'aggiunta di "e statuto"**(accolta)**.

In relazione **all'articolo 22**, per l'ipotesi, regolata dal comma 3, in cui il notaio non ravvisi la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione, si prevede l'intervento dell'Ufficio del registro del terzo settore, sollecitato dagli interessati, ai fini del diniego espresso e del silenzio/diniego. Si osserva che atteso che, ai sensi del comma 2, l'ufficio in argomento ha un potere di verifica della regolarità formale, appare poco coerente l'attribuzione del suddetto potere, che, quantomeno, non esclude la possibilità che l'amministrazione possa ritenere sussistenti le condizioni che il notaio ha negato. Si suggerisce di valutare la percorribilità di una diversa regolamentazione che, sul modello scelto dal legislatore per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese (articolo 2330 e 2331 c.c.), ponga al centro il Notaio **(non accolta)**. Analoga valutazione si potrebbe operare in riferimento al comma 6, dello stesso articolo 22, che riguarda le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (articolo 2436 c.c.) **(non accolta)**.

Suggerisce inoltre di valutare la possibilità di disciplinare l'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 7 del d.P.R. n. 361 del 2000, attribuendo al notaio il potere di proporre istanza di iscrizione all'ufficio del registro. Una specifica osservazione concerne il comma 4 dell'articolo in esame, rispetto al quale si ritiene opportuno, oltre che fissare delle soglie più elevate, richiedere ai fondatori/amministratori la predisposizione di un piano economico/finanziario da allegare alla richiesta di presentazione della domanda, idoneo a dimostrare la congruità del patrimonio **(non accolta)**.

~~Per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo il Consiglio di Stato ha osservato che non appare chiaro il modo in cui misurare le perdite di oltre un terzo.~~

In relazione **all'articolo 25** il Consiglio di Stato ha ritenuto che, rispetto ad associazioni aventi numero superiore o pari a cinquecento associati, si potrebbe valutare l'opportunità di rimettere agli statuti e atti costitutivi la scelta in ordine a un ampliamento del nuovo modello di *governance*. Ad esempio, all'organo amministrativo si potrebbero demandare: la nomina e la revoca dei componenti dell'altro organo (comitato di gestione); la nomina e revoca dell'incaricato della revisione legale dei conti; la delibera sulla promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del comitato di gestione **(non accolta)**. Si potrebbe valutare, altresì, se lasciare l'autonomia statutaria anche in tema di approvazione del bilancio da parte del consiglio di amministrazione, laddove questo documento è predisposto dal direttore generale o altro organo esecutivo **(non accolta)**.

In relazione **all'articolo 26**, si propone di eliminare il periodo "*Si applica l'articolo 2382 del codice civile.*¹" dai commi 2 e 3 inserendo lo stesso periodo in un comma aggiuntivo (5-bis) **(non accolta)**.

In relazione **all'articolo 29**, si propone una modifica formale con inversione dei commi per ragioni logiche, nonché la riformulazione del comma 1, al fine di renderlo omogeneo nel richiamo all'articolo 2408 **(non accolta)**. Si suggerisce inoltre di valutare l'opportunità di eliminare l'azione del pubblico ministero **(non accolta)**.

In relazione **all'articolo 31** si suggerisce di eliminare, dal comma 1, l'espressione "Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6", che appare superflua **(non accolta)**.

Sul **CAPO III** il Consiglio di stato suggerisce di valutare la possibilità di distinguere la disciplina delle associazioni da quella delle fondazioni al fine di facilitare la lettura del testo e la sua interpretazione, introducendo un nuovo Capo IV riferito alle sole fondazioni, ed estrapolando le disposizioni riferite alle fondazioni dagli articoli che le riguardano **(non accolta)**. Si ritiene opportuno, inoltre, anticipare nel Capo III, riferito alle sole associazioni, l'articolo 98, che introduce l'articolo 42-bis c.c. che riguarda trasformazione, fusione e scissione **(non accolta)**.

In relazione **all'articolo 36**, si osserva che appare frutto di un refuso l'espressione "*fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (...)*" **(non accolta)**.

~~In relazione **all'articolo 43**, si osserva che la disposizione non appare del tutto coerente con l'articolo 5, comma 1, lettera i), secondo cui al fine di mantenere il patrimonio a seguito della trasformazione è altresì necessario che tale patrimonio sia comunque "volto al raggiungimento di finalità solidaristiche" (condizione questa che non viene invece richiamata nell'articolo).~~

In relazione **all'articolo 45**, il consiglio di Stato ha suggerito di chiarire meglio la struttura del Registro unico nazionale del Terzo settore soprattutto quanto al rapporto esistente tra la struttura nazionale istituita presso il Ministero della lavoro e delle politiche sociali e le articolazioni territoriali su base regionale **(accolta)**.

In relazione all'articolo **48, comma 4**, il Consiglio di stato ha ritenuto che si tratti di una previsione molto rigorosa che, dovrebbe essere rivista prevedendo delle sanzioni in capo ai responsabili delle omissioni e stabilendo espressamente la non opponibilità dei fatti per i quali è prevista l'iscrizione. La cancellazione potrebbe essere prevista quale rimedio residuale per il caso di reiterate violazioni **(accolta)**.

In relazione **all'articolo 52**, comma 1, si suggerisce di sostituire il verbo "*erano*" con "*fossero*" **(non accolta)**. Si suggerisce inoltre la soppressione, al comma 2, della previsione in base alla quale: "*per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza*", in quanto si introdurrebbe in tal modo una sorta di franchigia le cui ragioni non sono perfettamente comprensibili e, peraltro, tale disposizione rischia di minare la certezza e l'affidamento su tale strumento di pubblicità **(non accolta)**.

In relazione **all'articolo 53**, si suggerisce una modifica del primo comma, al fine di garantire regole uniformi sull'intero territorio nazionale, nonché l'inserimento, al secondo comma, dopo la parola "*disciplinano*" della seguente frase "*, nel rispetto dei principi e delle norme previste dal presente Codice*" **(non accolta)**.

In relazione **all'articolo 54**, comma 1, il Consiglio di Stato suggerisce di eliminare la proposizione "*ovvero al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore*" perché di perplessa interpretazione **(non accolta???)**.

In relazione **all'articolo 55** il Consiglio di Stato ha rilevato che il comma 4 dell'articolo in esame, reca solo principi di carattere generale che andrebbero meglio specificati dalla legge non essendo all'uopo sufficiente il richiamo operato dal comma 1 al rispetto della legge n. 241 del 1990. In alternativa si potrebbe espressamente prevedere che, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 55, spetti a ciascuna amministrazione adottare bandi che specifichino meglio le regole per la selezione degli enti *partner* **(non accolta)**.

In relazione **all'articolo 56**, si ritiene necessario inserire al comma 1, nell'ambito della locuzione "*servizi di interesse generale*", la precisazione che deve trattarsi di servizi "*sociali*" e, dopo tale locuzione, l'inciso "*, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato*" **(accolta)**.

Al comma 3, primo periodo, andrebbe tolta la congiunzione "*anche*" per trasformare il ricorso alle procedure comparative per la scelta degli enti da semplice facoltà per le amministrazioni in vero e proprio obbligo **(accolta)**.

Il Consiglio di stato ha inoltre sottolineato la necessità che al comma 3, ai fini di una maggiore trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, vengano meglio specificati i requisiti soggettivi da richiedere agli enti che intendono stipulare convenzioni previo esperimento delle procedure

comparative (**accolta parzialmente**). Occorrerebbe poi necessariamente stabilire idonee regole di pubblicità preventiva e successiva rispettivamente dell'intenzione delle amministrazioni di stipulare le convenzioni in questione e degli esiti delle procedure comparative (**accolta parzialmente**). Si suggerisce infine di precisare che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (**non accolta**).

In relazione **all'articolo 71**, il Consiglio di Stato ha ritenuto eccessiva la previsione della durata trentennale della cessione in comodato prevista dal comma 2 e la possibilità, ai sensi del comma 3, di una concessione "non eccedente i 50 anni"; andrebbero pertanto previsti tempi non eccedenti i *tre anni* per il comodato e i *cinque anni* per le concessioni, eventualmente rinnovabili (**non accolta**).

In relazione **all'articolo 77**, sulla base delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, da leggersi in coordinamento con le previsioni di cui ai successivi commi da 8 a 13, si evince che le emissioni in discorso creano il presupposto per il riconoscimento di una serie di vantaggi fiscali (e non solo) a favore dell'emittente o dell'investitore, a condizione peraltro che i fondi in tal modo raccolti siano utilizzati nel modo seguente: a) una quota non inferiore allo 0,60% dell'ammontare nominale dei titoli emessi "deve" essere erogata a titolo di liberalità, ad uno o più enti del Terzo settore. La circostanza che a tale proposito la norma sembri prevedere una "facoltà" e non un obbligo appare invero contraddetta dalla lettura sia della relazione ("*Una quota pari almeno allo 0,6% della raccolta dovrà essere devoluta a titolo di liberalità agli enti del Terzo settore*") sia del comma 7, che richiama espressamente il rispetto delle previsioni di cui al comma 5 (e non solo del comma 6) tra le condizioni che consentono l'applicazione di tutte le regole di favore di cui ai commi 8-13. Vale sottolineare subito, in proposito, che si tratta di un aspetto che meriterebbe un chiarimento esplicito per evitare dubbi (giacché, invero, una diversa interpretazione potrebbe essere nel senso che la percentuale minima prevista per la liberalità operi solo ai fini del riconoscimento del credito d'imposta e non anche per le altre misure agevolative) (**accolta**).

In proposito, ferme le esigenze di chiarimento che sono già state indicate: 1) non si comprende se il credito d'imposta venga riconosciuto dalla legge a fronte altresì della perdita economica subita dagli emittenti per il fatto che essi non applicheranno commissioni per il collocamento dei titoli. Ove questo fosse il presupposto per la fruizione del beneficio (credito d'imposta) e, quindi, altresì il *rationale* della disposizione, parrebbe opportuno che, allora, l'entità del credito d'imposta fosse in qualche modo parametrato all'effettivo importo delle commissioni di collocamento non percepite, e che tanto la norma enunciasse. All'opposto, potrebbe essere utile che, almeno nella relazione illustrativa, fosse precisato se il credito d'imposta viene riconosciuto (anche) a fronte di detto sacrificio degli emittenti;

2) simmetricamente, può non essere chiaro se il credito d'imposta venga riconosciuto, invece, a fronte (solo) delle liberalità di cui al predetto comma 5. Di contro, può essere dubbio se, ove gli emittenti optino per la liberalità, questa allora debba o possa essere "*non inferiore allo 0,60%*" dell'ammontare nominale collocato dei titoli (e se, dunque, gli emittenti possano in concreto autonomamente decidere, o invece debbano farlo, per una percentuale più elevata, anche sensibilmente). Ma qui si sottolinea che, se lo "sprone" legislativo fosse nel senso di un *favor* per l'opzione liberalità, ciò inevitabilmente determina, simmetricamente, una contrazione delle disponibilità da impiegare per finanziamenti (invece, per gli emittenti) remunerativi ed una corrispondente dilatazione del peso sulla finanza pubblica del credito d'imposta riconosciuto (il chiarimento suggerito, pertanto, vale anche a garantire l'attendibilità delle stime di perdita di gettito effettuate); (**accolta parzialmente**)

3) comunque, stando alla lettera della norma, l'emittente sceglie autonomamente a quale ente effettuare la donazione, pur se in funzione di una 'meritevolezza' che il solo emittente apprezza "*sulla base di un progetto predisposto dagli enti richiedenti*";

4) la parola "*richiedenti*" appare non appropriata (e dunque ne valuterà l'Amministrazione la più opportuna eliminazione), dato che dal contesto della disposizione essa sembra fare riferimento alle 'liberalità' (che allora, se richieste, tali più non sarebbero) (**accolta**);

5) pur se il prefigurato credito d'imposta può trovare un precedente

nell'ordinamento (Fondazioni bancarie per i versamenti effettuati al fondo per il contrasto della povertà educativa minorile), nondimeno - per migliorare la disciplina - parrebbe opportuno che la 'meritevolezza' fosse riscontrata da un soggetto terzo (ad esempio, dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali) onde evitare un circuito sostanzialmente autoreferenziale fra chi sceglie se effettuare la liberalità ed a favore di chi farla, fruendo corrispondentemente di un credito d'imposta (pur se pari alla metà del donato) che - come evidente - di per se stesso trasla sulla finanza pubblica (e perciò sulla collettività) la metà dell'importo donato, la quale dunque viene così corrispondentemente socializzata senza che, in cambio, vi sia una qualche forma di riscontro 'terzo' della meritevolezza del progetto a fronte del quale la donazione (che per metà è della collettività) viene effettuata;

6) in sostanza, viene suggerito di valutare un emendamento volto ad espungere la parola "*richiedenti*" (ovvero a sostituirla con le parole "destinatari della liberalità" o altre equivalenti) ed altresì idoneo a rimettere il giudizio di meritevolezza ad un soggetto diverso dall'emittente stesso, preferibilmente di natura pubblica (**accolta**);

7) la formulazione del comma 8 probabilmente tradisce la volontà dei redattori che - si crede - voleva essere (soltanto) nel senso di escludere, dalla base di calcolo e/o di riferimento dell'emittente, valevole ai fini del computo della sua contribuzione alla Consob, l'importo delle liberalità di cui al comma 5 e/o la somma dell'intera raccolta, effettuata attraverso l'emissione dei titoli, destinata ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo in rassegna, per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5 del codice. Conseguentemente si invita l'Amministrazione a provvedere ad una più appropriata formulazione della disposizione (**accolta**). Diversamente il parere non può che essere di segno contrario, tenuto conto del rischio - che altrimenti si determinerebbe - di sostanziale depauperamento di buona (se non addirittura maggior) parte delle risorse destinate al sostentamento della Consob.

Infine, quanto al comma 15, si reputa opportuno che la disposizione venga emendata in modo da esprimere esplicitamente che il decreto ivi previsto abbia natura regolamentare (nelle forme previste dalla legge n. 400 del 1988, se del caso quale decreto interministeriale) (**accolta**).

In relazione **all'articolo 78**, si è rilevato che con il comma 1 si introduce una nuova ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, prelevata dai gestori dei portali *on line* che svolgono attività di *social lending*, ma che nulla viene detto sul regime applicativo dell'imposta e sui relativi adempimenti tributari. Si suggerisce la necessità o, quanto meno, l'opportunità di farlo (**non accolta**).

In relazione **all'articolo 79**, il comma 1, si segnala che la norma dispone che agli enti ivi previsti si applicano le disposizioni del Tuir, "*in quanto compatibili*", ritenendo altresì la previsione generica e foriera di dubbi e problemi applicativi, con relativo possibile contenzioso. Si ritiene opportuno puntualizzare quali sono le norme del Tuir ritenute effettivamente applicabili ovvero, e quanto meno, indicare quelle sicuramente non applicabili. Alternativamente, ferma l'attuale formulazione del comma in esame, andrebbe valutata la praticabilità di demandare ad un'apposita fonte successiva la ricognizione delle disposizioni del TUIR applicabili (**non accolta**).

Con riferimento al comma 2 che contempla una presunzione (*iuris tantum*) di non commercialità delle attività degli ETS di cui all'articolo 5 del codice a condizione, in particolare, che le stesse vengano svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico che coprono solo una "*frazione del loro costo effettivo*" e, comunque, che tali corrispettivi siano "*non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale*", si è ritenuto che tale ultima condizione andrebbe soppressa in quanto non coerente con la *ratio* della disposizione che tiene conto del costo effettivo (ossia, sostenuto), suggerendo la soppressione delle parole "*e, comunque, non superiori alla metà dei*

corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale". (accolto parzialmente)

Quanto al comma 3, si osserva che l'ampia latitudine della presunzione del comma 2 non rende facilmente percepibile l'avvertita esigenza del comma in discorso, dato che le attività degli enti di cui in esso si parla si sovrappongono esattamente a quelle di cui all'articolo 5 del codice, che già fungono da parametro delimitativo delle disposizioni del comma 2 dell'articolo in esame.

Inoltre, nella lettera a) si introduce il parametro discreitivo (per superare la presunzione), costituito dai *"corrispettivi [se previsti] non eccedenti la metà del valore totale della prestazione a favore dell'utenza"*, che di per sé è diverso (non comprensibilmente) da quello di cui al comma 2.

Poi, nelle lettere b) e d) si ritorna, ai medesimi fini, al parametro del *"corrispettivo [se previsto] che copre una frazione del costo effettivo del servizio"*. Ancora, il termine "frazione" resta peraltro indeterminato nel suo ammontare. Nell'insieme, poi, non si comprende in che rapporto (di alternatività o di sostitutività) si pongono le disposizioni del comma in rassegna rispetto a quelle del precedente comma 2.

E' stata pertanto invitata l'Amministrazione ad una riflessione ed un approfondimento **(accolta)**.

Quanto al comma 5, si è osservato che andrebbe considerato, ai fini della natura non commerciale oppure commerciale degli enti in discorso, oltre allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 con modalità commerciali, anche l'eventuale svolgimento delle attività (giacché pur sempre commerciali) di cui all'articolo 6 del codice (ossia, attività secondarie commerciali). Si ritiene problematica la formulazione di tale ultimo articolo, che demanda ad una fonte sublegislativa (i cui contenuti, tra l'altro, possono essere assai variabili nel tempo) l'individuazione di tipologie di attività, appunto, secondarie e, in ciò, l'ulteriore presupposto fiscalmente rilevante (con possibili dubbi di coerenza con l'articolo 23 Cost).

Infine, quanto all'insieme dell'articolo in esame, è stata invitata l'Amministrazione a valutare se non convenga integrare l'articolo stesso con la precisazione che gli enti del Terzo settore determinano il reddito d'impresa secondo le disposizioni ordinarie del Tuir **(accolta)**.

Sempre nell'insieme, tenuto conto delle periodiche modificazioni intervenute in materia, vorrà valutare l'Amministrazione se non sia opportuno, a fini di certezza giuridica, notificare la misura (ove non già fatto) ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, se del caso integrando appropriatamente l'articolo 101, comma 10 **(non accolta)**.

In relazione **all'articolo 81** con riferimento al credito d'imposta per erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche ovvero da soggetti Ires in favore degli enti del Terzo settore non commerciali, il Consiglio di Stato ha ritenuto utile precisare se detto (ulteriore) credito d'imposta sia cumulabile, o meno, con quello già previsto all'articolo 77, comma 10, almeno quando erogatore della liberalità sia uno dei soggetti emittenti di cui a tale ultimo articolo. Inoltre ha ritenuto opportuno riflettere sulla possibilità di limitare l'incentivo esclusivamente alle erogazioni liberali in favore degli enti in discorso aventi natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5 (eventualmente riformulato nei termini ipotizzati). Conseguentemente parrebbe appropriato prevedere una sorta di condizionamento (a finalità antielusiva) della fruizione di tale (ulteriore) credito d'imposta alla preventiva approvazione del progetto da parte del Ministero cui lo stesso è presentato **(non accolta)**.

Infine, quanto al comma 7, si è ritenuto opportuno che la disposizione venga emendata in modo da esprimere esplicitamente che il decreto ivi previsto abbia natura regolamentare **(accolta)**.

In relazione **all'articolo 82**, si è ritenuto opportuno riformulare la disposizione o, quanto meno, la relazione illustrativa (eventualmente chiarendo che, in caso di trasferimenti per disposizione testamentaria, la dichiarazione pretesa dall'ente deve essere contestuale all'atto di sua accettazione degli effetti di tale disposizione).

Inoltre, ed in via generale, andrebbe valutata la limitazione dell'applicazione delle disposizioni in discorso agli enti aventi natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5 (come riformulato nei termini ipotizzati) **(accolta)**. In caso contrario si ritiene necessario e prudentiale integrare l'articolo 101, comma 10, al fine di subordinare l'efficacia anche delle disposizioni in discorso all'autorizzazione della Commissione europea, prevedendo la notifica della misura ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, ovvero di prevederne la concessione nel rispetto della regola "*de minimis*".

In relazione **all'articolo 83 (accolte parzialmente)**, con riferimento ai commi 1 e 2, il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno verificare la possibilità di precisare che le erogazioni liberali devono essere destinate allo svolgimento di attività istituzionali non commerciali degli enti del Terzo settore. Ha inoltre espresso perplessità sul fatto che le agevolazioni contemplate si estendano anche alle erogazioni in natura, per la difficoltà allora della determinazione del valore normale dei beni donati.

Ha ancora segnalato che l'ambito soggettivo di applicazione, come delineato, non permette un'individuazione chiara della tipologia di agevolazione spettante ai soggetti diversi dalle persone fisiche assoggettati ad Irpef (società di persone ed enti assimilati) che potrebbero beneficiare sia della detrazione sia della deduzione, richiedendo pertanto una puntualizzazione in proposito.

Relativamente al comma 6, ha ritenuto che sarebbe opportuno prevedere che, verificandosi il presupposto sanzionatorio, il donante perda il diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta.

Richiede inoltre un chiarimento in relazione alla natura della sanzione amministrativa, se tributaria e comunque, richiede l'introduzione di un parametro commisurativo della sanzione con le agevolazioni fiscali fruite dal donante...

Quanto al comma 8, viene suggerito di verificare l'opportunità di un'integrazione dell'articolo 101, comma 10, al fine di subordinare l'efficacia anche delle citate disposizioni all'autorizzazione della Commissione europea, prevedendo la notifica della misura ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE.

In relazione **all'articolo 85**, quanto al comma 4, si ritiene di dover chiarire se le associazioni ivi contemplate vengano iscritte nell'istituendo Registro unico nazionale del terzo settore e, in particolare, se operi la trasmigrazione di cui articolo 54 al fine di definire meglio il regime applicabile **(non accolta)**.

Ritiene inoltre necessaria la previsione dello svolgimento di attività senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione (per migliore compatibilità con la direttiva comunitaria IVA) **(non accolta)**.

In relazione **all'articolo 86 (accolta)** il Consiglio di Stato ritiene opportuno riflettere sulla necessità di coordinare - e su opportune conseguenti modificazioni testuali - le sue disposizioni con quelle di cui all'articolo 80, visto che quest'ultimo prevede un regime forfetario di carattere generale opzionale rispetto al regime ordinario di determinazione del reddito d'impresa.

Quanto al comma 1, in particolare, suggerisce di verificare se la soglia di esenzione IVA di 130.000 euro è compatibile con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto. In caso negativo, soffermarsi su quali modificazioni testuali vadano introdotte.

In generale, dato che l'articolo 80 è già contemplato nell'articolo 101, comma 10, ritiene necessario subordinare l'efficacia anche dell'articolo in esame all'autorizzazione della Commissione europea, prevedendo la notifica della misura ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, ovvero di prevederne l'applicabilità nel rispetto della regola "*de minimis*".

In relazione **all'articolo 87**, si è ritenuto di dover valutare se, nei commi 1, 4, e 5, le parole "*articolo 79, comma 5*" non debbano essere sostituite con le seguenti: "*articolo 79, comma 1*". Diversamente, andrebbe modificata la rubrica, precisandovi che gli enti ivi citati sono quelli "non commerciali" **(non accolta)**.

In relazione **all'articolo 91 (non accolta)** il Consiglio di Stato ha rilevato, in merito alla tipizzazione delle condotte, che mentre i casi contemplati nelle lettere a) e b) risultano sufficientemente determinati, i casi di cui alle lettere c) e d) presentano delle criticità, in quanto non individuano con sufficiente grado di determinatezza i parametri di riferimento e non fissano il limite entro cui la deviazione da tali parametri è considerata rilevante. Per quanto concerne la lettera e) sembra più corretto riferirsi al "costo" anziché al "valore" trattandosi di "acquisto di beni o servizi"; inoltre il riferimento al concetto di "valore normale" è troppo indeterminato: si potrebbe fare riferimento al "costo medio di mercato" precisando anche quale sia l'entità della variazione percentuale da tale parametro ritenuta rilevante ai fini sanzionatori (ad esempio, il 20% o altra percentuale maggiore o minore) evitando l'applicazione della sanzione per scostamenti marginali. Anche la lettera d) presenta analoghe criticità. Anche in questo caso, infatti, la disposizione si limita ad indicare come parametro *standard* quello delle "condizioni più favorevoli di mercato", che non può ritenersi idoneo ad individuare in modo sufficientemente preciso la condotta sulla base della quale viene poi applicata la sanzione. Anche in tal caso ha ritenuto opportuno individuare quantomeno i parametri di deviazione dal costo medio di mercato per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.

Il comma 4 dell'articolo 91 presenta un refuso (il riferimento all'articolo 39 deve essere cancellato) **(accolta)**.

In relazione **all'articolo 93**, comma 6, che disciplina il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del potere di controllo per le reti associative e per i Centri di servizio per il volontariato prevedendo un termine di 90 giorni per il rilascio a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, si ritiene che tale disposizione non precisa la natura del termine, e soprattutto nulla dispone in caso del suo mancato rispetto, configurando possibili problematiche in relazione al silenzio prestato dall'Amministrazione. Si ritiene pertanto opportuno prevedere i rimedi in caso di mancato rispetto del termine **(accolta)**.

In relazione **all'articolo 94**, è stato evidenziato che tale disposizione non chiarisce se all'Amministrazione finanziaria spettino anche i controlli di cui all'articolo 93, comma 1, lett. d). Il Consiglio di Stato pertanto invita a valutare l'opportunità di sostituire, nell'articolo 94, comma 1, le parole "e 24" con le seguenti: ", 24 e 93, comma 1, lett. d)" **(non accolta)**.

Inoltre, si invita a prevedere, eventualmente nell'articolo 94, comma 2, che il Registro unico nazionale del Terzo settore trasmetta all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza che conducano a provvedimenti negativi a carico degli ETS **(accolta)**.

In relazione **all'articolo 98**, si suggerisce di prevedere anche nel registro delle imprese l'obbligo di iscrizione di trasformazioni, fusioni, scissioni e disciplinare inoltre le condizioni che le rendono possibili per evitare che benefici fiscali restino in capo a enti che hanno perduto il diritto al regime di favore **(non accolta)**.

La XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati ha espresso, nella seduta del 23 giugno 2017, parere **favorevole** con alcune *condizioni* e *osservazioni*.

Con riferimento alle **condizioni** poste si rileva quanto segue.

1) all'articolo 4, comma 1, inserire la formula già utilizzata all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 per le ONLUS, sostituendo le parole: “ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione” con le seguenti: “le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti”; **(accolta)**

2) all'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4”; **(non accolta)**

3) all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

I. alla lettera *a*), sia inserito un riferimento anche alle leggi n. 104 del 1992 (“Integrazione sociale e diritti delle persone handicappate”), n. 112 del 2016 (cosiddetto “Dopo di noi”), n. 33 del 2017 (“Contrasto della povertà”), nonché alla legislazione regionale prodotta in materia; **(accolta parzialmente)**

II. alla lettera *b*), siano sostituite le parole: “prestazioni sanitarie” con le seguenti: “interventi sanitari” e siano soppresse le parole: “ric conducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza”; **(accolta)**

III. alla lettera *c*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e alla normativa regionale di riferimento”; **(non accolta)**

IV. alla lettera *e*), alla parola: “servizi” siano premesse le seguenti: “attività e” e, alla fine della lettera, siano aggiunte le parole: “nonché alla lotta allo spreco alimentare e alla promozione della donazione e alla distribuzione a fini di solidarietà sociale ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166”; **(accolta parzialmente)**

V. sia sostituita la lettera *h*) con la seguente: “promozione, finanziamento o conduzione diretta della ricerca scientifica di particolare interesse sociale”; **(non accolta)**

VI. alla lettera *i*), dopo le parole: “ricreative di interesse sociale” siano aggiunte le seguenti: “per finalità, utenza e contesto sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, del dono, dell'associazionismo, dell'imprenditorialità sociale, del consumo responsabile e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”; **(accolta parzialmente)**

VII. sia sostituita la lettera *l*) con la seguente: “*l*) formazione extra scolastica di carattere formale e informale, contrasto della dispersione scolastica, prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e contrasto della povertà educativa, nonché formazione professionale realizzata da enti accreditati dalle regioni, finalizzata al rilascio di qualificazioni professionali”; **(accolta)**

VIII. sia sostituita la lettera *o*) con la seguente: “attività commerciali, produttive, di educazione e di informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che

preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile"; **(accolta)**

IX. alla lettera w), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, promozione delle politiche di genere e tutela dei consumatori”; **(accolta)**

X. alla lettera z), siano premesse le seguenti parole: “promozione della cultura della legalità e”; **(accolta)**

XI. dopo la lettera z), sia aggiunta la seguente: “aa) sostegno e promozione di scambio e di aiuto reciproco anche attraverso le associazioni denominate "banche dei tempi", ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, nonché interventi a sostegno della genitorialità; **(accolta)**

4) all'articolo 6, sostituire la parole: “e strumentali” con le seguenti: “o strumentali” e aggiungere, in fine, le parole: “, comprensive dell'impegno gratuito e volontario”; **(accolta parzialmente)**

5) all'articolo 8 apportare le seguenti modifiche:

I) al comma 3, lettera a), siano sostituite le parole: “che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ed in ogni caso superiori a euro ottantamila annui” con le seguenti: “che operano nei medesimi settori o di analoga dimensione economica”; **(accolta parzialmente)**

II) al medesimo comma 3, sia soppressa la lettera d), in quanto concretamente inapplicabile; **(non accolta)**

6) all'articolo 14, comma 2, dopo la parola: “associati” aggiungere le seguenti: “non lavoratori”; **(accolta)**

7) all'articolo 16, in analogia con quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in materia di riordino dell'impresa sociale (AG 418), modificare il rapporto della differenza retributiva tra lavoratori dipendenti e dirigenti da uno a sei a uno a otto; **(accolta)**

8) all'articolo 17, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: “1. Il volontario è colui che per sua libera scelta svolge attività a favore della comunità e del bene comune per fini di solidarietà anche per il tramite di un ente del Terzo settore mettendo a disposizione, in modo gratuito e senza fini di lucro, anche indiretto, il proprio tempo, le proprie capacità relazionali e professionali. 2. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi, salvo quanto previsto per le ODV dagli articoli 32 e 33, di volontari nello svolgimento delle proprie attività, e anche ai fini di quanto previsto all'articolo 18 tengono apposito elenco dei volontari che prestano la propria opera con continuità”; **(accolta parzialmente)**

9) all'articolo 17, sopprimere il comma 6; **(non accolta)**

10) all'articolo 17, comma 7 aggiungere il riferimento alla legge n. 74 del 2001, che riconosce il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico; **(accolta)**

11) all'articolo 21, comma 1, sopprimere le parole: “e le eventuali sedi secondarie”; **(accolta)**

12) all'articolo 22, prevedere un termine massimo entro il quale il registro deve pronunciarsi, scaduto il quale deve valere il principio generale del silenzio assenso; **(non accolta)**

13) all'articolo 25, sostituire il comma 2 con il seguente: “2. Le disposizioni di cui agli articoli 24, commi 1, 2 e 3, e del presente articolo, non si applicano alle reti associative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 41; in ogni caso, gli atti costitutivi o gli statuti devono rispettare il principio di democraticità, di elettività delle cariche sociali, e devono prevedere gli obblighi degli associati”; **(accolta parzialmente)**

14) all'articolo 32, sostituire il comma 1 con il seguente: "Le ODV sono enti del Terzo settore liberamente costituiti per il raggiungimento di scopi solidaristici, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Sono costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta con almeno sette associati volontari o tre ODV, e svolgono una o più delle attività di cui all'articolo 5". Conseguentemente, al medesimo articolo 32, sopprimere il comma 3; **(accolta parzialmente)**

15) al medesimo articolo 32, comma 2, prevedere la possibilità che siano ammessi anche soci non volontari; **(non accolta)**

16) all'articolo 33, comma 2, dopo le parole: "raccolta fondi" aggiungere le seguenti: "e attività commerciali marginali di cui agli articoli 6 e 84"; al medesimo comma, sopprimere il riferimento al comma 4 dello stesso articolo, in quanto l'articolo 33 contiene solo 3 commi; **(accolta parzialmente)**

17) all'articolo 35, sostituire il comma 3 con il seguente: "Le APS costituite esclusivamente o in maggioranza da altre APS, possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti non profit, a condizione che il loro numero non sia superiore al trenta per cento del numero delle APS. Tale condizione non si applica alle associazioni costituite in maggioranza da soci persone fisiche"; **(non accolta)**

18) all'articolo 39, concernente il bilancio sociale degli enti filantropici, dopo la parola: "importi" aggiungere le seguenti: ", nonché i beneficiari diversi dalle persone fisiche, "; **(accolta)**

19) sostituire il comma 1 dell'articolo 41 nei seguenti termini: "Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Sono reti associative: a) le reti settoriali che associano almeno 20 enti del Terzo settore che esercitano la stessa attività di interesse generale in almeno cinque regioni; b) le reti associative nazionali che associano, anche indirettamente, attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome; c) le associazioni singole o aggregate con oltre centomila associati persone fisiche e con proprie sedi operative in almeno dieci regioni o province autonome". Conseguentemente, coordinare nel testo le altre disposizioni concernenti le reti associative; **(accolta parzialmente)**

20) all'articolo 50, comma 3, sopprimere l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di modifica della sezione di appartenenza al Registro; **(accolta)**

21) all'articolo 53, comma 2, sopprimere il rinvio all'approvazione di leggi regionali per la disciplina dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti del Terzo settore, che sembrerebbe tradursi in un inutile appesantimento, anche perché in ogni caso spetta alle regioni l'individuazione dello strumento normativo da utilizzare; **(accolta)**

22) all'articolo 56, prevedere che le regole imposte dai commi 2 e seguenti si applicano alle convenzioni firmate dopo la pubblicazione del presente decreto; **(non accolta)**

23) all'articolo 57, dopo le parole: "rete associativa di cui all'articolo 41" aggiungere le seguenti: "o accreditati sulla base delle normative regionali"; **(non accolta)**

24) all'articolo 60, lettere a) e b), sopprimere le parole: "ove richiesto" con riferimento agli atti da sottoporre al parere, peraltro non vincolante, del Consiglio nazionale del Terzo settore"; **(non accolta)**

25) trasferire in una disposizione *ad hoc* il contenuto dell'articolo 61, comma 1, lettere b), c), k), l), in quanto attinente a limiti posti dalla legge e non si riferiscono, quindi allo statuto; **(non accolta)**

26) all'articolo 61, aggiungere il seguente comma: “Nelle regioni interessate dal sisma in centro Italia gli organismi territoriali di controllo (OTC) possono conservare in via transitoria e per un massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto il numero attuale dei CSV”; **(non accolta)**

27) riassegnare agli OTC la decisione sul numero dei CSV e sulla loro collocazione, conformemente con l'articolo 5 della legge n. 106 del 2016, sulla base dei criteri indicati dall'ONC, fondati sui principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la garanzia della presenza dei CSV in ogni regione e in proporzione alla popolazione. Conseguentemente, all'articolo 61, sopprimere il comma 2, e coordinare tale disposizione con articolo 64, comma 5, lettera c); **(non accolta)**

28) disciplinare le competenze dell'associazione dei CSV più rappresentativa, di cui al comma 7 dell'articolo 62, in modo analogo a quanto previsto per i CSV, in particolare in tema di democrazia interna, incompatibilità e limiti dei mandati; **(non accolta)**

29) all'articolo 64, comma 2, in merito alla composizione dell'ONC, alla lettera b) sostituire i due rappresentanti dei CSV con “due rappresentanti indicati Consiglio nazionale del terzo settore, di cui uno espressione del volontariato”, dal momento che l'ONC è chiamato a valutare i CSV, e, alla lettera d), prevedere “due membri designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno espressione delle regioni e l'altro dell'ANCI” anziché un membro; **(accolta parzialmente)**

30) sostituire il comma 2 dell'articolo 65 con il seguente: “Gli OTC sono costituiti in ciascuna regione e provincia autonoma, fatta salva la possibilità di accorpamenti in ragione della dimensione dell'area territoriale di riferimento”. Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: “un membro per ogni regione per ciascun OTC, designato dalle regioni e/o dalle province autonome del territorio di riferimento”; **(accolta)**

31) prevedere il pieno utilizzo dei 170 milioni di stanziamento, ripartendo le risorse assegnate tra: la copertura delle disposizioni di cui all'articolo 73 del provvedimento in oggetto, evitando così l'ulteriore riduzione del Fondo per le politiche sociali; l'incremento del numero dei volontari da avviare al Servizio civile; il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all'articolo 72, nonché il sostegno alle attività di registrazione, vigilanza e controllo; **(accolta)**

32) all'articolo 77, comma 4, premettere la parola: “almeno” alle parole: “pari al maggiore”; apportare, quindi, la medesima modifica al periodo successivo relativo ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a 12 mesi; **(accolta)**

33) all'articolo 77, comma 8, chiarire che l'esonero della contribuzione di vigilanza a favore della CONSOB da parte degli istituti di credito è limitato alle contribuzioni relative alle attività concernenti la sola emissione dei titoli di solidarietà di cui al medesimo articolo 77; **(accolta)**

34) sostituire l'articolo 79 con il seguente: ART. 79 (*Disposizioni in materia di imposte sui redditi*). - 1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili. 2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle autorizzate, accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando le stesse sono svolte a titolo gratuito o dietro

versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici delle amministrazioni di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. Ai fini del calcolo del costo effettivo si tiene conto anche del valore normale delle attività di cui all'articolo 17 e delle erogazioni gratuite di beni o servizi.

3. Sono altresì considerate non commerciali: *a)* le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *h)*, se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti; *b)* le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *h)*, affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5: *a.* i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; *b.* i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari o conviventi degli associati in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati, a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli associati, verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità". Con riferimento all'articolo 79 comma 5, dello schema di decreto, è necessario chiarire che devono essere considerate afferenti alla parte non commerciale le entrate relative ad operazioni di *cause related marketing* (marketing sociale) quali quelle di cessione gratuita del marchio, e le "entrate gratuite" (valorizzazione dei beni donati e dei servizi erogati a titolo gratuito); **(accolta)**

35) all'articolo 80 dello schema di decreto, inserire, dopo il comma 4, il seguente: "5. Gli enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente

articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sistematici di affidabilità di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225". Si ritiene altresì necessario specificare con norma interpretativa che le perdite fiscali degli enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa, generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario, possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del medesimo articolo 80, secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; **(accolta)**

36) all'articolo 81 integrare il comma 1 prevedendo che il bonus possa spettare anche per erogazioni a favore di enti del Terzo settore in senso ampio, ricomprendendo quindi anche le imprese sociali. Al fine di evitare profili di incompatibilità comunitaria, l'assegnazione del beneficio fiscale va limitato alla condizione che l'immobile sia dedicato in via esclusiva allo svolgimento di attività di natura non commerciale. Al medesimo comma, relativamente ai soggetti eroganti, è necessario chiarire che il credito può essere fruito da enti o società, senza fare riferimento alla loro soggettività ai fini dell'IRES, in modo tale da assicurare il beneficio anche alle società di persone e agli altri enti tassati per trasparenza; **(accolta)**

37) sostituire l'articolo 82, comma 2, con il seguente: "2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito, effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 del presente articolo"; **(accolta)**

38) all'articolo 82, comma 3, ricomprendere nel regime ivi previsto anche le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo 82, o dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3, che, ai sensi e alle condizioni di cui al medesimo articolo 4, esercitano le attività di cui all'articolo 5. Prevedere, inoltre, che le modifiche statutarie per adeguamenti normativi non scontino imposta di registro; **(accolta parzialmente)**

39) all'articolo 82, sostituire il comma 5 con il seguente: "Gli atti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo e informatico in qualunque modo denominato, posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo" e, al comma 6 dello stesso articolo, limitare l'esenzione IMU e TASI agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, al fine di non ampliare l'ambito dell'esenzione rispetto a quanto attualmente previsto con perdita di gettito per gli enti locali"; **(accolta)**

40) all'articolo 82, comma 10, chiarire con norma interpretativa che alle cessioni di beni e alle relative prestazioni accessorie, effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n. 125 del 2014, destinati a essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, si applica l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; **(non accolta)**

41) all'articolo 83, sopprimere i commi 3, 4 e 5, inserendo una disposizione di coordinamento tra la riforma del Terzo settore e la legge n. 166 del 2016, che disciplina la materia delle cessioni per solidarietà sociale senza scopo di lucro di prodotti alimentari, farmaceutici e prodotti diversi agli enti del Terzo settore; **(accolta)**

42) all'articolo 83, inserire un nuovo comma per fare salva la detrazione al 19 per cento dei contributi associativi di importo non superiore ad euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818; ciò al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Conseguentemente, all'articolo 102 comma 1, abrogare l'articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*) del TUIR; **(accolta)**

43) all'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera *d*), al fine di non penalizzare le ODV rispetto al nuovo comma 2 dell'articolo 79, come sostituito dalla condizione n. 34 del presente parere; **(accolta)**

44) all'articolo 85, comma 1, ultimo periodo, sopprimere il riferimento agli enti del Terzo settore dopo le parole “nonché nei confronti di enti”; **(accolta)**

45) all'articolo 86, comma 1, sostituendo la parola: “applicano” con le seguenti: “possono applicare”; **(accolta)**

46) all'articolo 86, comma 2, dopo le parole: “regime forfetario comunicando” aggiungere le seguenti: “nella dichiarazione annuale o”, al fine di specificare che gli enti non di nuova costituzione potranno comunicare l'opzione ivi prevista nella dichiarazione annuale; **(accolta)**

47) all'articolo 86, comma 15, sopprimere il richiamo alle condizioni di esclusione di cui al comma 3; **(accolta)**

48) all'articolo 87 comma 1, inserire tra gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, anche quelli di cui all'articolo 80, prevedendo per questi ultimi il regime contabile “commerciale” semplificato, di cui all'articolo 2 della legge n. 398 del 1991; **(non accolta)**

49) sempre all'articolo 87, comma 1, sostituire la lettera *a*) con la seguente: “*a*) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, ovvero entro il maggior termine previsto dallo statuto qualora particolari esigenze lo richiedano, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”; **(non accolta)**

50) al medesimo articolo 87, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “*2-bis*. Per gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, le cui rendite e proventi non superino i limiti previsti dall'articolo 13 comma 2, gli obblighi di cui al comma 1 si intendono assolti in presenza di rendiconto di cui al medesimo articolo 13, comma 2” e al comma 3 del medesimo articolo, chiarire, con norma interpretativa, che trovano in ogni caso applicazione i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 144 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986 in tema di determinazione dei redditi degli enti non commerciali; **(accolta parzialmente)**

51) all'articolo 89, comma 6, prevedere il riferimento agli enti di cui all'articolo 82 comma 1, in luogo degli enti non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, in quanto le attuali ONLUS confluiranno in imprese sociali non societarie, già comprese negli enti del Terzo settore, e altre rimarranno cooperative sociali; **(accolta)**

52) al medesimo articolo 89 sopprimere il comma 15; **(non accolta)**

53) all'articolo 99, indicare con il numero "2." il comma attualmente indicato con il numero "4."; **(accolta)**

54) sopprimere l'articolo 100; **(non accolta)**

55) all'articolo 102, comma 1, lettera e), dello schema di decreto, si rileva la necessità di non abrogare la lettera "i) dell'articolo 100, comma 2, del TUIR" dal momento che tale disposizione agevolativa consente la deducibilità del costo dei lavoratori distaccati presso le attuali ONLUS; **(accolta)**

56) dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente: "Articolo 103-bis - (*Clausola di salvaguardia*). 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, **(accolta)**

Con riferimento alle **osservazioni** si rileva quanto segue.

a) all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: "secondo comma", con riferimento al richiamo all'articolo 3 della Costituzione, per un maggiore coordinamento con la legge n. 106 del 2016; **(accolta)**

b) all'articolo 7, comma 2, consentire alle cooperative sociali di tipo B la possibilità di realizzare attività di raccolta fondi con le modalità ivi stabilite; **(non accolta)**

c) all'articolo 8, comma 3, sia soppressa la lettera b); **(non accolta)**

d) all'articolo 8, comma 3, lettera c), sostituire le parole: "valore normale" come le seguenti: "valore corrente"; **(non accolta)**

e) agli articoli 11 e 12 prevedere, in luogo del cambio di denominazione sociale, l'inserimento dell'indicazione "ETS iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore" nelle comunicazioni che spettano all'ente; **(non accolta)**

f) all'articolo 11, comma 2, introdurre la possibilità dell'iscrizione al registro delle imprese degli enti che svolgano attività commerciale secondaria se esercitano la propria attività in regime di partita IVA; **(non accolta)**

g) all'articolo 11, comma 3, predisporre misure volte a garantire l'effettiva corrispondenza delle imprese sociali ai requisiti del Terzo settore in merito alle loro finalità e operatività nonché a garantire che le imprese sociali non si sottraggano alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; **(non accolta)**

h) all'articolo 12, prevedere un periodo di dodici mesi per consentire l'adeguamento degli enti del Terzo settore alle disposizioni sulla denominazione sociale; **(non accolta)**

i) all'articolo 14, comma 2, prevedere che si tenga conto, per quanto riguarda le modalità di pubblicazione dei dati, delle dimensioni dell'ente, al fine di non aggravare i costi degli enti di minori dimensioni; **(non accolta)**

j) all'articolo 15, consentire che l'adempimento degli obblighi ivi previsti avvenga tramite l'utilizzo di strumenti informatici; **(non accolta)**

k) all'articolo 16, inserire, dopo il comma 1, il seguente: "Gli statuti degli enti del Terzo settore devono prevedere forme di coinvolgimento dei lavoratori, dei volontari non soci e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività adeguata al tipo di attività di interesse generale e alla grandezza dell'ente"; **(non accolta)**

l) all'articolo 17, verificare la possibilità di non applicare il divieto di cui al comma 5 a coloro che svolgano la propria attività volontaria in modo occasionale; **(non accolta)**

m) all'articolo 18, prevedere espressamente la possibilità di stipulare una polizza assicurativa collettiva per le manifestazioni o iniziative pubbliche a copertura dei volontari

occasionali, intendendosi quelli che partecipano solo alla manifestazione o iniziativa o il cui impegno è di un solo giorno per semestre; **(non accolta)**

n) all'articolo 19, valutare se riconoscere e regolamentare l'utilizzo, da parte dei comuni e delle scuole, di volontari civici individuali e occasionali, prevedendo sia predisposto un apposito regolamento e che sia rispettato l'obbligo previsto dall'articolo 18; **(non accolta)**

o) nell'ambito del Titolo IV, introdurre un nuovo articolo che riguardi solo le fondazioni, estrapolando le disposizioni riferite alle fondazioni dagli articoli che le riguardano, al fine di rendere più agevole la lettura del testo e di facilitarne l'interpretazione; **(non accolta)**

p) all'articolo 22, comma 4, verificare la possibilità di prevedere una soglia più elevata ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, in linea con quanto previsto nel parere espresso dal Consiglio di Stato; **(non accolta)**

q) all'articolo 23, commi 2 e 3, chiarire che le disposizioni ivi previste non sono vincolanti e che, quindi, gli statuti degli enti possono disporre in maniera diversa; **(accolta)**

r) all'articolo 24, distinguere, almeno per quanto riguarda il comma 3, le norme valevoli per gli enti composti solo da persone fisiche da quelli composti anche da altri enti; **(non accolta)**

s) all'articolo 30, innalzare le soglie di cui al comma 2 rendendole conformi a quelle individuate nel successivo articolo 31, comma 1, onde non penalizzare gli enti del Terzo settore rispetto alle società profit; **(non accolta)**

t) all'articolo 32, verificare la possibilità del mantenimento in vigore dell'articolo 17 della legge n. 266 del 1991, avente per oggetto la possibilità che nei contratti collettivi di lavoro sia previsto il diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni per svolgere attività di volontariato; **(non accolta)**

u) all'articolo 32, comma 2, valutare la possibilità di elevare la soglia del trenta per cento pur mantenendo la maggioranza alle ODV; **(accolta)**

v) all'articolo 33, comma 1, verificare la congruità del limite del 20 per cento di dipendenti rispetto alla normativa precedente; **(accolta)**

w) all'articolo 33, chiarire la differenza tra ricevere contributi pubblici, di cui al comma 2, e il mero rimborso delle spese, previsto dal successivo comma 3; **(non accolta)**

x) all'articolo 36, verificare la congruità del limite del 20 per cento di dipendenti rispetto alla normativa precedente, tenuto conto della diversa natura delle APS rispetto alle ODV, nonché l'opportunità di indicare quali siano le fonti di finanziamento delle APS; **(parzialmente accolta)**

y) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole; “dall'articolo 22” aggiungere le seguenti: “per gli enti con personalità giuridica”; **(non accolta)**

z) all'articolo 48, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “laddove le suddette informazioni non siano già in possesso dell'amministrazione finanziaria”, nonché prevedere, al comma 3 del medesimo articolo, che, per esigenze di semplificazione, i dati relativi ai contributi pubblici percepiti e i rendiconti della raccolta fondi siano inseriti nei bilanci e nella relazione di cui agli articoli 13 e 14; **(non accolta)**

aa) all'articolo 48, comma 4, collegare la cancellazione dal Registro a ripetute violazioni dell'obbligo di deposito degli atti e dei loro aggiornamenti; **(accolta)**

bb) all'articolo 49, considerare il caso in cui la cancellazione dal Registro derivi da una libera scelta, non motivata, e non solo, quindi, dal verificarsi di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente; **(non accolta)**

cc) nell'ambito dell'articolo 53, concernente il funzionamento del Registro, prevedere un meccanismo in base al quale l'ente del Terzo settore che non abbia ottenuto l'iscrizione a livello regionale possa fare istanza al livello nazionale; **(non accolta)**

dd) ampliare la disposizione di cui all'articolo 57 all'intero trasporto sanitario che ricada nella responsabilità delle aziende sanitarie; **(non accolta)**

ee) inserire, nell'ambito del titolo VII, il richiamo alla disciplina di cui all'articolo 112 e alla sezione IV del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice degli appalti), nonché ai principi di cui al considerando n. 114 della Direttiva n. 24/14/UE, assicurando il relativo coordinamento; **(non accolta)**

ff) all'articolo 59, rivedere la composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore, che si compone di 26 membri, laddove tale organo sarebbe rappresentativo di 300.000 soggetti circa; **(accolta)**

gg) all'articolo 64, valutare se mantenere la scelta della fondazione con riferimento all'ONC ovvero se – come si ritiene preferibile – optare per una soluzione diversa (ad esempio un'associazione con personalità giuridica), attribuendo all'ONC compiti di coordinamento anziché di controllo e prevedendo, per quanto riguarda la composizione, una maggiore presenza della rappresentanza “pubblica”, anche tenuto conto del finanziamento previsto tramite credito di imposta; **(non accolta)**

hh) rivedere l'impianto stesso dell'articolo 65, che sembrerebbe non conforme al dettato dell'articolo 5, lettera *f)*, della legge n. 106 del 2016, che parla chiaramente di “organismi”, mentre tale non può essere considerato un ufficio territoriale periferico, né si comprende come possa in tale veste dotarsi di un proprio regolamento, sia pure soggetto a verifica; **(non accolta)**

ii) all'articolo 71, comma 1, sopprimere le parole: “purché non di tipo produttivo”; **(non accolta)**

jj) all'articolo 71, comma 3, introdurre un meccanismo in base al quale la durata della cessione in comodato sia commisurata allo stato dell'immobile e, quindi, ai costi richiesti all'ente per la manutenzione ordinaria e straordinaria; **(non accolta)**

kk) agli articoli 80 e 86, introdurre una norma interpretativa volta a chiarire che continuano, in ogni caso, a trovare applicazione le norme contenute nell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; **(non accolta)**

ll) inserire, agli articoli 82, comma 7, e 89, comma 6, le imprese sociali, le cooperative sociali e i loro consorzi tra i soggetti ivi previsti; **(non accolta)**

mm) all'articolo 83, comma 1, prevedere, in luogo della detrazione d'imposta delle liberalità erogate a favore degli enti del Terzo settore da persone fisiche, la deducibilità delle predette liberalità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato; **(non accolta)**

nn) all'articolo 95, comma 4, chiarire quale sia l'oggetto della verifica e quale interlocuzione intercorra con gli uffici regionali; **(non accolta)**

oo) all'articolo 97, comma 3, prevedere che della Cabina di regia facciano comunque parte due componenti designati dalla Conferenza unificata; **(accolta)**

pp) all'articolo 99, completare il percorso delineato dal decreto n. 178 del 2012 e posto in capo al Ministero della salute, anche prevedendo l'effettivo subentro dell'Associazione della Croce rossa italiana nei rapporti attivi e passivi, nonché nella piena disponibilità e proprietà del patrimonio mobiliare ed immobiliare posto in capo all'ente strumentale alla Croce rossa italiana, del quale, pertanto, è necessario si concluda in modo sollecito, anche a tutela della certezza dei rapporti giuridici in essere con i terzi, il processo liquidatorio avviato dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e tuttora non concluso a causa della complessità di un quadro normativo di difficile interpretazione e applicazione; **(non accolta)**

qq) all'articolo 102, comma 3, sostituire le parole: "e all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342" con le seguenti: "e all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342"; **(accolta)**

rr) aggiungere, in fine, la previsione per cui i decreti di cui agli articoli 6, comma 1, 7, comma 2, 13, comma 3, 14, comma 1, 18, comma 2, 19, comma 2, 46, comma 3, 47, comma 5, 53, comma 1, 59, comma 3, 62, comma 6, 54, comma 1, 64, comma 3, 65, comma 4, 76, comma 4, 77, comma 15, 81, comma 7, e 96, comma 1, del presente decreto, ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. **(accolta)**

La 1^a Commissione (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica ha espresso, nella seduta del 27 giugno 2017, parere **favorevole** con alcune *condizioni e osservazioni*.

Con riferimento alle **condizioni** poste si rileva quanto segue.

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: "ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione" con le seguenti: "le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti" al fine di prevedere, oltre alle associazioni e alle fondazioni, altre istituzioni di diritto privato, così da poter eventualmente far rientrare nel Terzo settore soggetti come, ad esempio, i comitati, che non sono né associazioni né fondazioni, o soggetti ibridi come le fondazioni di partecipazione; **(accolta)**

all'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile, alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4."; **(non accolta)**

all'articolo 5, sopprimere, dall'elenco delle attività, tutti i riferimenti alla legislazione vigente. **(non accolta)**

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: "alla Fondazione Italia sociale" con le seguenti: "al Fondo destinato a sostenere lo svolgimento delle attività di interesse generale proprie degli enti del Terzo settore"; **(non accolta)**

all'articolo 57, comma 1, sostituire le parole: "possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione" con le seguenti: "ove si ricorra al regime di convenzione, possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro determina l'immediata decadenza della convenzione"; **(non accolta)**

Con riferimento alle **osservazioni** si rileva quanto segue.

all'articolo 1, comma 1, appare opportuno sopprimere il riferimento al solo "secondo comma" dell'articolo 3 della Costituzione; **(accolta)**

all'articolo 3, che reca disposizioni sulle norme applicabili, occorre verificare se il rapporto con le fonti di disciplina sia sempre chiaro, per non lasciare spazio a dubbi di natura interpretativa e per consentire, soprattutto alle realtà associative di piccole e medie dimensioni, di disporre di un Codice più semplice e non troppo complesso sul piano tecnico. Sarebbe preferibile raccordare ed esplicitare, con maggiore puntualità nei diversi articoli, il riferimento a norme generali, a discipline particolari e a previsioni di carattere residuale del Codice civile **(non accolta)**;

all'articolo 4, comma 1, è opportuno provvedere all'ampliamento delle forme giuridiche degli enti del Terzo settore in forma non societaria e a una conseguente attenta revisione dei profili relativi ai requisiti in tema di organizzazione e funzionamento **(non accolta)**;

sempre all'articolo 4, comma 1, con riguardo alla definizione degli Enti del Terzo Settore, occorre valutare l'opportunità di aggiungere che alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 15, che pure sono enti di Terzo settore, non si applicano le disposizioni contenute nei decreti attuativi, se non in quanto compatibili con la loro disciplina specifica **(non accolta)**;

all'articolo 5, in merito all'elenco delle attività di interesse generale, si invita il Governo a ricomprendere: a) l'attività di *advocacy*; b) il microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993; c) la formazione non professionale rivolta agli adulti; d) l'attività dei gruppi di acquisto solidali; e) i comitati dei genitori **(non accolta)**;

al medesimo articolo 5, si invita, inoltre, ad apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire la lettera o) con la seguente: "o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata, finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, stabilite dall'Organizzazione internazionale del Lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi nel contrasto del lavoro infantile minorile"; **(accolta)**

- sostituire la lettera v) con la seguente: "v) promozione della cultura delle legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata"; **(accolta)**

all'articolo 7, coerentemente con la definizione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a), occorre ricollocare le parole: "di modico valore" da dopo la parola: "servizi" a dopo la parola: "beni"; **(accolta)**

si invita il Governo a riformulare gli articoli 8 e 16, che introducono limitazioni quantitative eccessivamente rigide, suscettibili di frenare l'acquisizione di professionalità, con un ingiustificato scostamento rispetto agli *standard* retributivi riconosciuti nel settore pubblico e nel settore privato, producendo di fatto un disallineamento con il principio costituzionale previsto all'articolo 36 della Costituzione; **(non accolta)**

in merito all'articolo 8, comma 3, lettera *b*), si ritiene necessario che il divieto di distribuzione degli utili anche in forma indiretta - che certamente costituisce un requisito decisivo per definire la non lucratività degli enti - sia soppresso, in modo tale da consentire agli ETS l'impiego di professionalità adeguate e competenti. La norma, infatti, nel consentire una deroga al limite del 20 per cento per acquisire specifiche competenze e solo per gli enti che operano in tre settori (sanitario, ricerca e formazione universitaria e post universitaria), appare irragionevolmente più restrittiva rispetto all'interpretazione offerta dall'Agenzia delle Entrate che, per le Onlus, ammette la possibilità che il limite del 20 per cento non trovi applicazione, a determinate condizioni, per tutti i settori di attività. Appare peraltro incongrua la *ratio* del riferimento ai lavoratori autonomi; **(accolta)**

sempre con riferimento all'articolo 8, pertanto, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e delle attività diverse di cui al precedente articolo 6, secondo i criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97"; **(non accolta)**

- al comma 2, sostituire la parola: "associativi" con la seguente: "sociali"; **(accolta)**

- al comma 3, lettera *a*), sopprimere le parole "o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni"; **(non accolta)**

appare opportuno sostituire l'articolo 10 con il seguente: "10. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore possono costituire con atto pubblico uno o più patrimoni destinati ad uno specifico scopo ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile; la delibera con la quale viene costituito un patrimonio destinato deve essere depositata nel registro unico nazionale del Terzo settore"; **(non accolta)**

all'articolo 11, occorre sopprimere i commi 2 e 3; **(non accolta)**

all'articolo 12, si invita a sopprimere, nella rubrica, la parola: "sociale"; **(non accolta)**

all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "dei proventi", appare opportuno aggiungere le seguenti: "e dei ricavi" e, dopo la parola: "delle uscite", aggiungere le seguenti: "degli oneri"; **(accolta)**

all'articolo 14, appare opportuno sopprimere il comma 2, ovvero, in subordine, ricomprendere gli obblighi di comunicazione dei dati ivi previsti nel contenuto del bilancio sociale, in forma anonima; **(non accolta)**

all'articolo 16, si reputa necessario aumentare, da 1:6 ad 1:8, la forbice retributiva tra lavoratori dipendenti, al fine di garantire alle organizzazioni di potersi avvalere delle migliori professionalità, anche a livello internazionale, per l'espletamento della propria missione ed in coerenza con quanto disposto dall'articolo 13 dello schema di decreto n. 418 in materia di impresa Sociale, dal momento che tale differenza non appare giustificabile; **(accolta)**

all'articolo 17, comma 4, si invita a valutare i possibili effetti distorsivi che il sistema dell'autocertificazione potrebbe generare, con conseguente alterazione della natura stessa del volontariato, basato sul carattere della gratuità; **(dopo attenta valutazione non si ravvisano effetti distorsivi)**

sempre con riferimento all'articolo 17, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Salvo quanto previsto per le organizzazioni di volontariato all'articolo 32, gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 5 e 6."; **(accolta)**

- sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Ai fini del presente Codice, il volontario è una persona che in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, per il tramite di un ente del Terzo settore, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità esclusivamente per fini di solidarietà."; **(accolta condizione Camera)**

- collocare all'articolo 32, che riguarda le organizzazioni di volontariato, la disposizione di cui al comma 5; **(non accolta)**

- sopprimere il comma 6; **(accolta parzialmente)**

all'articolo 18, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- modificare la rubrica "*Assicurazione obbligatoria*" con la seguente: "*Registro dei Volontari e assicurazione obbligatoria*"; **(non accolta)**

- al comma 1, dopo le parole: "di volontari" inserire le seguenti: "in forma continuativa e in forma occasionale"; **(non accolta)**

- al comma 2, dopo le parole: "semplificati", sopprimere le seguenti: "con polizze anche numeriche"; **(non accolta)**

- aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-bis. Gli enti di Terzo settore debbono tenere un apposito registro dei volontari che prestano attività di volontariato in forma continuativa e comunque non in forma occasionale"; **(accolta all'art. 17, co. 1)**

all'articolo 21, comma 1, occorre introdurre la forma degli atti costitutivi e le modalità di versamento del patrimonio; **(non accolta)**

all'articolo 22, occorre apportare gli opportuni coordinamenti, allo scopo di chiarire i rapporti tra la procedura prevista per il riconoscimento della personalità giuridica degli ETS e il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, che resta in vigore relativamente agli enti non ETS; **(non accolta)**

all'articolo 22, viene introdotto un controllo di legalità in capo ai notai, analogo a quello previsto per le società, mentre il controllo di cui al DPR n. 361 del 2000, applicabile agli enti non ETS, è di natura concessoria e discrezionale; non troverebbe applicazione, peraltro, la disposizione del Codice sugli importi minimi di patrimonio, con evidenti ripercussioni in termini di uniformità di applicazione sul territorio; **(non accolta)**

sempre all'articolo 22, si segnala l'assenza di un termine per l'iscrizione da parte dell'Ufficio; **(non accolta)**

all'articolo 23, al comma 1, si invita a sostituire le parole: "Se l'atto costitutivo o lo statuto non lo attribuiscono alla competenza dell'assemblea o di un altro organo eletto della medesima", con le seguenti: "Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente", nonché a sopprimere il comma 3; **(non accolta)**

all'articolo 24, al comma 1, è opportuno sopprimere le parole: "da almeno tre mesi"; al comma 2, occorre sostituire le parole: "commi quarto e" con "comma"; al comma 3, si invita a sostituire le parole: "Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati pari o superiore a cinquecento" con le seguenti: "Lo statuto indica il numero massimo di deleghe che possono essere raccolte da ciascun associato"; **(non accolta)**

all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "all'articolo 41", è opportuno aggiungere le seguenti: "e negli altri enti di Terzo settore che hanno un numero di associati pari o superiore a cento"; **(non accolta)**

agli articoli da 27 a 31, è necessario riconsiderare il sistema dei controlli e delle sanzioni per gli organi degli ETS; occorre altresì intervenire per elevare i parametri, previsti all'articolo 30, che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo; **(non accolta)**

all'articolo 30, comma 4, e all'articolo 31, comma 3, si invita a sostituire la parola: "separati" con la seguente: "destinati"; **(accolta)**

all'articolo 32, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, al fine di svolgere in forma organizzata l'attività di volontariato prevalentemente in favore di terzi." **(non accolta)**

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Le organizzazioni di volontariato svolgono una o più attività di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelle di cui alle lettere o) e s), e di cui all'articolo 84, comma 1, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Le organizzazioni di volontariato possono altresì impiegare volontari per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6."; **(non accolta)**

- sostituire il comma 2 con il seguente: "2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione di volontariato cui il volontario è socio o associato o

tramite il quale svolge la propria attività volontaria."; **(non accolta, analoga formulazione è già presente all'art. 17, co.5)**

all'articolo 32, comma 4, e all'articolo 41, comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: ", tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare le finalità dell'elenco nazionale di settore, di riconoscere e favorire la specificità delle organizzazioni di cui al presente comma e assicurare il concorso del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri all'esercizio delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni medesime."; **(non accolta)**

all'articolo 33, comma 1, sopprimere le parole da: "In ogni caso" fino a: "volontari" e, al comma 2, sopprimere le parole: "e 4" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dalle fonti di cui agli articoli 6 e 84, comma 1, del presente decreto."; **(non accolta)**

all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: "i volontari" con la seguente: "gli"; **(accolta)**

all'articolo 35, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, per lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere o) e s), avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati."; **(non accolta)**

all'articolo 35, comma 3, sopprimere le parole: ", a condizione che il loro numero non sia superiore al trenta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale."; **(non accolta)**

all'articolo 41, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali."; **(non accolta)**

- dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Sono reti associative quelle che associano, anche indirettamente attraverso gli enti di Terzo Settore ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 10 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome. **(accolta parzialmente)**

1-ter. Sono reti associative nazionali quelle che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Sono altresì reti associative nazionali le associazioni singole o aggregate con oltre centomila associati persone fisiche e con proprie sedi operative in almeno dieci regioni o province autonome."; **(accolta parzialmente)**

- al comma 2, lettera *b*), dopo la parola: "autocontrollo", aggiungere le seguenti: "in forma facoltativa da parte degli enti di cui al comma 1-*ter*"; **(non accolta)**

all'articolo 41, comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: ", tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare le finalità dell'elenco nazionale di settore, di riconoscere e favorire la specificità delle reti di cui al presente comma e di assicurare il concorso del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri all'esercizio delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle reti medesime."; **(non accolta)**

all'articolo 46, comma 1, dopo la lettera *g*), occorre aggiungere la seguente: "*g-bis*) Associazioni femminili"; **(non accolta)**

all'articolo 47, si invita a coordinare il comma 3, che prevede un termine di 60 giorni entro il quale l'Ufficio deve rispondere con un meccanismo di silenzio assenso, con l'articolo 22, che, per il procedimento di riconoscimento, non prevede alcun termine per l'iscrizione; **(accolta all'art. 22)**

sempre con riferimento all'articolo 47, al fine di evitare una sovrapposizione di norme e una conseguente attribuzione di potere di controllo in capo a soggetti diversi, occorre specificare che la norma si applica solo agli ETS non riconosciuti; **(non accolta)**

all'articolo 48, in merito alla sanzione prevista per il caso di mancato deposito di atti nel Registro unico (cancellazione dal Registro), si rileva che la norma appare irragionevole e carente del carattere della proporzionalità; **(accolta)**

all'articolo 49, occorre riconsiderare il riferimento all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile, con particolare riguardo agli ETS non riconosciuti; **(non accolta)**

all'articolo 50, appare opportuno sopprimere il comma 2 e, conseguentemente, al comma 3, sopprimere il richiamo al meccanismo di devoluzione del patrimonio di cui al comma 2; **(accolta parzialmente)**

all'articolo 52, occorre sopprimere il comma 2; **(non accolta)**

all'articolo 53, comma 3, appare aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e comma 5 e 5-*bis*"; **(non accolta)**

all'articolo 54, comma 1, occorre aggiungere un'esplicita previsione riguardante la trasmigrazione degli altri enti iscritti in altri registri già esistenti; **(non accolta)**

all'articolo 55, appare opportuno sostituire il comma 1 con il seguente: "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio

delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, poste in essere, in via prioritaria, nel rispetto dei principi e secondo le procedure di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché nel rispetto delle norme nazionali e regionali che disciplinano specifici procedimenti e, in particolare, di quelle relative alla programmazione sociale di zona, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in quanto applicabile";**(non accolta)**

all'articolo 56, al comma 1, dopo la parola: "generale", occorre inserire le seguenti: "se più favorevole rispetto al ricorso al mercato"; inoltre, al comma 2, dopo la parola: "documentate" appare opportuno inserire le seguenti: "; le prestazioni erogate da OdV e APS nell'ambito di una convenzione devono essere a titolo gratuito"; **(accolta parzialmente)**

all'articolo 57, alla rubrica e al comma 1, dopo la parola: "sanitario", appare necessario inserire la parola: "e"; al comma 1, è altresì opportuno aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea."; **(non accolta)**

all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera c), si invita ad aggiungere la seguente: "c-bis) un rappresentante designato dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti"; **(non accolta)**

all'articolo 60, comma 1, lettera e), appare opportuno inserire, in fine, le seguenti parole: "e dei Centri di Servizio per il Volontariato ai sensi dell'articolo 61";**(non accolta)**

all'articolo 61, commi 2 e 3, si invita il Governo a valutare tutte le ipotesi volte a garantire la specificità territoriale dei CSV; **(non accolta)**

all'articolo 62, comma 7, è necessario introdurre una specifica garanzia, finalizzata a prevedere che i residui finanziari accumulati nel tempo dai CSV restino a disposizione degli stessi nel territorio dove operano; **(non accolta)**

all'articolo 63, comma 2, si reputa necessario sopprimere la lettera g); **(accolta)**

all'articolo 64, comma 5, lettera j), dopo le parole: "elenco nazionale", occorre inserire le seguenti: "che comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e";**(non accolta)**

all'articolo 65, comma 3, con riferimento alla composizione degli OTC, si invita a sostituire la lettera a), con la seguente: "a) cinque membri, di cui uno con funzione di presidente, designati dalle FOB";**(non accolta)**

all'articolo 77, comma 4, al fine di non ingenerare dubbi in merito all'effettivo ambito di applicazione della norma, in presenza di tassi di rendimento che superano i parametri di cui sopra, con un favore evidente per il risparmiatore, prima delle parole: "pari al maggiore", è necessario inserire la parola: "almeno". Analogo rilievo occorre avanzare con riferimento al

periodo successivo relativo ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a 12 mesi; **(accolta)**

all'articolo 77, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 5, sostituire le parole: "inferiore allo 0,60 per cento" con le seguenti: "commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli."; **(accolta)**

conseguentemente, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: "Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare, agli emittenti spetta il credito d'imposta di cui al successivo comma 10". L'intervento appare necessario ai fini di un più congruo coordinamento con il richiamo al limite previsto ai fini dell'erogazione liberale a favore degli enti del Terzo settore. In particolare, ferma restando la possibilità di erogare a titolo gratuito anche somme inferiori allo 0,6 per cento, si specifica che, solamente qualora si raggiunga o si superi tale soglia, sarà possibile accedere al credito d'imposta di cui al comma 10; **(accolta)**

inoltre, al medesimo comma 5, l'erogazione liberale concessa a favore degli enti del Terzo settore da parte degli emittenti dovrebbe essere subordinata alla definizione di un progetto predisposto non già da enti "richiedenti", quanto piuttosto da "enti destinatari della liberalità" al fine di non alterare la natura di liberalità e l'autonomia dell'emittente; **(accolta)**

- al comma 7, prima delle parole: "rispetto da parte degli emittenti", inserire le seguenti: "l'effettiva erogazione della liberalità di cui al comma 5 ed il rispetto"; al medesimo comma, sopprimere il richiamo di cui al comma 5, in quanto si tratta di una mera facoltà, e mantenere esclusivamente il riferimento al comma 6. In questo modo, alla erogazione effettiva e al rispetto della condizione di cui al comma 6 è associata l'applicazione dei commi da 8 a 13; **(accolta)**

- al comma 8, parametrare l'esenzione dall'obbligo di versamento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB all'importo delle liberalità effettivamente erogate, secondo quanto previsto al comma 5, tenendo conto delle somme raccolte a seguito dell'emissione dei titoli di solidarietà; **(accolta)**

- introdurre una norma, la quale preveda che le disposizioni contenute nell'articolo siano attuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui sia specificata la natura regolamentare, con espresso richiamo all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; **(accolta)**

all'articolo 78, al comma 1, dopo le parole: "I gestori dei portali *on line* che svolgono attività di *social lending*", è necessario inserire le seguenti: "finalizzato al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5"; al medesimo comma 1, si invita a verificare l'opportunità di specificare l'effettivo ambito applicativo della disposizione, circoscrivendone la portata ad attività sociali che perseguono finalità di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS; **(accolta)**

sempre con riferimento all'articolo 78, occorre introdurre una norma, la quale preveda che le disposizioni contenute nell'articolo siano attuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui sia specificata la natura regolamentare, con espresso richiamo all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; **(accolta)**

all'articolo 79, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- ai fini di una maggiore semplificazione, al comma 2 modificare il duplice richiamo alla "frazione di costo effettivo" e alla "metà dei corrispettivi medi", sopprimendo il

riferimento a questo ultimo criterio, in quanto suscettibile di ingenerare contenziosi in merito alla esatta quantificazione del "valore medio". Per questo, occorre richiamare i soli costi effettivi, intesi in senso ampio quale somma di costi diretti e indiretti. **(accolta)**

- sempre al comma 2, introdurre una disposizione in grado di assorbire anche i criteri definiti al comma 3, che possono presentarsi di difficile applicazione, benché riproducano il tenore del decreto ministeriale n. 200 del 2012. A tale scopo, anche nella consapevolezza della necessità di redigere un testo coerente con i principi comunitari, il comma 2 potrebbe dunque essere sostituito dal seguente: "2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando le stesse sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici delle amministrazioni di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. Ai fini del calcolo del costo effettivo si tiene conto anche del valore normale delle attività di cui all'articolo 17 e delle erogazioni gratuite di beni o servizi"; **(accolta)**

- al comma 3, sopprimere le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), in quanto assorbite dal nuovo comma 2, ove fosse accolta la precedente osservazione. Il nuovo comma, infatti, farebbe riferimento anche alle attività contrattualizzate o convenzionate con enti pubblici, tenendo conto nel computo del parametro di riferimento per la commercialità o meno dell'operazione, anche degli apporti pubblici e facendo salvi gli importi di spesa previsti dall'ordinamento; **(accolta)**

al contrario, sono fatte salve le lettere e) e f), in quanto evidentemente di favore nei confronti degli enti del terzo settore alle condizioni ivi previste; **(accolta)**

- al comma 6, precisare che la "non commercialità" sussiste anche per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi. Tale inciso deve essere inserito al primo e al terzo periodo del comma 6; **(accolta)**

- al medesimo comma 6, sostituire le parole: "Si considerano, tuttavia," con le seguenti: "Non si considerano, altresì," e sopprimere l'ultimo periodo; **(non accolta)**

all'articolo 80, dovrebbero essere inseriti due nuovi commi, che riproducano il contenuto dei commi 4 e 5 dell'articolo 86, al fine di realizzare un migliore coordinamento con riferimento alle specifiche condizioni di rilevanza fiscale generatesi prima dell'adesione al regime forfetario e valide sia per l'articolo 80 che 86; **(accolta)**

sempre con riferimento all'articolo 80, occorre inserire un nuovo comma, per escludere l'applicazione degli studi di settore (articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993), dei parametri (articolo 3, comma 184, della legge 549 del 1995) e degli indici sistematici di affidabilità (articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016) per gli enti che si avvarranno di questo regime opzionale; **(accolta)**

all'articolo 81, occorre integrare il comma 1, prevedendo che il *bonus* possa spettare anche per erogazioni a favore di enti del Terzo settore in senso ampio, ricomprendendo quindi anche le imprese sociali. Al fine di evitare profili di incoerenza comunitaria, l'assegnazione del beneficio fiscale va limitato alla condizione che l'immobile sia dedicato in via esclusiva allo svolgimento di attività di natura non commerciale; **(accolta)**

sempre con riferimento all'articolo 81, sul versante dei potenziali donatori, si deve chiarire che il credito può essere fruito da enti o società, senza fare riferimento alla loro soggettività ai fini dell'IRES, in modo tale da assicurare il beneficio anche alle società di persone e agli altri enti tassati per trasparenza; **(accolta)**

all'articolo 82, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, aggiungere una norma di salvaguardia di quanto previsto al comma 6; **(accolta)**

- al comma 2, in riferimento all'esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito a favore degli enti, sopprimere le parole: "a condizione che i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso."; sopprimere, inoltre, la sanzione prevista in caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene per lo svolgimento dell'attività di interesse generale. Occorre osservare, al riguardo, che la normativa attuale non prevede tali limitazioni e che, pertanto, la loro introduzione comporterebbe un aggravio per gli enti; **(accolta)**

- al comma 3, specificare che le modifiche statutarie, richieste dagli enti al fine di adeguare i contenuti degli atti alle modifiche normative, siano esenti dall'imposta di registro. A tal fine, il comma potrebbe essere sostituito dal seguente: "3. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative"; **(accolta)**

- al comma 5, dopo le parole: "contratti", aggiungere le seguenti: "le fatture, le ricevute, le quietanze,"; **(accolta)**

- al comma 6, limitare l'esenzione IMU e TASI agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Occorre sopprimere, dunque, il riferimento alle attività di culto di cui alla legge n. 222 del 1985, perché non rientranti nell'articolo 5; **(accolta parzialmente)**

- al comma 7, dopo le parole: "enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività d'impresa commerciale", inserire le seguenti: "nonché le cooperative sociali e i loro consorzi"; **(non accolta)**

all'articolo 83, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. In alternativa alla previsione di cui al precedente comma, per le persone fisiche sono deducibili le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 100.000 euro. La deduzione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per lo stesso periodo d'imposta, il contribuente non può usufruire, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio dei soggetti indicati nel predetto comma 1, della detrazione di cui al medesimo comma 1"; **(accolta con diversa formulazione)**

- al comma 2, introdurre, unitamente alla detrazione prevista al comma 1, anche la possibilità di operare una deduzione al fine di non penalizzare quei contribuenti eroganti che applicano una aliquota d'imposta superiore al 30 o al 35 per cento; inoltre, occorre introdurre

una norma che consenta la deduzione delle liberalità erogate in periodi di imposta, che si concludono in perdita fiscale o senza reddito dichiarato, dal reddito complessivo eventualmente dichiarato nei periodi di imposta successivi. A tale fine, il comma 2 potrebbe essere sostituito dal seguente: "2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 15 per cento del reddito complessivo dichiarato. In assenza di reddito dichiarato, le liberalità erogate sono deducibili, nei limiti di euro 100 mila per periodo d'imposta, dal reddito complessivo dichiarato nei cinque periodi di imposta successivi. Le liberalità erogate sono deducibili, nei limiti di euro 100 mila per periodo d'imposta, dal reddito complessivo dichiarato nei cinque periodi di imposta successivi."; **(accolta parzialmente)**

- modificare i commi 3, 4, 5, introducendo un espresso riferimento alla legge n. 166 del 2016, relativa alla donazione per solidarietà sociale di generi alimentari, farmaci e prodotti diversi, da coordinare con le attuali previsioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997; **(commi abrogati)**

- al comma 6, aggiungere una responsabilità solidale del rappresentante legale dell'ente, unitamente all'ente stesso, per le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi maturati con riguardo ai benefici fruiti dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali a favore di soggetti rivelatisi privi della qualifica di ente del terzo settore non commerciale; **(non accolta)**

- sostituire il comma 8 con il seguente: "8. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società"; **(non accolta)**

- introdurre una disposizione, la quale preveda che, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura di cui ai commi 1 e 2; **(accolta)**

- introdurre una disposizione di salvaguardia della detrazione al 19 per cento dei contributi associativi di importo non superiore ad euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge n. 3818 del 1886, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Contestualmente occorre sopprimere l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR, la cui abrogazione dovrebbe trovare più adeguata collocazione all'articolo 102, comma 1; **(accolta)**

all'articolo 84, comma 1, e all'articolo 85, comma 1, con riguardo agli specifici regimi fiscali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, si invita il Governo, ai fini di una maggiore semplificazione del testo, a eliminare i riferimenti iniziali all'articolo 79, commi 2, 3 e 4; **(accolta)**

sempre in relazione all'articolo 85, comma 1, dopo le parole: "nonché nei confronti di enti", occorre sopprimere il riferimento agli enti del Terzo settore, per ragioni di coerenza con la disposizione di cui alla lettera m); **(accolta)**

all'articolo 86, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, specificare che si tratta di un regime opzionale, sostituendo la parola: "applicano" con le seguenti: "possono applicare"; **(accolta)**

- al medesimo comma 1, richiamare espressamente, fino a che non intervenga una diversa autorizzazione comunitaria, la deroga già autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. Conseguentemente, sopprimere il comma 18, al fine di coordinare il testo; inoltre, dopo le parole: "non superiori ad euro 130 mila ", aggiungere le seguenti: "o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione, si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE";**(accolta)**

- al comma 2, al fine di un migliore coordinamento delle procedure, specificare che gli enti non di nuova costituzione potranno comunicare l'opzione nella dichiarazione annuale. Pertanto, dopo le parole: "regime forfetario comunicando", aggiungere le seguenti: "nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio attività";**(accolta)**

- dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80, considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del precedente comma 3."; **(accolta)**

- sopprimere i commi 4 e 5, in quanto le disposizioni ivi previste sono da ricollocare più opportunamente all'articolo 80; **(accolta)**

- al comma 15, sopprimere il richiamo alle condizioni di esclusione di cui al comma 3; **(accolta)**

all'articolo 87, occorre esentare dalla tenuta delle scritture contabili soggetti di minori dimensioni, in funzione dei proventi prodotti, ai quali potrà essere concesso di tenere un semplice rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive, così come previsto al dall'articolo 20-bis, comma 3, da raccordare con l'articolo 13. Conseguentemente, il comma 3 potrebbe essere sostituito dal seguente: "3. I soggetti richiamati al comma 1 che, nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a euro 50 mila possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui al comma 3 dell'articolo 13; **(accolta)**

all'articolo 89, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, lettera b), precisare che agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le esenzioni dalle imposte ipotecaria e catastale di cui agli articoli articolo 1, comma 2, e 10, comma 3, del decreto legislativo n. 347 del 1990, in quanto assorbite da articolo 82, comma 2. Tali esenzioni, unitamente a quelle previste ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 346 del 1990 continuano ad applicarsi ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, per i trasferimenti a titolo gratuito, relativi a beni che verranno impiegati in attività diverse da quelle previste dall'articolo 5 del Codice; **(accolta)**

- sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "Per le associazioni politiche, sindacali, di categoria e sportive dilettantistiche non si considerano commerciali"»; **(non accolta)**

- introdurre una nuova disposizione per precisare, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997, che le attività indicate all'articolo 79, comma 4, lettera a), fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo; **(accolta)**

all'articolo 92, comma 1, si invita il Governo a sostituire la lettera b) con la seguente: "b) promuove l'autocontrollo degli enti di Terzo settore, autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative iscritte all'apposita sezione del Registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61, singoli o associati;"; **(accolta)**

all'articolo 93, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 5, sopprimere le parole "e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'articolo 61"; **(accolta)**

- dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis) Gli enti accreditati come Centri di servizio per il Volontariato ai sensi dell'art. 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), nei confronti degli enti identificati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 96, che ne facciano richiesta e, comunque, che non siano aderenti alle reti associative autorizzate ai sensi del presente comma."; **(accolta)**

- al comma 6, sostituire le parole "ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti dei propri aderenti." con le seguenti "ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui all'articolo 92, comma 1, lettera b), disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti degli enti identificati dal regolamento di cui all'articolo 96, che ne facciano richiesta e, comunque, che non siano aderenti alle reti associative autorizzate ai sensi del presente comma."; **(non accolta)**

- sostituire il comma 7 con il seguente: "7. L'attività di controllo espletata dalle reti associative, nonché dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo, è sottoposta a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali."; **(accolta)**

all'articolo 98, comma 1, capoverso «Art. 42-bis», si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il primo comma con il seguente: "Le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni";

- sostituire il secondo comma con il seguente: "La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-sexies, primo e secondo comma, in quanto compatibili";

- sostituire il quarto comma con il seguente “Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni, per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle Imprese, per gli Enti del Terzo Settore sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e, per le imprese sociali e le cooperative sociali, anche nel Registro delle imprese”; **(non accolta)**

all’articolo 99 (*"Modifiche normative"*), si segnala che il comma 4 deve essere rinumerato come comma 2; **(accolta)**

all'articolo 101, comma 3, dopo le parole: "dalle normative di settore" inserire le seguenti: ", inclusi i registri di cui al DPR n. 361 del 2000";**(non accolta)**

all’articolo 101, comma 5, dopo le parole: "conservando la loro destinazione territoriale" occorre aggiungere le seguenti: "e in aggiunta alle risorse comunque riconosciute al territorio di cui all'articolo 62 del presente decreto legislativo";**(non accolta)**

all’articolo 102, comma 1, lettera e), non deve essere abrogata la disposizione di cui all'articolo 100, comma 2, lettera i), del TUIR, dal momento che si tratta di una norma di favore, che consente la deducibilità del costo dei lavoratori distaccati presso le ONLUS; **(accolta)**

all'articolo 102, comma 3, si invita il Governo a valutare l'ipotesi di sostituire le parole: "e all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342," con le seguenti: "e all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,"; **(accolta)**

all'articolo 103, al fine di assicurare un più compiuto soddisfacimento delle finalità perseguite dal Codice del Terzo settore, occorre prevedere la destinazione di tutte le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei decreti e che non risultano integralmente utilizzate, in modo da destinarle verso le priorità maggiormente qualificanti della legge; **(non accolta)**

dopo l'articolo 103, appare necessario inserire il seguente: "Articolo 103-bis (*Clausola di salvaguardia*) 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; **(accolta)**

all’articolo 104, comma 1, appare opportuno raccordare le disposizioni che entreranno in vigore con la nuova elencazione contenuta all’articolo 102, che ha sostituito i numeri con le lettere; **(accolta)**

in relazione agli articoli 10, 102, 103, comma 2, e 104, occorre valutare se le molteplici abrogazioni e le differenti date di entrata in vigore siano rispettose del principio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge di delega n. 106 del 2016.

si raccomanda, in fine, come già richiesto nel parere espresso sull' atto del Governo n. 418 (*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale*), un ampliamento delle attività esercitabili dalle cooperative sociali di tipo a).**(accolta nell’AG 418)**

